



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 555

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 gennaio 2012

I N D I C E

Commissioni permanenti1^a - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 134)</i>	Pag.	5
<i>Plenaria</i>	»	5
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	9

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	10
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	15

4^a - Difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	»	124
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	124
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	128

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	»	132
---------------------------	---	-----

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	137
<i>Plenaria</i>	»	137

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	»	150
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 244)</i>	»	156

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	157
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	158

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria</i>	»	178
---------------------------	---	-----

10^a - Industria, commercio, turismo:

<i>Plenaria</i>	»	182
---------------------------	---	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

11 ^a - Lavoro:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i>	<i>Pag.</i> 185
<i>Plenaria</i>	» 185
12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Plenaria</i>	» 187
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	» 190

Commissioni bicamerali

Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 191

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 192
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:	
<i>Plenaria</i>	» 196

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i> 201
---------------------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 134

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

346^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

indi della Vice Presidente
INCOSTANTE

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto che dalla prossima settimana sarà avviato l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2998 (popolazione residente negli enti locali). Inoltre, è stato deciso di concordare

con la Presidenza della Commissione giustizia una prossima convocazione delle Commissioni riunite affinché riprenda l'esame del disegno di legge n. 2662, in materia di servizio dei magistrati cessati da cariche elettive o di governo.

Per quanto attiene i disegni di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari (nn. 1178 e connessi), acquisito per le vie brevi l'assenso favorevole dei relatori, si è deciso di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali, ulteriori emendamenti al testo unificato predisposto dagli stessi relatori, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 20 settembre 2011. Inoltre si è convenuto che l'esame dei disegni di legge costituzionale concernenti la riforma del Parlamento e la forma di governo proseguirà di pari passo – ma mantenendo distinti gli *iter* – trattando entrambe le materie, in quanto possibile, nelle stesse sedute della Commissione.

Infine, si è convenuto sull'opportunità di convocare in audizione i rappresentanti dei Consigli delle Regioni a statuto speciale, nell'ambito dell'indagine conoscitiva richiesta in relazione all'esame delle iniziative per la revisione della composizione di quelle Assemblee (disegni di legge costituzionale nn. 2923 e connessi). In proposito, l'Ufficio di Presidenza ha accolto la sua proposta di sottoporre al Presidente del Senato una richiesta di nomina del dottore Pasquale Hamel quale consulente della Commissione per tale specifica procedura informativa.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

(Parere alla 2^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, informa che la Commissione giustizia ha programmato per la seduta di martedì 17 gennaio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo che, come si desume anche dal dibattito svolto nella seduta di ieri, reca disposizioni in larga parte coincidenti con quelle contenute nel disegno di legge n. 307-B, già approvato dal Senato e modificato dalla camera dei deputati. Ricorda che nel corso del principio di discussione già svolto in sede consultiva sono emerse perplessità su alcune disposizioni: pertanto egli intende svolgere in proposito ulteriori approfondimenti.

Nel riservarsi di presentare una proposta di parere nella seduta della Commissione che sarà convocata per martedì 17 gennaio, propone di rinviare il seguito dell'esame, che potrà proseguire e concludersi in quella seduta, in modo da esprimere il parere alla Commissione giustizia in tempo utile.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Diritti e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 (n. COM (2011) 758 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice ADAMO (*PD*) sottolinea il rilievo che potrebbe avere una pronuncia della Commissione prima della trasmissione della proposta di regolamento dalla Commissione europea al Parlamento europeo: l'attuazione del Trattato di Lisbona determina un sostanziale mutamento di prospettiva, in quanto l'opinione dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente rende effettiva la partecipazione al processo di formazione del diritto europeo e, d'altro canto, dà luogo a un vincolo politico di cui si dovrà tenere conto nella successiva fase di recepimento. Al riguardo, si potrà valutare l'opportunità di consultare i rappresentanti della Commissione europea e membri del Parlamento europeo.

Dà conto, quindi, della proposta di regolamento, che semplifica e razionalizza le iniziative dell'Unione europea per l'attuazione dei diritti di cittadinanza in un unico programma per il periodo 2014-2020, al fine di comporre la frammentazione e la dispersione delle risorse disponibili.

Auspica che la coerenza delle iniziative non sia a discapito degli obiettivi specifici, in particolare la lotta contro la discriminazione e la parità fra uomini e donne, e propone di pronunciarsi favorevolmente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma «L'Europa per i cittadini» (n. COM (2011) 884 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice ADAMO (*PD*) illustra la proposta di regolamento, diretta a promuovere la divulgazione dei diritti introdotti con il Trattato di Lisbona, con particolare riguardo alla partecipazione dei cittadini alla politica e alla formazione del diritto europeo.

Conclude, proponendo di pronunciarsi in senso favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (n. COM (2011) 877 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea il rilievo della proposta di direttiva, che interviene sulla disciplina dell'utilizzo dei dati della pubblica amministrazione, ai fini della tutela del mercato interno, con effetti positivi sul prodotto interno lordo.

Propone di pronunciarsi favorevolmente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee (n. COM (2011) 903 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra la proposta di regolamento, finalizzata a disciplinare l'armonizzazione e la trasmissione dei dati sulla popolazione e sugli eventi di stato civile, che appare coerente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (n. 425)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Esame e rinvio)

Il relatore SARRO (*PdL*) dà conto dello schema di decreto legislativo attuativo della legge delega sul federalismo fiscale e riguardante l'ordinamento di Roma Capitale. Il trasferimento di funzioni riguarda in particolare l'ambito dei beni culturali e quello della protezione civile, mentre per le materie dell'urbanistica e del trasporto pubblico si fa rinvio al conferimento che sarà disposto dalla Regione Lazio. Tra l'altro, ricorda la previsione in base alla quale il Sindaco di Roma partecipa alle sessioni della Conferenza unificata in cui sono trattate materie di interesse di Roma Capitale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente al termine della seduta della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 12 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

Sottocommissione per i pareri**180^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,40.

(307-B) CENTARO. – *Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando una sostanziale sovrapposizione fra le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 212 del 2011. Pertanto, appare necessario, a suo avviso, procedere agli opportuni coordinamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

Plenaria

275^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CENTARO (*CN-Io Sud-FS*) svolge dapprima considerazioni sulle norme in materia di mediazione sottolineando come sia necessario che su tale materia si apra quanto prima un confronto fra l'Esecutivo e i rappresentanti del mondo dell'avvocatura. In tal sede si potrebbe valutare non solo l'opportunità di intervenire in tema di obbligatorietà della difesa tecnica, ma anche la previsione di una durata limitata nel tempo della vigenza dell'istituto.

Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 26 della legge di stabilità 2012 ritiene che i dubbi di costituzionalità che tali norme ponevano sono ben lungi dall'essere stati superati dall'intervento del legislatore con il decreto-legge in esame. Al riguardo egli esprime infatti perplessità sulla scelta di mutuare nel processo civile un istituto tipico della giustizia amministrativa quale quello della istanza di trattazione.

Con riferimento all'articolo 15 osserva come la proroga dei magistrati onorari rappresenti l'unica disposizione del decreto-legge oggettivamente necessaria ed urgente.

Si sofferma indi sull'articolo 16 esprimendo perplessità e preoccupazione per la scelta del legislatore di consentire ad un solo sindaco di controllare società di capitali. A suo parere, sarebbe stato opportuno intervenire in senso più ampio sul sistema dei controlli e di vigilanza sulle società private.

Il sottosegretario ZOPPINI prende brevemente la parola condividendo le considerazioni da ultimo svolte dal senatore Centaro con riguardo all'opportunità di intervenire sull'intero sistema di controllo e di vigilanza sulle società di capitali. Svolge poi taluni rilievi sulla questione connessa all'eccessiva durata dei giudizi civili che rappresenta un *vulnus* non solo per i diritti soggettivi dei cittadini ma anche più in generale un indubbio ostacolo per la crescita economica delle imprese. L'istituto della mediazione, in tale contesto, non rappresenta l'unica soluzione alle problematiche della giustizia civile, tenuto conto che tale istituto influisce principalmente sui cosiddetti *small claims* e non sui grandi contenziosi. L'applicazione dell'istituto, lasciato peraltro del precedente Esecutivo, mostra come nei casi in cui le parti compaiono la buona riuscita della conciliazione è assicurata circa nell'80 per cento delle ipotesi.

Dopo una breve precisazione del senatore CENTARO(*CN-Io Sud-FS*), il quale ribadisce l'esigenza di un confronto politico con il mondo forense e invita il Governo a verificare la produttività dei magistrati nel processo civile, tenuto conto che gran parte del contenzioso in passato svolto dal pretore è stato assorbito dai giudici onorari di pace, prende la parola la relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) osservando che la legge n. 69 del 2009 abbia determinato una riduzione del 4 per cento complessivo del contenzioso e che il reale problema della giustizia civile sia rappresentato dall'enorme arretrato.

Il senatore LI GOTTI(*IdV*), replicando alla senatrice Alberti Casellati, sottolinea come la riduzione del contenzioso civile non sia ascrivibile alle riforme strutturali adottate dal precedente Esecutivo, ma unicamente alla introduzione del contributo unificato nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative. Svolge poi ampie considerazioni sull'istituto della mediazione, il quale così come configurato dal legislatore rappresenta un'opzione culturale che mal si concilia con la tradizione giuridica del nostro Paese. In altri termini l'istituto è stato delineato dal legislatore partendo dall'assunto per il quale il diritto e con esso i codici i giudici e gli avvocati costituisca una mera sovrastruttura e che quindi un ritorno ad una giustizia «tribale» può rappresentare la soluzione alle esigenze di giustizia. Tenuto conto della pendenza di un giudizio di costituzionalità sarebbe stato opportuno che il legislatore non intervenisse con norme di specificazione in sede di decretazione d'urgenza. Se peraltro è vero quanto affermato dal sottosegretario Zoppini, e in particolare che l'istituto della me-

diiazione non incide sul grande contenzioso, si domanda quale sia la ragione di prevedere un regime così stringente per il quale alla mancata comparizione alla procedura di mediazione si fa conseguire l'immediata applicazione di sanzioni per le parti.

Analoghe perplessità destano le norme dell'articolo 14 con le quali si introduce nel giudizio civile una sorta di istanza di prelievo tipica del processo amministrativo. L'unico effetto deflativo potrà essere conseguito confidando nella «dimenticanza» delle parti.

Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti volti ad ovviare a tali criticità.

La senatrice DELLA MONICA (PD) sottolinea preliminarmente come il nostro Paese debba mutare culturalmente rispetto all'istituto della media-conciliazione. Nel condividere quanto sostenuto da autorevole dottrina ritiene che la mediazione possa rappresentare una seria alternativa alla giustizia ordinaria, soluzione questa però destinata a fallire se l'istituto viene configurato come concorrenziale al processo civile.

Osserva peraltro come la decisione di rendere più cogente l'istituto soprattutto in un momento in cui norme rilevanti sono sottoposte al vaglio di costituzionalità, appaia inopportuna.

Da questo punto di vista ritiene condivisibili i rilievi del senatore Centaro circa l'esigenza di avviare un confronto politico con il mondo forense più ampiamente inteso.

Relativamente all'articolo 14, osserva come il primo Presidente della Corte di cassazione, con riguardo all'articolo 26 della legge di stabilità, abbia già palesato dubbi di costituzionalità e lamentato il gravoso impatto sulle cancellerie, peraltro sotto organico. Le modifiche apportate, ben lungi dal risolvere tali criticità rischiano di determinare ulteriori oneri. Secondo stime effettuate peraltro dalla mancata presentazione dell'istanza di trattazione, «per mera dimenticanza» potrebbe al massimo conseguire una riduzione del 5 per cento del contenzioso pendente.

Con riguardo all'articolo 16 condivide l'esigenza di una riforma complessiva del sistema dei controlli palesata dal senatore Centaro. Svolge indi ulteriori considerazioni sull'istituto della mediazione ed in particolare sull'esigenza di introdurre limiti di competenza territoriale anche nel quadro di misure di contrasto alla criminalità organizzata. La previsione poi di sanzioni per le parti già alla prima udienza di comparizione rischia di determinare un rallentamento ulteriore del giudizio.

A suo parere bene altre sarebbero state le misure urgenti da introdurre in sede di decretazione. In particolare segnala l'esigenza di intervenire sui termini previsti dal comma 6 dell'articolo 183 del codice di procedura civile. Altrettanto urgenti sono interventi sulla «legge Pinto» volti a trovare soluzione all'enorme contenzioso pendente davanti alle Corti di appello. Una possibile soluzione potrebbe essere, a suo parere, ravvisabile nella realizzazione dell'ufficio del processo o dell'ufficio del giudice.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, è ripresa alle ore 14,05.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ad integrazione e conclusione dell'intervento interrotto dalla sospensione di questa mattina, ritiene che il recupero delle risorse necessarie alla realizzazione dell'ufficio del processo possa essere ricercato nella capacità del sistema giustizia di autofinanziarsi, e a tal proposito rileva la necessità di conferire una chiara collocazione nel bilancio dello Stato al fondo unico per la giustizia.

Altre risorse possono poi essere trovate attraverso la razionalizzazione del sistema, in primo luogo realizzando una coraggiosa revisione della geografia giudiziaria, favorendo la mobilità del personale amministrativo, ottimizzando l'utilizzazione del personale di magistratura – al fine soprattutto di dare attuazione alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 211 in materia di giudizio di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo – anche riducendo il numero dei giorni di ferie. L'oratrice conclude invitando il rappresentante dell'Esecutivo a riflettere sulla possibilità di inserire nel disegno di legge di conversione talune deleghe al Governo in materia in particolare di riforma della magistratura onoraria e di riforma del sistema dei controlli per le società per azioni.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime perplessità in ordine all'intervento della senatrice Della Monica le cui proposte, pur condivisibili, appaiono indubbiamente estranee al merito all'oggetto del decreto-legge, concernente in particolare lo smaltimento dell'arretrato civile, e foriere di favorire il ricorso a tecniche legislative improprie.

Il presidente BERSELLI condivide gran parte delle questioni sollevate dalla discussione generale.

In particolare egli si associa a quanti hanno rilevato l'assoluta inopportunità dell'articolo 12, dal momento che sarebbe stato meglio attendere la pronuncia della Corte costituzionale prima di intervenire in una materia tanto delicata e controversa quale il nuovo sistema della mediazione e conciliazione, senza contare che anche nel merito appare giustificato il dubbio che la modifica proposta finisca per creare più problemi di quelli che intende risolvere. Per quanto poi riguarda l'articolo 14, egli concorda con quanto rilevato dal senatore Li Gotti circa l'incongruenza dell'estensione al processo civile di un istituto mutuato dal processo amministrativo, apparendo del tutto evidente l'assurdità di attribuire alla parte l'onere di dichiarare personalmente la persistenza dell'interesse alla trattazione rispetto ad un'udienza che è stata fissata a tempi lunghi non dalla parte stessa, ma dal giudice e in relazione al carico di lavoro del tribunale; appare giustificato il sospetto che una simile disposizione abbia lo scopo di determinare la caducazione di un gran numero di processi civili approfittando dell'errore o della dimenticanza delle parti.

Per quanto riguarda l'articolo 15, pur riconoscendo l'indispensabilità della proroga ivi prevista, ribadisce quanto da lui affermato già l'anno scorso in occasione dell'esame del cosiddetto decreto mille proroghe, circa il fatto che la gestione della magistratura onoraria con provvedimenti di proroga abbia dato ad una situazione ormai intollerabile.

Infine si associa alle critiche in ordine alla disposizione recata dall'articolo 16 del decreto-legge, dal momento che la composizione collegiale degli organi di controllo delle società per azioni rappresenta una garanzia per i soci di minoranza, né si comprende quale vantaggio possa esservi in termini di risparmio per l'erario, dal momento che i sindaci sono pagati dai soci.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) prende la parola per una breve integrazione del suo intervento in discussione generale, associandosi all'auspicio che quella recata dal decreto-legge sia l'ultima proroga in materia di magistratura onoraria, ritiene che la strada maestra sia quella di proseguire l'esame dei disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno della Commissione, in particolare di quello del presidente Berselli recante la delega al Governo, tenendo conto anche di quanto era stato predisposto da lui e dalla senatrice Alberti Casellati con il ministro Palma.

Intervenendo in sede di replica la relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) si sofferma sulla questione della disciplina della media-conciliazione; dalla discussione sono emerse tre diverse opzioni, la prima che propone la soppressione dell'articolo 12 in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, la seconda diretta a conferire carattere temporaneo e sperimentale alla nuova disciplina e la terza, che lei ritiene preferibile, che suggerisce di emendare l'articolo in modo da apportare alcune modifiche al nuovo istituto, tra le quali in particolare la presenza obbligatoria dell'avvocato e una maggiore qualificazione dei mediatori.

Il sottosegretario ZOPPINI condivide in primo luogo le considerazioni del senatore Benedetti Valentini circa la necessità di salvaguardare la coerenza dell'impianto del provvedimento d'urgenza e la conseguente inopportunità di introdurre per via emendativa argomenti estranei.

Ciò non significa che il Governo non sia ampiamente disponibile a valutare tutte le proposte migliorative e a confrontarsi con gli operatori secondo il suggerimento del senatore Centaro.

In ogni caso, egli osserva che le esigenze da più parti rappresentate di migliorare la disciplina della mediazione e conciliazione non devono determinare il rifiuto di questo nuovo istituto che nella sua prima fase di attuazione sta rivelando carattere di coerenza di sistema e serietà.

A tale proposito egli ritiene che la proposta di rendere sperimentale e temporaneo l'istituto non può riguardare la mediazione in quanto tale, ma solo la sua obbligatorietà.

Nel dichiararsi disponibile ad una riflessione ulteriore sull'estensione al processo civile dell'istituto dell'istanza di prelievo e sulla disciplina del controllo in materia societaria, dà assicurazioni sulla assoluta disponibilità del governo ad un confronto in sede parlamentare per realizzare finalmente la riforma organica della disciplina della magistratura onoraria, evitando così di ricorrere ad una nuova proroga.

Infine concorda sulla necessità di avviare, in una sede necessariamente diversa dalla conversione del presente decreto, un'attenta riflessione sulla revisione della cosiddetta «legge Pinto».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

Plenaria

276^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON (*PD*) sollecita la Presidenza a chiedere la riassegnazione in sede referente alle Commissioni riunite giustizia e affari esteri del disegno di legge n. 2942, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguato dell'ordinamento interno.

IN SEDE REFERENTE

(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 gennaio scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore CENTARO (*CN-Io Sud-FS*) illustra l'ordine del giorno G/3074/1/2, con il quale si invita il Governo a procedere all'allineamento

delle qualifiche funzionali del corpo di polizia penitenziaria con quelle previste per la polizia di Stato e per il corpo forestale dello Stato.

Illustra altresì l'emendamento 1.29 – con il quale si intende ovviare al mancato coordinamento, rilevato dal senatore Li Gotti, tra l'articolo 558 del codice di procedura penale come novellato dal decreto-legge e l'articolo 386 – nonché l'emendamento 2.25, che ha mere finalità di *drafting*.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 2.12 che sopprime la previsione della custodia in camera di sicurezza, e ciò nel presupposto che i problemi che si vorrebbe risolvere con tale disposizione – la cui applicabilità è in realtà assai dubbia come testimoniato dalla audizione informale del prefetto Cirillo – si debbano invece affrontare garantendo l'effettiva immediatezza dell'udienza di convalida e del procedimento direttissimo.

L'oratore illustra poi l'emendamento 2.24 con il quale, in alternativa al precedente, si intende almeno garantire che la detenzione degli arrestati in attesa di convalida presso le camere di sicurezza possa essere effettuata nel rispetto dei diritti del detenuto.

Si sofferma infine sull'emendamento 3.0.16, diretto a perseguire l'adeguamento numerico e professionale del personale dell'amministrazione penitenziaria alle esigenze di un carcere moderno.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo osservando come con essi si intenda in primo luogo favorire la custodia degli arrestati nel domicilio. Significativi interventi sono poi apportati al giudizio direttissimo anche attraverso l'introduzione di misure di carattere organizzativo. Dopo aver sottolineato come con altri emendamenti si incida sulla legge Cirielli ed in particolare sugli aspetti connessi alla recidiva, si sofferma sulle proposte concernenti i poteri dei magistrati di sorveglianza. Dà conto poi degli interventi volti ad assicurare maggiori controlli in favore degli arrestati custoditi nelle camere di sicurezza. Conclude segnalando le proposte volte ad incidere sui tempi di convalida dell'arresto.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) illustra dapprima gli emendamenti 1.7 e 1.18 i quali modificano il decreto-legge nel senso di privilegiare la custodia nel domicilio rispetto alle altre forme di custodia nelle camere di sicurezza o nelle case circondariali. Si sofferma poi sull'emendamento 4.0.4 con il quale si interviene in materia di sospensione del procedimento nei confronti di imputati irreperibili.

Dopo un breve dibattito sugli emendamenti volti ad estendere l'organico della polizia penitenziaria nel quale intervengono la senatrice DELLA MONICA (*PD*), il senatore CALIENDO (*PdL*) e il presidente BERSELLI, interviene il senatore D'AMBROSIO (*PD*). Questi, dopo aver dato conto della applicazione dell'istituto del processo direttissimo presso gli uffici giudiziari di Milano, si sofferma sugli emendamenti a

propria firma, con i quali si interviene, anche con misure organizzative, sul giudizio direttissimo introducendo l'obbligatoria previsione di turni di copertura. Sempre con riguardo agli emendamenti a propria firma sottolinea come con essi si intenda rendere obbligatorio il giudizio direttissimo davanti al giudice monocratico assicurando che l'arrestato in flagranza sia presentato direttamente all'udienza in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio. Svolte talune considerazioni sul rapporto tra l'articolo 558 e la disciplina generale di cui all'articolo 386, si sofferma sull'emendamento 4.0.2 con il quale si interviene sull'articolo 163 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena pecuniaria. Le risorse derivanti da tale modifica legislativa vengono destinate all'erogazione di incentivi al personale amministrativo della giustizia.

Il senatore DIVINA (*LNP*) si sofferma sugli emendamenti volti ad incidere sull'articolo 3.

Con essi si intende modificare la legge n. 199 del 2010 nel senso di consentire in primo luogo, l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, solo subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. In ogni caso l'accesso al beneficio deve necessariamente presupporre che il detenuto abbia già scontato la parte più consistente della propria pena detentiva. Con riguardo sempre alla legge del 2010 sottolinea l'esigenza di prevedere stringenti controlli sulla pericolosità dei detenuti potenziali destinatari del beneficio.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) sottolinea preliminarmente come parte degli emendamenti a propria firma mirino ad introdurre all'interno del disegno di legge di conversione misure già contenute in disegni di legge del proprio Gruppo. Si sofferma poi sull'emendamento 1.6 con il quale, per ragioni di coordinamento, si interviene sull'articolo 386, comma 4.

Svolge quindi ampie considerazioni sull'accesso al beneficio della detenzione presso il domicilio per i soggetti recidivi alla luce della disciplina dettata dalla legge Cirielli, nonché con riguardo alla legge n. 199 del 2010. Sempre con riguardo alla questione dell'applicazione della legge del 2010 anche ai recidivi ricorda peraltro quanto precisato, in replica ad un proprio quesito, dal capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Dopo una breve precisazione del senatore D'AMBROSIO (*PD*) sulla questione concernente il ricorso alle misure alternative alla detenzione il senatore PERDUCA (*PD*) illustra dapprima l'emendamento 1.0.2 con il quale si interviene sull'articolo 303 del codice di procedura penale riducendo i termini di durata massima della custodia cautelare. Si sofferma poi sulle proposte riferite all'articolo 2 con le quali si modifica la legge n. 354 del 1975, ampliando e rendendo più effettivo il diritto di visita ai detenuti. Conclude soffermandosi sugli ordini del giorno presentati dal senatore Di Giovan Paolo in materia di sanità penitenziaria.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) nell'illustrare il complesso degli emendamenti a propria firma, svolge dapprima considerazioni sul decreto-legge in relazione alla custodia nelle camere di sicurezza.

Al riguardo si sofferma dapprima sugli emendamenti soppressivi 1.15 e 1.16. dà conto poi dell'emendamento 1.24 con il quale si prevede fra le cause ostative al ricorso alla custodia nelle camere di sicurezza l'ipotesi in cui tale custodia pregiudichi la continuità dei servizi di controllo del territorio o influisca negativamente sull'efficacia del servizio di polizia. Dopo aver svolto considerazioni sui profili finanziari connessi alla messa a norma delle camere di sicurezza, dà conto dell'emendamento 1.11. Con esso si prevede che quando il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, questi lo può presentare direttamente all'udienza in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio nella stessa giornata in cui la misure precautelare è stata eseguita. Al fine di assicurare piena attuazione a tale norma attribuisce al presidente del tribunale di prevedere misure organizzative idonee ad assicurare le udienze di convalida ogni giorno della settimana.

Conclude soffermandosi sull'emendamento 1.0.8 con il quale si domanda ad un Regolamento la definizione delle caratteristiche tecniche di idoneità delle camere di sicurezza in conformità alle prescrizioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3074

(Al testo del decreto-legge)

G/3074/1/2

DI GIOVAN PAOLO

Il Senato premesso che,

nell'anno 2000, con il decreto legislativo n. 146, sono stati istituiti i ruoli direttivi «ordinario» e «speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, ruoli che sin dalla riforma del 1990 costituivano il passo necessario, a lungo atteso, per una effettiva parificazione della Polizia penitenziaria alle altre Forze di polizia ad ordinamento civile;

l'emanazione di detto decreto, attuativo della legge delega n. 266 del 1999, doveva rappresentare la possibilità per il Corpo di polizia penitenziaria di avere una propria classe dirigente con attribuzioni funzionali e carriera analoga a quella riservata al personale direttivo e dirigenziale delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, quali Polizia di Stato e Corpo forestale dello Stato (articolo 12, della predetta legge 28 luglio 1999, n. 266);

il vigente articolo 5, comma 1, decreto legislativo n. 146 del 2000, infatti, prevede che i ruoli direttivi del Corpo siano «articolati in qualifiche, con ordini gerarchici e con livelli analoghi a quelli del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato»; sono previsti, – inoltre, i medesimi requisiti d'accesso previsti per la Polizia di Stato ed il Corpo forestale dello Stato;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modificazioni, disciplinanti i nuovi assetti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, tuttavia, si è determinata per i funzionari della Polizia penitenziaria un'evidente e non ragionevole sperequazione di trattamento, in quanto:

a) i funzionari della Polizia penitenziaria sono penalizzati rispetto ai colleghi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato per quanto attiene alla qualifica iniziale nei ruoli, successiva ai corsi di formazione, che risulta di «vice commissario» per la Polizia penitenziaria (parametro stipendiale 133,25), e di «commissario capo» per le altre Forze di Polizia (parametro stipendiale pari a 144,50);

b) sono previsti sviluppi di carriera notevolmente più lenti per i funzionari della Polizia penitenziaria, atteso che il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato raggiunge il livello apicale (rispettivamente di «vice questore aggiunto» e di «vice questore forestale») in ruolo aperto (cui hanno accesso tutti i funzionari) dopo cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo; per la Polizia penitenziaria, invece, è prevista la promozione al livello equivalente (di «commissario coordinatore»), attraverso uno «scrutinio per merito comparativo» a ruolo chiuso, dopo una permanenza, nelle rispettive qualifiche, superiore rispetto alla permanenza richiesta nelle altre due Forze di polizia;

in tale sperequato panorama normativo nasce la necessità di adeguare l'inquadramento e lo sviluppo di carriera dei funzionari della Polizia penitenziaria a quello delle altre due Forze di polizia ad ordinamento civile;

impegna il Governo:

ad operare la parificazione di qualifiche e di progressione in carriera descritta in premessa, in favore dei funzionari della Polizia penitenziaria.

G/3074/2/2

DI GIOVAN PAOLO

Il Senato premesso che,

nell'ambito del passaggio della Sanità penitenziaria al SSN (DPCM 1/4/2008-Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria *allegato C*) vi sono particolari disposizioni volte al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e delle Case di Cura e Custodia;

le linee guida previste nel suddetto allegato, affermano che la programmazione complessiva della gestione sanitaria è rimessa alle Regioni e che queste sono chiamate ad affrontare i problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali;

ad oggi si rileva disomogeneità e parziale recepimento o non recepimento fattuale da parte delle regioni delle disposizioni contenute nell'allegato C (Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari – OPG – e nelle case di cura e custodia) che fanno riscontro ad un degrado umano, sociale e materiale dei suddetti OPG, come testimoniato da innumerevoli inchieste giornalistiche e fonti istituzionali (Commissione d'inchiesta Senato);

impegna il Governo:

ad adottare un nuovo cronoprogramma che fissi la data ultima entro il quale le Regioni devono dare attuazione all'allegato C del DPCM 1/4/2008 prevedendo sanzioni finanziarie verso le amministrazioni regionali che non abbiano ottemperato agli impegni nei tempi previsti.

G/3074/3/2

DI GIOVAN PAOLO

Il Senato premesso che,

nell'ambito del passaggio della Sanità penitenziaria al SSN (DPCM 1/4/2008-Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria) vi è un allegato A contenente le linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;

ad oggi si rileva una certa disomogeneità e un parziale recepimento da parte delle regioni delle disposizioni contenute nell'allegato A,

impegna il Governo:

ad adottare un nuovo cronoprogramma che fissi la data ultima entro cui le Regioni devono dare attuazione all'allegato A del DPCM 1/4/2008 prevedendo sanzioni finanziarie verso le amministrazioni regionali che non abbiano ottemperato agli impegni nei tempi previsti.

Art. 1.

1.1

MAZZATORTA, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

1.2

LI GOTTI

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica al codice penale in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 49-bis. – (*Tenuità dell'offesa*) – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno''».

1.3

LI GOTTI

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica al codice penale in materia di messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 168-bis. – (*Sospensione del processo con messa alla prova*) – Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di due volte.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede''».

1.5

LI GOTTI

All'articolopremettere il seguente:

«01. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 374-bis è inserito il seguente:

"Art. 374-ter. – (*Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato*) – Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifici o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione»;

b) all'articolo 383, dopo le parole: «preveduti dagli articoli» è inserita la seguente: «374-ter.».

1.7

PALMA, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, BALBONI, ALLEGRINI, BENEDETTI VALENTINI, CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***Art. 1.***(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto e di fermo)*

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «il relativo verbale» sono aggiunte le seguenti: «, anche per via telematica»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi di arresto obbligatorio in flagranza e di fermo di indiziato di delitto, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Fuori dalle ipotesi indicate nel comma 4, il pubblico ministero che riceve la notizia dell'arresto dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. Tuttavia, il pubblico ministero, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità dell'arrestato, può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto è stato eseguito o, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

4-*ter*. Nei casi in cui i provvedimenti di cui ai commi 4 e 4-*bis* sono stati adottati per mezzo di comunicazione orale, a questa deve seguire decreto motivato trasmesso anche per via telematica».

d) il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 558 del codice di procedura penale, al comma 2, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4 e 4-*bis*».

1.800

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono sopresse le parole: "e i testimoni";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";

c) il comma 2 il comma 4 sono sostituiti dal seguente:

"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in

stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.'';

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.'';

f) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

''7. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violati, indicando le pene edittali previste dagli stessi.

8. Subito dopo la contestazione il giudice chiede all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.

9. Se l'imputato ammette i fatti addebitati ed il difensore nulla ha da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena o la remissione in libertà, dispone che l'imputato sia condotto alla casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed il servizio tossicodipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia affidato agli arresti domiciliari, presso una determinata comunità terapeutica.

10. Se ritiene, invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo stato, sentenza di condanna il giudice procede a norma dei commi successivi.

11. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore il giudice dispone sulla libertà personale secondo quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5 e 6.

12. Con il provvedimento che dispone sulla libertà personale il giudice ordina anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti compaiano, senza ulteriore avviso dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello stesso modo procede se l'imputato o il suo difensore contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non appaia al giudice la più corretta.

13. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno successivo all'arresto.

14. La parte lesa non presente alla convalida i verbalizzanti non presenti ed i testimoni sono citati a cura del pubblico ministero o della difesa.

15. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida.

16. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma dell'articolo 559».

Conseguentemente, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) Al comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 123" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito" inserire le seguenti: "salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio";

b) al comma 1, lettera *b*), capoverso "Art. 123-bis" sostituire le parole "Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice", con le seguenti: "nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis del codice"».

1.4

LI GOTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità*) – 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, di residenza anagrafica, di domicilio, di dimora e di lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare per la notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.

2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.

3. Le notificazioni eseguite nei modi di cui ai commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore».

1.6

LI GOTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 558, commi 4 e 4-bis"».

1.8

FLERES, CASTIGLIONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, alla lettera a) preporre le seguenti:

«0a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i testimoni";

01a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";

02a) il comma 2 e il comma 4 sono sostituiti dal seguente:

"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto."».

Conseguentemente, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 123" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito" inserire le seguenti: "salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio";

2) Al comma 1 lettera *b*), capoverso "Art. 123-bis", sostituire le parole: "Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice", con le seguenti: "Nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del codice".

1.10

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera a), nel comma «4»,, sostituire le parole: «lo può presentare», con le seguenti: «lo presenta».

1.11

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera a), nel comma «4»,, dopo le parole: «per la convalida e il contestuale giudizio» inserire le seguenti: «nella stessa giornata in cui la misura precautelare è stata eseguita. Il Presidente del Tribunale dispone le misure organizzative idonee ad assicurare le udienze di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo con soluzione di continuità senza alcuna interruzione, eccezione e deroga nelle giornate festive».

1.12

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera a), nel comma «4»,, sostituire le parole: «quarantotto ore», con le seguenti: «ventiquattro ore».

1.13

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), nel comma «4» dopo le parole: «entro quarantotto ore dall'arresto.» inserire le seguenti: «In tal caso, il termine di trasmissione del verbale di cui all'articolo 386, comma 3, è ridotto a dodici ore».

1.14

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera a), nel comma «4», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Se il giudice non è in udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, in ogni caso entro le successive ventiquattro ore».

1.15

SALTAMARTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.16

SALTAMARTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.17

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

''4-bis. L'arrestato o il fermato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto o il fermo, salvo che il pubblico ministero disponga, con decreto motivato, che l'arrestato o il fermato venga condotto nella casa circondariale dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, per la mancanza o indisponibilità delle camere di sicurezza, per motivi di salute della persona arrestata o fermata, se possa derivare grave pregiudizio per le indagini o quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto o il fermo rappresentino la pericolosità della persona o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.

4-ter. Nei casi in cui l'arrestato o il fermato non sia stato mai condannato in via definitiva per uno o più delitti non colposi, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante custodia in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. Il pubblico ministero può sempre disporre la custodia nei luoghi

sopra indicati. Quando sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, che l'arrestato o il fermato sia custodito presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto o il fermo, salvo che non ricorrano le condizioni indicate dal comma precedente'».

Conseguentemente sopprimere all'articolo 2, comma 1, la lettera b).

1.18

CALIENDO, PALMA, ALBERTI CASELLATI, BALBONI, ALLEGRINI, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, il pubblico ministero che riceve la notizia dell'arresto dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, ovvero quando vengano rappresentate specifiche ragioni che non consentono il trasferimento o la permanenza presso i predetti luoghi, l'arrestato resta in custodia degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che l'hanno avuto in consegna. Tuttavia, il pubblico ministero, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità dell'arrestato, o per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità, può disporre, con decreto motivato, che questo venga condotto nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto è stato eseguito o, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale''».

1.19

CARUSO, ALLEGRINI

Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità. Nel caso in cui gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse,

il pubblico ministero dispone che l'arrestato venga condotto senz'altro nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 123-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ivi richiamato, è sostituito dal seguente:

«Art. 123-bis. L'arrestato è custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza ovvero presso altro luogo a ciò espressamente deputato nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, salvo che sia diversamente disposto ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 558 del codice.».

1.20

FLERES, CASTIGLIONE

Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 4-bis, ivi richiamato con il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale vicina, salvo che il P.M. non lo disponga, con decreto motivato, per la assoluta mancanza o assoluta indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità motivate».

1.21

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale. Qualora la custodia non possa essere effettuata dalle forze di polizia per mancanza di adeguate strutture o per motivi di salute o di pericolosità, l'arrestato verrà detenuto agli arresti domiciliari o presso strutture sanitarie, sotto la diretta sorveglianza degli agenti».

1.22

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, sopprimere le seguenti parole: «mancanza o».

1.23

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, sostituire le parole: «, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità» con le seguenti parole: «o per ragioni di sicurezza».

1.24

SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, dopo le parole: «per motivi di salute della persona arrestata» inserire le seguenti: «ovvero nei casi in cui la custodia debba essere svolta dagli stessi agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto, pregiudicando la continuità dei servizi di controllo del territorio e per altre specifiche ragioni di efficacia del servizio di polizia».

1.25

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, dopo le parole: «per altre specifiche ragioni di necessità» aggiungere le seguenti: «o di sicurezza, anche dell'arrestato».

1.26

CARUSO, ALLEGRINI

Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il condannato è raggiunto da una misura cautelare in carcere, la previsione di cui sopra non si applica, o ne è sospesa

l'applicabilità, e l'esecuzione della pena prosegue in carcere, per tutto il tempo in cui la misura cautelare ha efficacia.».

1.27

LI GOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 7 è infine aggiunto il seguente periodo: "In tale caso, il giudice può disporre la traduzione dell'imputato presso la casa circondariale o mandamentale"».

1.28

BERSELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis*. L'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 275-*bis*. – Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».

1.29

CENTARO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Al comma 4 dell'articolo 386 del codice di procedura penale le parole da: "mediante la conduzione" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 558"».

1.30

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 715, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: "vi è", sono inserite le seguenti: "concreto"».

1.31

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 716 del codice di procedura penale, nel comma 2, le parole da: "di grazia", fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "della giustizia e il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della medesima corte di appello, mediante la trasmissione del relativo verbale. Il procuratore generale può esercitare i poteri previsti dall'articolo 386, comma 2, del codice di procedura penale e dall'articolo 389, comma 1, del medesimo codice."».

1.32

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 716, comma 3, del codice di procedura penale, le parole da: "entro novantasei", fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "o un magistrato della corte da lui delegato secondo le tabelle vigenti nell'ufficio, entro quarantotto ore dall'arresto, su richiesta del procuratore generale convalida l'arresto con ordinanza e dispone l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro della giustizia."».

1.0.1

LI GOTTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: "sentenza contumaciale" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato";

b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 190-bis. – (Requisiti della prova in casi particolari) – 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis.";

c) all'articolo 349:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis";

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Quando procede alla identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. La polizia giudiziaria può, ove necessario, accompagnare l'imputato nei propri uffici ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente occorrente ad effettuare la notifica.

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero precedenti.”;

d) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, lettera d), le parole: ”sarà giudicato in contumacia” sono sostituite dalle seguenti: ”si procederà in sua assenza”;

e) l’articolo 420-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 420-ter. - (*Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore*) – 1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d’ufficio, dispone il rinvio dell’udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d’ufficio, dispone il rinvio dell’udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l’ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all’imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l’avviso si intende notificato all’imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell’udienza fissando con ordinanza la relativa data; l’ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) l’imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l’impedimento;

c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l’impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell’articolo 102;

d) l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.”;

f) all'articolo 420-*quater*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assenza o allontanamento volontario dell'imputato";

2) al comma 1, le parole: "ne dichiara la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "ordina procedersi in assenza";

3) al comma 2, le parole: "in sua contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "in sua assenza";

4) al comma 3, le parole: "che ha dichiarato la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza";

5) al comma 4, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza";

6) al comma 7, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza" e le parole: "contumace o" sono soppresse;

7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-*bis*. Le disposizioni degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

7-*ter*. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.";

g) l'articolo 420-*quinquies* è abrogato;

h) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:

"Art. 484-*bis*. - (*Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo*) – 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-ter. - (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli awisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di awiso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 484-*quater*. - (*Assenza o allontanamento volontario dell'imputato*) - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-*bis*, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-*bis*; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-*quinquies*. - (*Assenza dell'imputato in casi particolari*) - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-*bis*, comma 8.”;

i) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:

”Art. 490. - (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.”;

l) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:

”Art. 493-*bis*. - (*Mutamento della persona fisica del giudice*) - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-*bis* e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.”;

m) all'articolo 495, comma 4-*bis*, le parole: ”, con il consenso dell'altra parte,” sono soppresse;

n) all'articolo 511:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”2-*bis*. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice di-

verso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.'';

o) all'articolo 513, comma 1, le parole: ''contumace o'' sono soppresse;

p) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole: ''contumace o'' sono soppresse;

q) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: ''contumace'' è sostituita dalla seguente: ''assente'';

r) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.'';

s) il comma 2-*bis* dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-*bis* sono abrogati».

1.0.2

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) al numero 1) le parole: ''tre mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque giorni'';

2) al numero 2) le parole: ''sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre mesi'';

3) al numero 3) le parole: ''un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''sei mesi'';

b) alla lettera b):

1) al numero 1) le parole: ''sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre mesi'';

2) al numero 2) le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

3) al numero 3) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";

4) il numero 3-*bis*) è sostituito dal seguente:

"3-*bis*) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi;";

c) alla lettera *b-bis*):

1) al numero 1) le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

2) al numero 2) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";

3) al numero 3) le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentacinque giorni";

d) alla lettera *c*):

1) al numero 1) le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentacinque giorni";

2) al numero 2) le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

3) al numero 3) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi".

2. All'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*) le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";

b) alla lettera *b*) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

c) alla lettera *c*) le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 1-*ter*.

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al condannato a pena detentiva è concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ciascun semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. La concessione del beneficio può essere rifiutata per il singolo semestre di pena scontata nel caso in cui risulta, da relazione motivata del direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto, che il condannato medesimo, durante lo stesso semestre, non ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide in camera di consiglio con la presenza delle parti''».

1.0.3

LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-*quinquies* sono inseriti i seguenti: ''Art. 420-*sexies*. - (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*) - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tal fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, la previsione di cui alla presente lettera deve essere espressa, a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

Art. 420-septies. – (Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento) – 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-sexies il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinaria, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi

e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento dilazionato delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

Art. 420-*octies*. – (*Esito della prova. Revoca*) – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. La sospensione del processo con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta.»;

b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:

''Art. 491-*bis*. – (*Sospensione del processo con messa alla prova*) – 1. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto in udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-*sexies*, 420-*septies* e 420-*octies*.'';

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

''Art. 657-*bis*. – (*Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca*) – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 75 euro di multa o ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore''».

1.0.4

MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 447 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. La richiesta di applicazione della pena può essere altresì presentata nel corso dell'udienza di cui all'articolo 391. Sulla richiesta il giudice decide nella medesima udienza, dopo avere effettuato la convalida, acquisito, anche senza formalità, il consenso o il dissenso del pubblico ministero''.

2. All'articolo 448, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo la parola: ''preliminare'', sono inserite le seguenti: '', nell'udienza di cui all'articolo 391''.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge''».

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche all'articolo 558 del codice di procedura penale in materia di custodia dell'arrestato e giudizio di convalida».

1.0.5

MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al codice di procedura penale
in materia di giudizio direttissimo)*

1. All'articolo 449, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: ''del dibattimento'' sono sostituite dalle seguenti: ''per le indagini preliminari''.

2. All'articolo 450, comma 4, del codice di procedura penale, le parole: "previsto dall'" sono sostituite dalle seguenti: "contenente gli atti e la documentazione di cui all'".

3. All'articolo 451 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "degli articoli 470 e seguenti" sono sostituite con le seguenti: "previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 421-*bis* e 422";

b) al comma 3, le parole: "nel dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: "in udienza";

c) al comma 6, la parola: "dibattimento" è sostituita con la seguente: "giudizio".

4. All'articolo 452, al comma 2, le parole: "prima che sia dichiarato aperto il dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: ", immediatamente dopo la convalida dell'arresto,".

5. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 8 le parole: "giudice del dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: "giudice per le indagini preliminari";

b) al comma 7, la parola: "dibattimento" è sostituita dalla seguente: "giudizio"».

6. Le norme di cui ai commi da 1 a 5 si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche all'articolo 558 del codice di procedura penale in materia di custodia dell'arrestato e giudizio di convalida».

1.0.6

FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di de-

tenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché quando si deve assumere, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.».

1.0.7

LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Integrazione alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in tema di messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, è inserito il seguente:

''Art. 191-bis. - *(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)* – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, per la predisposizione di un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su di esso il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulle sue capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».

1.0.8

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di concerto tra i Ministri, della giustizia, dell'interno, dell'economia, sono definite le caratteristiche tecniche di idoneità delle camere di sicurezza, tenuto conto altresì dei principi di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo».

Art. 2.

2.1

MAZZATORTA, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

2.2

PALMA, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, BALBONI, ALLEGRI, CENTARO,
BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di udienza di convalida e di interrogatorio)

1. L'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

''Art. 123. - *(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto)* - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonché dagli articoli 449, comma 1, e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sè».

2.3

FLERES, CASTIGLIONE

Al comma 1, lettera a), sostituire l'articolo 123 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 123. - *(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto)* - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonché dagli articolo 449, comma 1, e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito, e in ogni caso presso l'ufficio del giudice, la casa circondariale o gli uffici della pubblica sicurezza. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice, con decreto motivato, può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sè».

2.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123» sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) nel comma 1, dopo le parole: "nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito" inserire le seguenti: "salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio"»;

al comma 1 lettera b), capoverso «Art. 123-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice», con le seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del codice».

2.5

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel caso in cui il fermato sia ristretto in altra struttura, per l'udienza di convalida viene tradotto di nuovo presso la sede delle forze di polizia che hanno effettuato l'arresto».

2.6

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, sostituire le parole: «motivi di necessità o» con le seguenti: «motivi di necessità e».

2.7

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, dopo le parole: «eccezionali motivi di necessità o di urgenza» inserire le seguenti: «, ovvero altre gravi e straordinarie ragioni di servizio».

2.8

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, dopo le parole: «per la comparizione», inserire la seguente: «direttamente».

2.9

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, all'ultimo periodo dopo le parole: «davanti a sé», inserire le seguenti: «per l'immediata decisione sulla convalida».

2.10

LI GOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Procuratore Capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558».

2.12

CASSON, DE SENA, GALPERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.13

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:

«Art. 123-bis. – (Custodia dell'arrestato) – 1. Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice, la custodia dell'arrestato è deferita dal pubblico ministero, nell'ordine, ai seguenti soggetti:

a) al questore territorialmente competente nel luogo dove l'arresto è avvenuto, affinché individui tra le camere di sicurezza del circondario quella in cui operare il trattenimento fino all'udienza di convalida;

b) al direttore della casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito;

c) al direttore di altra casa circondariale ubicata nella medesima regione.

2. Nel caso in cui il destinatario della richiesta, di cui al comma 1, rappresenti per iscritto l'impossibilità di darvi corso, per il superamento dei parametri minimi di capienza dettati dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, resa il 16 luglio 2009 sul ricorso n. 22635/03, il pubblico ministero procede ad individuare un nuovo responsabile della custodia, secondo l'ordine sequenziale indicato al medesimo comma 1.

3. Prima di assumere le determinazioni di cui al comma 1, il pubblico ministero ascolta anche oralmente gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo, in ordine all'esistenza di motivi di incompatibilità della persona arrestata o fermata con la permanenza nelle camere di sicurezza».

2.14

FLERES, CASTIGLIONE

Al comma 1, lettera b), sostituire l'articolo 123-bis ivi richiamato con il seguente:

«Art.123-bis. – (*Custodia dell'arrestato*) – 1. Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arresto venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale vicina, quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino e motivino la grave pericolosità della persona arrestata».

2.15

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nei casi previsti dell'articolo 558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto ovvero, qualora non ne risulti la pericolosità e su disposizione del pubblico ministero, presso taluno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del

codice. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità e l'incompatibilità della persona arrestata con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse».

2.16

MARITATI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo dispongono che l'arrestato o il fermato sia custodito presso taluno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice e ne danno contestualmente notizia al pubblico ministero. Con decreto motivato, il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato di cui risulti la pericolosità venga custodito in taluna delle camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto o il fermo, ovvero nella casa circondariale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, ove sussistano l'incompatibilità della persona arrestata o fermata, anche per motivi di salute, con la permanenza nelle camere di sicurezza, ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse».

2.17

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei casi previsti dall'articolo 558 del codice, il pubblico ministero, informato tempestivamente dell'arresto dagli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno eseguito, dispone che l'arrestato sia custodito in taluno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice. Qualora sussista la pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero ne dispone con decreto motivato la custodia presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto ovvero, qualora sussistano l'incompatibilità della persona arrestata con la permanenza nelle camere di sicurezza o altre ragioni che ne impediscano l'utilizzo, presso la casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito o presso altra casa circondariale».

2.31

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice», con le seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del codice».

2.18

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 123-bis, nel comma 1, dopo le parole: «presso le camere di sicurezza» inserire le seguenti parole: «degli uffici di polizia dislocati sul territorio».

2.19

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 123-bis, nel comma 1, dopo le parole: «presso le camere di sicurezza» aggiungere le seguenti parole: «degli uffici di polizia nazionale e locale dislocati sul territorio».

2.20

LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 123-bis, nel comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Si applicano, in ogni caso, l'articolo 104 del codice e l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

2.21

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis, nel comma 1», sostituire le parole: «venga condotto» con le seguenti: «sia custodito».

2.22

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», nel comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «anche quando» con le seguenti: «nel solo caso in cui».

2.23

SPADONI URBANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse».

2.24

CASSON

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La procura della Repubblica competente per territorio provvede periodicamente alla verifica degli *standard* di sicurezza, salubrità, rispetto della *privacy* ed abitabilità delle camere di sicurezza analoghi a quelli imposti agli istituti penitenziari. La verifica deve riguardare anche le modalità di detenzione di persone di sesso diverso, quando la detenzione è contestuale ed esiste una sola camera di sicurezza. Sulla base di tali verifiche la procura della Repubblica competente per territorio ne autorizza l'impiego per la custodia prevista dal comma 1 del presente articolo».

2.27

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 138 è inserito il seguente.

«Art. 138-bis. - (*Frequenza delle udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo*) – Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo si svolgono dal lunedì alla domenica».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014";

b) al quarto periodo, le parole: "secondo le vigenti disposizioni contrattuali", sono sostituite dalle seguenti: "e in deroga ad ogni limite temporale previsto dalla contrattazione collettiva il Ministero della giustizia provvede all'organizzazione di appositi corsi di riqualificazione del personale collocato negli uffici giudiziari in attuazione del presente comma».

2.28

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 138 è inserito il seguente:

"Art. 138-bis. - (*Frequenza delle udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo*) – Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo si svolgono dal lunedì alla domenica"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Mediante gli strumenti di cui al comma 124, il Ministero della giustizia previa intesa con le regioni e gli enti locali può altresì definire le modalità con le quali attivare procedure di mobilità e comando destinate al personale delle Amministrazioni delle Regioni e degli enti locali"».

2.29

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 138 è inserito il seguente.

"Art. 138-bis. - (*Udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo nei casi di cui all'articolo 558 del codice*) – 1. Le udienze per la celebra-

zione del giudizio direttissimo, nei casi di cui all'articolo 558 del codice, si svolgono dal lunedì alla domenica.

2. Nelle udienze di cui al comma 1, le funzioni di ausiliario, ufficiale giudiziario e cancelliere in casi eccezionali ed urgenti possono essere svolte, su disposizione del Presidente del Tribunale, da ufficiali di polizia giudiziaria»».

2.30

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 138 è inserito il seguente:

«Art. 138-bis. - (*Frequenza delle udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo*). – 1. Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo si svolgono dal lunedì alla domenica».

2.11

DI GIOVAN PAOLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) Qualora la persona in stato di detenzione necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico del soggetto spetta al Servizio Sanitario Nazionale come previsto da DPCM 1/4/2008».

2.25

CENTARO

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dell'articolo 123-bis le parole: «1 e 2 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «558 del codice e 123, 123-bis, del presente decreto».

2.26

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le spese necessarie all'assunzione di 1500 unità di personale delle forze di polizia».

2.0.1

MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata l'assunzione di 1500 unità di personale delle forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo a decorrere dal 1° giugno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

3. Fermo restando il limite di cui al comma 2, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

4. Per le finalità di cui al comma 2, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 2, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 3.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati re-

golamentati alla data di entrata di vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.2

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di «affettività in carcere»

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Per ciascun colloquio ordinario non effettuato è concesso ai detenuti e agli internati un colloquio telefonico aggiuntivo, con le persone autorizzate, della durata di quindici minuti. La telefonata può essere effettuata con costo a carico del destinatario";

b) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi";

c) alla rubrica dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e diritto all'affettività";

d) all'articolo 30, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza";

e) all'articolo 30-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni semestre di carcerazione per coltivare specificatamente interessi affettivi"».

2.0.3

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 volte a consentire incontri tra i detenuti e gli internati conduttori di cani con il loro animale)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Sono altresì consentiti e favoriti incontri tra i detenuti e gli internati conduttori di cani registrati presso l'anagrafe canina e il loro animale secondo modalità stabilite dalla direzione della struttura penitenziaria. La possibilità si estende anche al cane registrato all'anagrafe canina a nome del coniuge o convivente. Il tempo che trascorre tra la richiesta del detenuto/internato e l'incontro con l'animale non deve superare il mese. Tali incontri non sono alternativi a quelli con i propri congiunti".

2.0.4

CASSON, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma primo, dopo la lettera *l-bis*) è aggiunta, in fine, la seguente:

''*l-bis*) il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario.»;

b) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

”Art. 67-bis.

(Visite alle camere di sicurezza)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza'».

2.0.5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite alle camere di sicurezza)

1. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

”Art. 67-bis.

(Visite alle camere di sicurezza)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza'».

2.0.6

MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite alle camere di sicurezza)

1. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

”Art. 67-bis.

(Visite alle camere di sicurezza)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza”».

2.0.7

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma primo, dopo la lettera *l-bis*) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

”*l-ter*) il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;

l-quater) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”».

2.0.8

LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di assenza dell'imputato che non sia persona fisica)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,";

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"Art. 41.

(Assenza dell'ente)

1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza"».

2.0.9

LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per il caso di assenza dell'imputato)

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'im-

putato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa''».

Art. 3.

3.1

MAZZATORTA, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

3.2

CARUSO, ALLEGRINI

Sopprimere l'articolo.

3.3

FLERES, CASTIGLIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199)

1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: ''1. La pena detentiva non superiore a 12 mesi, anche se costituente parte residua della maggiore pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio'';

b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

''1-bis. La pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggiore pena è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, salvo che il soggetto si trovi nelle condizioni di cui al successivo comma 2.'';

c) all'articolo 1, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva non è superiore a 12 mesi, il pubblico ministero emette decreto di sospensione; quando la pena detentiva da eseguire non è superiore ai 18 mesi il pubblico ministero trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio"».

3.4

MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Alla legge 26 novembre 2010 n. 199, dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

«Art. 1-bis. "Esecuzione condizionata della pena detentiva presso il domicilio"».

1. Con il provvedimento che dispone l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva nel limite massimo di cui all'articolo 1 è disposta per il periodo corrispondente alla pena la prestazione del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato.

2. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività lavorative non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato per un periodo corrispondente alla esecuzione della pena detentiva presso il domicilio. I soggetti utilizzatori devono porre in essere idonee forme assicurative contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività lavorative di utilità collettiva nonché per responsabilità civile verso terzi.

3. L'attività lavorativa viene svolta nell'ambito del comune dove la persona detenuta ha la residenza o la dimora abituale oppure, ove non sia possibile individuare la residenza o la dimora abituale, nel comune della casa circondariale e comporta la prestazione di lavoro per almeno sei ore giornaliere.

4. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso della persona detenuta. La mancanza del consenso rende inapplicabile il beneficio dell'esecuzione domiciliare la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

5. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica

utilità di cui al comma 1 e 2 e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della giustizia».

3.5

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Sostituire e l'articolo con il seguente:

«Art. 3 - (Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354) - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 è sostituito dal seguente:

''1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. A tal fine il Tribunale di sorveglianza può disporre l'applicazione dei mezzi e degli strumenti di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis''».

3.9

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «e nel comma 1» con le seguenti: «e nei commi 1, 3 e 4».

3.6

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel comma 1» con le seguenti: «nei commi 1, 3 e 4».

3.7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire le parole: «nel comma 1» con le seguenti: «nei commi 1, 3 e 4».

3.8

CARUSO, ALLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel comma 1» con le seguenti: «nei commi 1, 3 e 4».

3.10

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1 sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sei».

3.11

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1 sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «tredici».

3.12

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1 sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quattordici».

3.13

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1 sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici».

3.14

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, le parole da: "Fino alla completa attuazione" fino a: "2013," sono soppresse».

3.15

MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche se costituente parte residua di maggior pena».

3.16

MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: e le parole "o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio" sono sostituite con le seguenti: "previa valutazione della pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria desunta dai suoi precedenti penali"».

3.17

MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: e le parole "o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio" sono sostituite con le seguenti: "a condizione che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva"».

3.18

MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: e le parole "o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio" sono sostituite con le seguenti: "a condizione che abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva"».

3.19

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo la parola: "domicilio.", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il magistrato di sorveglianza provvede immediatamente sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti"».

3.20

BELISARIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ai soggetti condannati per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, nonché ai i soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;»

3.21

LI GOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ai soggetti condannati a cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

3.22

LI GOTTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro quindici giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere il beneficio di cui al comma 1. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

3-bis. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma precedente ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il magistrato di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza».

«1-ter. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, al comma 4 le parole "«a dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi"».

3.23

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel comma 6, ultimo periodo, le parole: "trasmette relazione trimestrale e conclusiva"» sono sostituite dalle seguenti: «e trasmette relazione conclusiva, nonché relazione semestrale se la misura ha durata maggiore».

3.24

CARUSO, ALLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 della Legge 26 novembre 2010, n. 199 ivi richiamata, sostituire le parole "di sostegno e di controllo." con le seguenti: "di sostegno e di controllo, con facoltà da parte del medesimo di avvalersi, per tale secondo incumbente, di personale appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria."».

3.25

MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5 della legge 26 novembre 2010, n. 199, inserire dopo le parole "condannati in esecuzione penale esterna" le seguenti parole " e in merito al numero e alla tipologia dei detenuti a cui si applica il beneficio straordinario dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva"».

3.26

SERRA, D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinati alle spese di mantenimento e ammodernamento delle camere di sicurezza, al personale delle forze di polizia destinato ai conseguenti controlli presso le camere di sicurezza per gli arrestati o il domicilio per i soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare, nonché per l'assunzione di nuovo personale delle forze di polizia».

3.0.1

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato)

1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, ovvero per applicare la disciplina del reato continuato”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 730 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

”1-bis. L'imputato, il condannato o il pubblico ministero possono richiedere, tramite il Ministero della giustizia, con le forme previste dal comma 1, il riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato”.

3.0.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina della recidiva)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 69, al comma quarto, le parole ”dall'articolo 99 quarto comma, nonché” sono soppresse;

b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 99, comma quarto, le parole ”l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi” sono sostituite dalle seguenti: ”la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi”.

2. All'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale, la lettera c) è soppressa.

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 30-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 47-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;

c) il comma 1.1 è abrogato;

d) al comma 01-*bis*, ultimo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;

e) all'articolo 50-*bis*, le parole «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero» sono soppresse.

f) all'articolo 58-*quater*, il comma 7-*bis* è abrogato».

3.0.3

LUSI, CASSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 3-*bis*.

(Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione)

1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dallo luglio 1988.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi 6 e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.

4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 315 del medesimo codice.

5. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per gli anni 2011-2012, cui si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. All'art. 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti "0,20 per cento".

3.0.4

MARITATI, Ignazio MARINO, CASSON

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale e dell'Amministrazione penitenziaria)

1. Al fine di garantire certezza e compiutezza al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, il termine per il completamento degli interventi previsti dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, è fissato al 1° febbraio 2013.

2. Entro il termine di cui al comma 1, in ciascuna regione deve essere concluso uno specifico accordo tra l'Amministrazione penitenziaria e la regione, con il quale:

a) sono individuate una o più strutture sanitarie, tra quelle in possesso dei requisiti minimi per le strutture residenziali psichiatriche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, da destinare alla sostituzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di riferimento della regione;

b) sono definite le rispettive competenze nella gestione delle strutture sanitarie sostitutive di cui alla lettera *a)*, individuando le funzioni proprie del Servizio sanitario regionale e le funzioni di competenza dell'Amministrazione penitenziaria;

c) sono istituiti presidi di sicurezza e vigilanza, ubicati lungo il perimetro delle strutture sanitarie sostitutive di cui alla lettera a), o comunque all'esterno dei reparti in cui le stesse si articolano.

3. Entro il 31 marzo 2013 gli istituti penitenziari già sede di ospedale psichiatrico giudiziario sono definitivamente chiusi o, in alternativa, riconvertiti ad altra funzione penitenziaria.

4. A seguito della eventuale chiusura di cui al comma 3, i beni immobili degli ex ospedali psichiatrici sono venduti, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I proventi delle vendite sono utilizzati per la realizzazione di strutture territoriali residenziali e di centri diurni con attività riabilitative, destinati ai malati mentali. A tale fine, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i proventi delle vendite sono ripartiti tra le regioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri della salute e della giustizia.

5. Alle disposizioni recate dal comma 2 si conformano anche le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in armonia con i rispettivi statuti e le correlate norme di attuazione.

6. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2. In caso di mancato rispetto, in una o più regioni, del termine previsto dal comma 2, il Governo provvede in via sostitutiva, in conformità all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.5

MAZZATORTA, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 26 novembre 2010 n. 199, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

''Art. 1-bis. (*Esecuzione condizionata della pena detentiva presso il domicilio*).

1. Con il provvedimento che dispone l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva nel limite massimo di cui all'articolo 1 è disposta per il periodo corrispondente alla pena la prestazione del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato.

2. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività lavorative non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato per un periodo corrispondente alla esecuzione della pena detentiva presso il domicilio. I soggetti utilizzatori devono porre in essere idonee forme assicurative contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività lavorative di utilità collettiva nonché per responsabilità civile verso terzi.

3. L'attività lavorativa viene svolta nell'ambito del comune dove la persona detenuta ha la residenza o la dimora abituale oppure, ove non sia possibile individuare la residenza o la dimora abituale, nel comune della casa circondariale e comporta la prestazione di lavoro per almeno sei ore giornaliere.

4. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso della persona detenuta. La mancanza del consenso rende inapplicabile il beneficio dell'esecuzione domiciliare la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

5. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 1 e 2 e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a del Ministero della giustizia''».

3.0.6

FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. La valutazione della positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle varie opportunità trattamentali o lavorative, di studio e di lettura organizzate dalla Direzione del carcere, nonché del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e con la comunità esterna, è formulata dal gruppo di osservazione di cui all'articolo 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230''.

2. All'articolo 103 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230, il comma 2 è abrogato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì a tutti i condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i quali, alla data dell'entrata in vigore della legge medesima, sussistano i presupposti per la liberazione anticipata».

3.0.7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato)

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 484-bis. – *(Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo).* – 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il di-

battimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-ter. – (*Assenza o allontanamento volontario dell'imputato*).
– 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

3. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

4. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

6. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-quater. – (*Assenza dell'imputato in casi particolari*). – 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8».

2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 490. – (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*). – 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento

coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame».

3. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238 e delle prove assunte in assenza dell'imputato.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto».

4. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.

5. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse.

6. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente».

7. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».

8. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura penale sono abrogati.

3.0.8

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale")

1. Al titolo 1 del capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 47-*septies* – (*Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale*).

– 1. I detenuti che abbiano espiato almeno metà della pena e che abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, sono ammessi a loro richiesta a sottoscrivere un patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, di seguito denominato "patto" che permette loro di espiare all'esterno del carcere la parte finale della condanna.

2. Il patto può essere concesso ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione di metà della pena e sempre che abbiano un residuo di pena non superiore a due anni.

3. I condannati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, sono ammessi al patto solo se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

4. L'ammissione al patto è disposta quando il soggetto dimostri di avere un luogo in cui dimorare: la sua abitazione, un altro luogo di privata dimora, ovvero un luogo di cura, assistenza o accoglienza, nonché dimostri di avere un lavoro o risorse sufficienti per affrontare la ricerca di un lavoro nei primi sei mesi di durata del patto. Qualora il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare in carcere negli ultimi mesi precedenti la stipula del patto per procurarsi tali risorse, gli enti locali o gli enti privati operanti nell'assistenza alle persone detenute sono tenuti a garantirglielo.

5. L'istanza per l'ammissione al patto è presentata al magistrato di sorveglianza il quale provvede entro trenta giorni dopo aver verificato se ricorrono le condizioni di ammissibilità relative alla pena espiata e a quella residua da espiare, nonché se ricorrono o siano comunque garantite le condizioni di cui al comma 4.

6. Il gruppo di osservazione e di trattamento operante nell'istituto penitenziario in cui l'interessato è detenuto, redige il programma individuale per il detenuto che sottoscrive il patto. Il programma deve prevedere un'attività di giustizia riparativa nel tempo libero, in particolare la partecipazione a progetti di informazione e di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, a cui le persone detenute possono contribuire con le loro

testimonianze. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69, comma 5.

7. Al patto si applica l'articolo 47, commi 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis. Il provvedimento di ammissione al patto è revocato quando il soggetto infrange le prescrizioni stabilite dal programma redatto dall'ufficio di esecuzione penale esterna e approvato dal magistrato di sorveglianza.

8. I detenuti stranieri, i quali abbiano espiato almeno metà della pena e abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, o a due anni nel caso siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in alternativa al beneficio previsto dal presente articolo, possono chiedere di rientrare nel Paese di origine indipendentemente dal reato commesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis della presente legge. Il reingresso nel territorio italiano entro i successivi cinque anni comporta la revoca del provvedimento e l'espiazione in carcere del residuo della pena.

9. La Cassa delle ammende istituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 129 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è impegnata nel finanziamento, fino a l'importo complessivo di 20.000.000 di euro, dei programmi indicati nei commi 3 e 4 del medesimo articolo 129, finalizzati all'attuazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo.»;

b) al comma 1 dell'articolo 51-bis, dopo le parole: "della detenzione domiciliare speciale" sono inserite le seguenti: "o del patto" e dopo le parole: "dell'articolo 47-quinquies" sono inserite le seguenti: "o ai commi 1,2 e 7 dell'articolo 47-septies";

c) al comma 1 dell'articolo 51-ter, dopo le parole: "di detenzione domiciliare speciale" sono inserite le seguenti: "o al patto";

d) al comma 4 dell'articolo 54, dopo le parole: "dei permessi premio," sono inserite le seguenti: "del patto,";

e) all'articolo 58-quater:

1) al comma 1, dopo le parole: "la detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: ", il patto";

2) al comma 2, dopo le parole: "dell'articolo 47-ter, comma 6," sono inserite le seguenti: "dell'articolo 47-septies, comma 6,"».

3.0.17

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-*sexies* è inserito il seguente:

''Art. 47-*septies*. - *(Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)*
- 1. Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorché la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, a sua richiesta o del difensore, al regime del patto per reinserimento e la sicurezza sociale.

2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorché la parte residua della pena sia inferiore a due anni.

3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la Cassa delle Ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive anche in cofinanziamento o in convenzione con regioni, di province e di comuni o di altri enti pubblici e privati, utili alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente ovvero per il sostegno ai condannati ed agli internati indigenti nei primi sei mesi della misura.

6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e della sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta da gruppo di osservazione e tratta-

mento dell'istituto penitenziario previsto dal Regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni previste ai commi dal 5 al 12-*bis* dell'articolo 47 della presente legge e, per quanto non diversamente stabilito, dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna; tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.

9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

11. Il patto deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.

12. Il condannato in regime di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 12 la pena residua non può essere sostituita con altra misura.”;

b) all'articolo 51-*bis* dopo le parole: ”della detenzione domiciliare speciale”, sono inserite le seguenti: ”o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale”, e dopo le parole: ”dell'articolo 47-*quinqüies*” sono inserite le seguenti: ”o dei commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-*septies*”;

c) all'articolo 51-*ter*, dopo le parole: ”di detenzione domiciliare speciale” sono inserite le seguenti: ”del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale”;

d) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: ”dei permessi premio” sono inserite le seguenti: ”del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale”;

e) all'articolo 58-*quater* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "la detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: ", il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale";

2) al comma 2, dopo le parole: "dell'articolo 47-*ter*, comma 6", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 47-*septies*, comma 10"».

3.0.9

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione dell'anagrafe digitale pubblica degli istituti di pena)

1. È istituita, presso il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'anagrafe digitale pubblica degli istituti di pena, di seguito denominata "anagrafe".

2. L'anagrafe è costituita da un archivio elettronico, aggiornato ogni sei mesi, accessibile, in forme digitali libere e aperte, da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso il sito *web* del Ministero della giustizia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, contenente, fatte salve restrizioni su dette pubblicazioni dovute a comprovate ragioni di sicurezza, le seguenti informazioni, relative ciascuna ai singoli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale:

a) bilanci e rendiconti di gestione;

b) informazioni inerenti la struttura dell'istituto, tra le quali l'anno di costruzione, eventuali successivi interventi edilizi, il numero di bracci, il numero e la volumetria delle celle per ogni braccio, il numero di posti letto per cella, la disposizione delle celle e degli impianti sanitari, nonché la descrizione degli spazi disponibili per attività ricreative o lavorative;

c) informazioni relative agli interventi di edilizia penitenziaria eventualmente effettuati o in corso, con particolare riferimento ai dati relativi alla gestione e all'esecuzione degli appalti di lavoro e di servizi, comprensivi dei compensi erogati, dei nominativi di amministratori e consulenti con l'indicazione della rispettiva funzione, nonché degli estremi dei contratti d'appalto;

d) *curriculum* e compensi dei quadri e dei dirigenti effettivamente in servizio presso l'istituto;

e) informazioni in ordine al numero e al grado degli operatori di polizia penitenziaria effettivamente in servizio presso l'istituto;

- f) informazioni in ordine al numero e alla retribuzione del personale amministrativo effettivamente in servizio presso l'istituto;
- g) informazioni relative al numero di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici, personale infermieristico effettivamente in servizio presso l'istituto;
- h) informazioni in ordine all'entità del personale distaccato e alla relativa destinazione;
- i) informazioni sul numero della popolazione ristretta presso l'istituto;
- l) descrizione in forma anonima della popolazione penitenziaria di ciascun istituto e della sua composizione indicizzata per tipologie di reato, nazionalità, permanenza residua e passata, sesso, nonché titolo di detenzione;
- m) informazioni in ordine al numero dei detenuti prosciolti in seguito all'esecuzione di provvedimenti applicativi di misure cautelari custodiali;
- n) informazioni relative al numero dei detenuti aventi diritto di voto;
- o) informazioni relative al numero e provenienza dei detenuti residenti in regioni diverse da quella ove viene scontata la pena;
- p) informazioni in ordine al numero dei detenuti ammessi al lavoro all'interno e all'esterno dell'istituto, referenze lavorative e mansioni assegnate;
- q) descrizione dei progetti e dei corsi professionali e formativi svolti nell'istituto, comprensiva delle indicazioni degli enti referenti, nonché del numero e della tipologia dei partecipanti;
- r) informazioni in ordine al numero e alla qualifica del personale volontario;
- s) informazioni relative al calcolo delle spese di sopravvitto;
- t) informazioni sui responsabili sanitari e dati relativi all'incidenza di patologie, anche di natura psichica, agli episodi di autolesionismo verificatisi nell'istituto, alle tossicodipendenze, all'incidenza di patologie tipiche o di particolare gravità o che assumano, o tendano ad assumere carattere epidemico tra la popolazione detenuta;
- u) informazioni in ordine ai tempi medi e alle modalità di esecuzione degli interventi medici, nonché al numero e alle caratteristiche dei decessi verificatisi nell'istituto;
- v) copia del regolamento penitenziario vigente presso l'istituto;
- z) informazioni generali sull'istituto.

3. L'anagrafe contiene altresì le informazioni, rese disponibili in tempo reale, relative allo stato dei procedimenti amministrativi inerenti le istanze di trasferimento o declassificazione, i reclami e le richieste formalmente rivolte dai detenuti al direttore di ciascun istituto di pena ovvero all'amministrazione penitenziaria, nonché le informazioni concernenti lo stato dei procedimenti pendenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza competente per territorio, attivati da ciascun detenuto. L'ostensione delle

informazioni di cui al periodo precedente è consentita unicamente nei confronti dei difensori e dei soggetti a tal fine indicati dal detenuto, mediante accessi riservati, registrati, autenticati e autorizzati dalle competenti autorità dell'amministrazione penitenziaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente la disciplina del funzionamento e delle modalità di accesso all'Anagrafe, nonché della conservazione dei dati personali ivi contenuti, nel rispetto di quanto previsto dal capo I del titolo I della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

3.0.10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 1-bis, lettera a), le parole: "in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga" sono soppresse;

b) all'articolo 89, il comma 5-bis è abrogato;

c) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: "la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche" sono soppresse;

2) i commi 5 e 6-ter sono abrogati.

3.0.11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di affidamento in prova al servizio sociale)

1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato».

3.0.12

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di sgravi contributivi per le cooperative sociali relativamente alla contribuzione corrisposta alle persone svantaggiate)

1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato'';

b) il comma 3-bis è abrogato.

Art.3-ter.

(Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni e di sgravi fiscali per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti)

1. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

''Art. 2. - *1.* Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ovvero persone ammesse alle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario'';

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

''Art. 3. - *1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero detenuti o internati beneficiari di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 sono concessi nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato'';

c) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

''Art. 3-bis. - *1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi che costituiscano occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, formazione pro-

fessionale e sicurezza. Gli sgravi fiscali sono concessi in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.

Art. 3-ter. – 1. Sono concessi sgravi fiscali per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcooldipendenti”;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: ”all'articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: ”agli articoli 3, 3-bis e 3-ter”;

e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

”Art. 5-bis. – 1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'Amministrazione penitenziaria o di altre imprese ed enti pubblici affidanti, possono essere accreditate presso il Ministero della giustizia e iscritte in apposito registro istituito a tale scopo.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, gli sgravi fiscali di cui all'articolo 3 sono suddivisi in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, per importi al netto dell'IVA anche superiori alle soglie comunitarie, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

4. Le cooperative sociali accreditate sono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e agli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti e l'acquisto di attrezzature.

Art. 5-ter. – 1. Le cooperative sociali e le imprese, alle quali le amministrazioni pubbliche affidano attività produttive intramurarie che costituiscano occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, beneficiano per le attività affidate di un regime IV A agevolato, nella percentuale del 4 per cento o di altra misura stabilita ai sensi delle norme vigenti, ove più favorevole”.

2. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3-quater.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di organizzazione del lavoro e di lavoro all'esterno)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la gestione o la direzione tecnica delle lavorazioni a persone fisiche e giuridiche estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono inoltre essere istituite, anche a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche, private o *no profit*, e acquistando le relative progettazioni'';

2) al comma 2, dopo le parole: ''lavorazioni penitenziarie'' sono inserite le seguenti: ''gestite direttamente o da terzi'' e, dopo le parole: ''imprese pubbliche o private'' sono inserite le seguenti: ''o *no profit*'';

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole: ''di non oltre cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''di non meno di cinque anni'';

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Il lavoro all'esterno può essere svolto sia alle dipendenze di imprese private o non profit che di enti pubblici. Può essere altresì prestato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria a per svolgere attività lavorativa negli spazi demaniali esterni al muro di cinta, negli uffici e nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria'';

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Il lavoro all'esterno deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o internato è assegnato, avvalendosi a tal fine del personale dipendente e dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna competente'';

4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

''4-bis. La disciplina del lavoro all'esterno di cui al presente articolo e la disposizione di cui all'articolo 20, diciassettesimo comma, secondo periodo, si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare corsi di istruzione e di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari''.

Art. 3-quinquies.

(Disposizioni per incentivare l'inserimento dei detenuti nelle attività lavorative intramurarie)

1. Al fine di incentivare l'inserimento lavorativo dei detenuti, il Ministro della giustizia può concedere contributi alle cooperative sociali o loro consorzi ed alle imprese private e non profit per l'attuazione di specifici progetti di formazione e inserimento lavorativo dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, condivisi con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e con la direzione dell'istituto.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi ivi previsti, nonché alle relative modalità di erogazione e di rendicontazione».

3.0.13

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alle norme in materia di immigrazione, in tema di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nei confronti dello straniero che" sono inserite le seguenti: "ne faccia richiesta e che";

b) al comma 5, dopo le parole: "anche residua, non superiore a due anni" sono aggiunte le seguenti: "e che ne faccia richiesta,"».

3.0.14

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 22 aprile 2005 n. 69, le parole da: "la polizia giudiziaria", fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "e vi è concreto pericolo di fuga, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendo la immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la medesima corte di appello. Quest'ultimo può esercitare i poteri previsti dall'articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale e dall'articolo 389, comma 1, del medesimo codice."».

3.0.15

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)

All'articolo 13 della legge 22 aprile 2005 n. 69, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

»1. Entro ventiquattro ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato secondo le tabelle vigenti nell'ufficio, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia, e con la presenza del procuratore generale. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza

in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2. Il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato per la comparizione davanti a sé.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge o in assenza di concreto pericolo di fuga, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, su richiesta del procuratore generale convalida l'arresto e provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.'».

3.0.16

CASSON

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il Corpo della Polizia penitenziaria" sono sostituite dalle seguenti: "il personale dell'amministrazione penitenziaria".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4.**4.1**

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, sostituire la parola: «contrastare» con la seguente «fronteggiare».

4.2

LI GOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «euro 57.277.063» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 250.000.000,».

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede», aggiungere le seguenti: «quanto a euro 57.277.063 per l'anno 2011» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; quanto a euro 250.000.000 per l'anno 2012 mediante le maggior entrate derivanti dal comma 2-bis.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

4.3

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture penitenziarie» aggiungere le seguenti parole: «nonché per la realizzazione di nuove strutture penitenziarie».

4.4

CARUSO, ALLEGRINI

Al comma 1 sostituire la parola: «penitenziarie» con le seguenti: «penitenziarie, eventualmente comprese, per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 123-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le ex case mandamentali di cui all'articolo 60 della legge 26 luglio 1975, n. 354 i cui immobili risultino tuttora disponibili, con concessione in uso gratuito degli stessi, anche da parte dei Comuni che ne risultano proprietari, alle articolazioni dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato dei relativi circondari, che ne assumeranno gli oneri di gestione.».

4.5

SPADONI URBANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dall'articolo 15, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.».

4.6

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il Corpo della Polizia penitenziari a" sono sostituite dalle seguenti: "il personale dell'amministrazione penitenziaria».

2-ter. Per il funzionamento delle infrastrutture penitenziarie di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione di 1500 unità di polizia penitenziaria.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quinquies. Ai fini dall'attuazione del comma *2-ter* del presente articolo a decorrere dal 1° giugno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

2-sexies. Fermo restando il limite di cui al comma *2-quinquies*, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di multiutilities, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

2-septies. Per le finalità di cui al *2-quinquies*, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma *2-quinquies*, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma *2-sexies*.

2-octies. A decorrere dalla data di cui al *2-quinquies*, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma *2-sexies*.

2-nonies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.0.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Non punibilità per irrilevanza del fatto)

1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. - *(Non punibilità per irrilevanza del fatto)*. – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno.

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: "come reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

3. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "non costituisce reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

4. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 530-bis. - *(Proscioglimento per irrilevanza del fatto)*. – 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. Allo stesso modo il giudice d'appello e la Cassazione provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale".

6. Dopo l'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 125-bis. - *(Richiesta di archiviazione per irrilevanza del fatto)*. – 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto".

7. L'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è sostituito dal seguente:

''Art. 34. - (*Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 48-*bis* del codice penale, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per essere l'imputato non punibile per la irrilevanza del fatto. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno''.

8. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *j*) è inserita la seguente:

''*f-bis*) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-*bis* del codice penale;».

4.0.2

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 163 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 163 del codice penale, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

''Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni.

Se la condanna alla reclusione o all'arresto è congiunta a pena pecuniaria, l'efficacia della sospensione è subordinata al pagamento della pena

pecuniaria inflitta, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal giudice tenuto conto delle condizioni economiche del reo.

Se la sentenza di condanna prevede esclusivamente la pena pecuniaria, non si applica la sospensione condizionale”.

Art. 4-ter. - 1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 4-bis sono destinate all'erogazione di incentivi al personale amministrativo della giustizia».

4.0.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

”Art. 168-bis. - *(Sospensione del processo con messa alla prova)*. – Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di due volte.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

Art.4-ter. - *(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)* – 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

Art. 420-*sexies*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. – 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A

tal fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, la previsione di cui alla presente lettera deve essere espressa, a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

Art. 420-septies. - (Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento). - 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-sexies il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono es-

sere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera *a*); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento dilazionato delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

Art. 420-octies. - (Esito della prova. Revoca). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. La sospensione del processo con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta.'';

b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:

«*Art. 491-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). - 1.* Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto in udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-*sexies*, 420-*septies* e 420-*octies*.'';

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

Art. 657-bis. - (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca) - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della de-

trazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 75 euro di multa o ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore”.

Art. 4-*quater*. – (*Integrazione alle norme di attuazione del codice di procedura penale*) – 1. Dopo l’articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

”Art. 191-*bis*. – (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell’articolo 1 68-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell’esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l’imputato rivolge richiesta all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, per la predisposizione di un programma di trattamento. L’imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L’ufficio di cui al comma 2, all’esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l’utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall’imputato e lo integra o lo rettifica acquisendo su di esso il consenso dell’imputato. L’ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnando lo con l’indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell’imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l’ufficio lo comunica al giudice. Nell’indagine e nelle considerazioni, l’ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell’imputato, sulle sue capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste dall’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, l’ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell’attività svolta e del comportamento dell’imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l’ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull’esito della prova medesima».

4.0.4

CALIENDO, PALMA, ALBERTI CASELLATI, BALBONI, ALLEGRINI, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, comma 1, dopo le parole: "chiusura delle indagini preliminari" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dall'articolo 420-bis";

b) all'articolo 349:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis";

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso l'avviso dell'udienza preliminare o il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio.

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente";

c) l'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 420-bis. – *(Rinnovazione dell'avviso. Sospensione del procedimento).* – 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare quando è provato o appaia probabile che l'imputato non presente all'udienza non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 161, comma 4, e 169. Il giudice dispone che l'avviso venga notificato all'imputato per-

sonalmente o a mani di persona con lui convivente, anche tramite polizia giudiziaria, quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata ai sensi dell'articolo 159.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Salvo che debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, quando la notificazione ai sensi del comma 1, ultimo periodo, non risulta possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) se dagli atti emerge la prova che l'imputato è a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento nei seguenti casi:

a) se la notifica dell'avviso è stata effettuata ai sensi del comma 1, ultimo periodo;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

7. Quando si procede a carico di più'imputati, il giudice dispone la separazione del procedimento a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 3''».

«Art. 4-ter.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

''Art. 143-bis. - *(Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato)*. - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai

sensi dell'articolo 420-*bis* del codice, la relativa ordinanza ed il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni''».

«Art. 4-*quater*.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

''*i-bis*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale'';

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

''*l-bis*) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato''».

4.0.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. L'articolo 275-*bis* del Codice di Procedura Penale è sostituito dal seguente:

''Art. 275-*bis*. – Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ri-

tiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli'».

4.0.6

FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai garanti per i diritti dei detenuti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 102, 103, 104,200, comma 1, 391-bis, 391-ter, 391-quater, 391-sexies, 391-septies, 430 e 681 del codice di procedura penale, 37, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 598, primo comma, del codice penale.

2. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite dal garante ai sensi degli articoli 391-bis, 391-quater e 391-sexies del codice penale possono essere presentate al pubblico ministero e vengono acquisite al fascicolo del pubblico ministero medesimo.

3. Il garante può chiedere, in qualsiasi momento, di essere sentito dal pubblico ministero, per riferire su specifici atti di indagine o su notizie e circostanze di cui egli è a conoscenza in ragione del suo ufficio.

4. Si applica al garante l'articolo 18-ter, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. Il garante, a richiesta, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti processuali depositati, cui i difensori hanno accesso, e può partecipare personalmente, o a mezzo di sostituto, agli atti di indagine cui hanno diritto di assistere i difensori.

6. Il garante può costituirsi autonomamente parte civile nei procedimenti penali che riguardano la tutela dei diritti dei detenuti.

7. Il garante, in qualsiasi momento, ha diritto di accesso, unitamente ai suoi collaboratori, nelle strutture penitenziari e, nelle sezioni e nelle celle, nonché nelle abitazioni, nel caso di custodia domiciliare o in comunità. Analogo diritto è esteso ai dipendenti dell'ufficio del garante da questi specificamente delegati, nell'ambito delle loro funzioni».

4.0.7

PALMA, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, BALBONI, ALLEGRINI, CENTARO, BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di dismissione di beni immobili del Ministero della giustizia e realizzazione di nuovi istituti penitenziari)

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziari e, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico edilizia vigente.

3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia del territorio e/o di una società

pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni E, le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di sessanta giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita: l'Agenzia dei demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari all'80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le confe-

renze di servizi di cui ai commi 3 e 4, lettera *e*), sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

6. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo».

4.0.8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti)

1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

''Art. 35. – (*Diritto di reclamo*). – 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

a) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

b) al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale, al sindaco, al garante dei diritti dei detenuti eventualmente nominati dalla regione, dalla provincia e dal comune;

c) al magistrato di sorveglianza;

d) al Capo dello Stato.

2. Il reclamo proposto al magistrato di sorveglianza può avere ad oggetto un provvedimento adottato o la omissione di un provvedimento richiesto o la preclusione a uno spazio trattamentale o la determinazione o il mantenimento di una situazione del reclamante che determinano la violazione di un diritto o una condizione del reclamante diversa da quella prevista dalla legge.

3. In particolare, il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la retribuzione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sotto il profilo della legittimità e del merito.

4. Il magistrato di sorveglianza provvede sul reclamo con ordinanza, nella quale, se accoglie il reclamo, indica quale debba essere la decisione o la condotta che l'amministrazione penitenziaria deve tenere, secondo le rispettive competenze della direzione dell'istituto o del provveditorato regionale o del dipartimento della amministrazione penitenziaria o di tutti o alcuni di tali soggetti.

5. Il procedimento si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, compresa la direzione dell'istituto interessata, che ha diritto a comparire ed è, comunque, invitata a esprimere, se lo ritiene, le proprie osservazioni. Il magistrato di sorveglianza può anche disporre che il direttore dell'istituto compaia per fornire i chiarimenti che ritenga necessari. Nell'avviso di udienza deve essere specificato l'oggetto del reclamo.

6. Nel provvedere, il magistrato di sorveglianza indica anche le situazioni di gestione degli istituti che condizionano il provvedimento reclamato, specificando tali condizionamenti e individuando a chi siano addebitabili.

7. Contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione anche da parte della direzione dell'istituto interessata.

8. L'amministrazione penitenziaria si deve conformare alla decisione adottata dal magistrato di sorveglianza''.

2. Il comma 6 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

''6. Decide, con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziari a lesivi dei loro diritti''».

4.0.9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare nei confronti dei soggetti dichiarati recidivi)

1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ultimo periodo, sopprimere le parole da: "e a quelli cui", sino alla fine del comma».

4.0.10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di affidamento in prova al servizio sociale)

1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato».

4.0.11

FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria individua, tra le caserme dismesse sul territorio individuate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, quelle da destinare:

a) all'accoglienza e al pernottamento dei detenuti e degli internati in semilibertà, assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) all'accoglienza dei detenuti a custodia attenuata o per reati non violenti e dei detenuti minorenni''.

2. Il Ministro della difesa adotta il decreto di cui all'articolo 44-*bis*, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, inserito dal comma 1 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.12

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale. Nomina e durata dell'incarico)

1. È istituito il Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale, di seguito denominato ''Garante nazionale''.

2. Il Garante nazionale è un organo indipendente e dotato di autonomia di azione.

3. L'ufficio del Garante nazionale è composto dal medesimo Garante nazionale e da un vice Garante nazionale. Quest'ultimo assume le funzioni del Garante nazionale in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

4. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale sono nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, e sono scelti tra persone in possesso di un adeguato curriculum professionale, dal quale si evinca una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani e di cittadinanza ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti.

5. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. Essi rimangono in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei loro successori.

Art. 4-ter.

(Ufficio del Garante nazionale)

1. Alle dipendenze del Garante nazionale di cui all'articolo 4-bis è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a venti unità, su proposta del medesimo Garante nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante nazionale.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, su parere conforme del Garante nazionale.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante nazionale può avvalersi dell'opera di consulenti

nonché dei soggetti di cui all'articolo 4-*undecies*, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Al Garante nazionale compete un'indennità di funzione non inferiore a quella di magistrato di cassazione, determinata con il regolamento di cui al comma 3 in misura tale da poter essere corrisposta a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 4-*quater*.

(Organizzazione territoriale)

1. Il Garante nazionale coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni, e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale, sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato.

2. Le relazioni annuali sull'attività svolta dagli uffici dei garanti di cui al comma 1 sono trasmesse tempestivamente al Garante nazionale.

3. Il Garante nazionale è tenuto a convocare almeno una volta all'anno i garanti di cui al comma 1, o figure ad essi analoghe.

Art. 4-*quinqües*.

(Funzioni e poteri)

1. Il Garante nazionale, i componenti del suo ufficio e i garanti di cui all'articolo 4-*quater*, comma 1, hanno diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dei commissariati di pubblica sicurezza dotati di camere di sicurezza. I garanti di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano i diritti di cui al presente comma nei territori di rispettiva competenza.

2. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale, il Garante nazionale:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni;

f) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e di facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente e autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica e universitaria dei detenuti e delle persone private della libertà personale, inclusi quelli che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio italiano, intervenendo anche a sostegno della famiglia e in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari;

g) vigila affinché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera j) e dei loro familiari, per quanto di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante nazionale si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

h) promuove iniziative e attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e dell'umanizzazione della pena detentiva;

i) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;

l) esprime parere sui piani predisposti dal Governo destinati ai detenuti o agli ex detenuti.

3. Durante le visite di cui al comma 1 i soggetti di cui al medesimo comma 1 possono accedere a qualunque luogo di detenzione e incontrare

senza restrizioni qualunque soggetto; se richiesto, essi possono non essere accompagnati.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di consultare qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

5. Il responsabile della struttura visitata e l'amministrazione periferica e centrale del Ministero della giustizia hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, anche per vie informali.

6. In caso di mancata risposta alla richiesta di informazioni o di chiarimenti di cui al comma 5, il Garante nazionale può:

- a) accedere a qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 1;
- b) esaminare e fare copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
- c) convocare il responsabile della struttura detentiva o del comportamento contestato.

7. Il Garante nazionale è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti a cui ha avuto accesso ai sensi del comma 6 o nelle ipotesi di atti riservati.

8. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il Garante nazionale richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro trenta giorni della data della richiesta, confermi o meno l'esistenza del segreto.

Art. 4-sexies.

(Destinatari)

1. Tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono presentare al Garante nazionale segnalazioni di violazioni dei propri diritti, senza vincoli di forma.

Art. 4-septies.

(Attivazione)

1. Il Garante nazionale interviene nei casi segnalati di cui all'articolo 4-sexies, o d'ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute e delle persone comunque private della libertà personale, utilizzando quali parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e le leggi dello Stato.

Art. 4-octies.*(Sanzioni)*

1. Il Garante nazionale, a seguito di inchiesta, propone all'amministrazione interessata le misure necessarie al fine di ripristinare i diritti violati nei casi segnalati di cui all'articolo 4-sexies.

2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata può:

a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal Garante nazionale;

b) comunicare al Garante nazionale il suo dissenso motivato.

3. Il Garante nazionale, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può richiedere all'organo gerarchicamente superiore a quello rimasto inerte di ottemperare alle misure di cui al comma 1. L'esito del procedimento, da avviarsi entro trenta giorni dalla data della richiesta, deve essere comunicato al Garante nazionale.

4. In caso di riscontrata persistente inadempienza alla richiesta di cui al comma 3 il Garante nazionale emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che è pubblicizzata tramite i mezzi di informazione.

Art. 4-nonies.*(Ipotesi di reato)*

1. Il Garante nazionale è tenuto ad informare l'autorità giudiziaria competente circa i fatti, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni, che possono costituire ipotesi di reato.

Art. 4-decies.*(Relazione annuale)*

1. Il Garante nazionale ha l'obbligo di presentare al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte fornite dai responsabili delle strutture penitenziarie alle proprie richieste nonché le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e al Comitato contro la tortura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La relazione annuale è inoltre trasmessa a tutti i Ministeri interessati ed è da questi divulgata alle rispettive sedi periferiche.

Art. 4-undecies.

(Collaborazioni)

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante nazionale può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e ricerca di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

Art. 4-duodecies.

(Cause di impedimento, di incompatibilità e di revoca)

1. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale possono essere sostituiti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, con la procedura di nomina di cui all'articolo 1, comma 4, a seguito di impedimento fisico o psichico che ne ostacola l'esercizio delle funzioni.

2. L'esercizio delle funzioni del Garante nazionale e del vice Garante nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo o istituzionale e con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale che determini un conflitto di interesse con le funzioni medesime. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai garanti di cui all'articolo 4-*quater*, comma 1.

3. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità ai sensi del comma 2 si procede alla sostituzione del Garante nazionale e del vice Garante nazionale, secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 4-terdecies.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

''Art. 35. - (*Diritto di reclamo*). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

a) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

b) al presidente della Giunta regionale, al presidente della Giunta provinciale, al sindaco, al Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale e ai ga-

ranti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale;

c) al magistrato di sorveglianza;

d) al Presidente della Repubblica.

2. Il reclamo presentato al magistrato di sorveglianza può avere ad oggetto un provvedimento adottato, l'omissione di un provvedimento richiesto, la preclusione a uno spazio trattamentale, la determinazione o il mantenimento di una situazione che determina la violazione di un diritto del soggetto che presenta il reclamo o una condizione del medesimo soggetto diversa da quella prevista dalla legge.

3. Il magistrato di sorveglianza decide altresì sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la retribuzione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sotto il profilo della legittimità e del merito.

4. Il magistrato di sorveglianza decide in merito al reclamo di cui al comma 1 con ordinanza nella quale, in caso di accoglimento, indica la decisione o la condotta cui l'amministrazione penitenziaria è tenuta a conformarsi. Nella medesima ordinanze il magistrato individua le situazioni, relative alla gestione dell'istituto penitenziario, che possono incidere sull'adozione o sull'efficacia del provvedimento di cui al comma 2, specificando altresì il soggetto a cui tali situazioni sono addebitabili.

5. Entro trenta giorni dalla data del reclamo di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, compresa la direzione dell'istituto interessata, che ha diritto a comparire ed è, comunque, invitata a esprimere, se lo ritiene, le proprie osservazioni. Il magistrato di sorveglianza può altresì disporre che il direttore dell'istituto compaia in udienza per fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Nell'avviso di udienza deve essere specificato l'oggetto del reclamo.

6. Contro l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione anche da parte della direzione dell'istituto interessata.

7. L'amministrazione penitenziaria è tenuta a conformarsi all'ordinanza di cui al comma 4''.

b) il comma 6 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

''6. Decide, con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, in merito ai reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziari a lesivi dei loro diritti''».

4.0.13

FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti dei detenuti, ove istituito da regioni o enti locali:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze ed ai reclami che sono ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

f) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio italiano, intervenendo anche a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari;

g) vigila affinché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera f) e dei loro familiari, per quanto di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

h) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;

i) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;

l) esprime parere sui piani predisposti dal Governo destinati ai detenuti o ex detenuti.

2. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente».

4.0.14

FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale, i detenuti in attesa di giudizio ovvero che siano stati condannati con sentenza definitiva possono partecipare a progetti o a corsi di formazione professionale, articolati in lezioni quotidiane, fino ad un massimo di dodici ore giornaliere. Essi possono altresì frequentare più di un corso di formazione professionale contemporaneamente, purché l'orario delle singole lezioni non presenti sovrapposizioni e non superi complessivamente dodici ore giornaliere.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano totalizzato almeno il 50 per cento delle presenze alle lezioni sono ammessi a sostenere gli esami prescritti al termine di ciascun corso di formazione professionale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, altresì, ai detenuti che frequentano corsi di formazione professionale di natura ordinaria».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
CANTONI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

257^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana, maggior generale Gabriele Lupini, accompagnato dall'aiutante di campo, maggior commissario Massimo Cipullo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente CANTONI comunica che, dalla giornata di ieri, è entrato a far parte della Commissione il senatore Federico Bricolo in sostituzione del senatore Armando Valli (che saluta cordialmente). Formula quindi al senatore Bricolo i più sentiti auguri di buon lavoro.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo militare della Croce rossa italiana: seguito dell'audizione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 21 dicembre 2011.

Il generale LUPINI fornisce ulteriori elementi conoscitivi (resi necessari alla luce di quanto emerso nei dibattiti svolti nelle diverse Commissioni parlamentari nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo riguardante il riordino della Croce rossa italiana) in ordine ad osservazioni formulate sul Corpo militare, osservando innanzitutto che l'ente da lui presieduto non rappresenta affatto un'anomalia nell'ambito dell'istituzione umanitaria, nella quale si colloca storicamente come prima componente volontaristica.

Il Corpo militare trae infatti origine dalle squadriglie di soccorso per i feriti e malati di guerra riconosciute militari con provvedimento del ministero della Guerra, n. 2146 del 1° giugno 1866 (convalidato con regio decreto del 2 luglio dello stesso anno quale immediata applicazione della Convenzione internazionale di Ginevra). L'oratore sottolinea inoltre che il Corpo, sin dalla sua nascita, compie la sua missione a fianco delle Forze armate in un ruolo che non è sostitutivo dei servizi sanitari, ma integrativo e diretto a coprire gli spazi nei quali tali servizi non operano, che è sem-

pre stato assolto con fedeltà e tenacia lungo tutte le più tragiche vicende che hanno coinvolto la nazione e che, ad oggi, si colloca nel pieno rispetto dell'articolo 26 della Convenzione internazionale di Ginevra del 12 agosto 1949 (resa esecutiva con la legge 27 ottobre 1951, n. 1739). Le perplessità emerse circa la presunta anomalia del Corpo militare ausiliario delle Forze armate nell'ambito della Croce rossa italiana, sembrano pertanto dovute ad un probabile errore interpretativo, in quanto le disposizioni vigenti in Italia sono perfettamente allineate alla normativa generale ed al contesto giuridico internazionale.

L'oratore prosegue la propria esposizione osservando che le perplessità rilevate potrebbero allora riferirsi non al Corpo militare in quanto tale, ma ad un esteso utilizzo, nell'arco di diversi decenni, di personale militare da parte della Croce rossa italiana attraverso l'impiego nell'ambito di servizi ed attività prettamente civili. Tuttavia, in tal caso, sarebbe tale utilizzo per attività civili di istituto che dovrebbe essere riconsiderato, salvaguardando comunque le posizioni lavorative dei singoli attraverso la loro immissione in un ruolo ad esaurimento non ripianabile.

Appare pertanto evidente che la componente militare della Croce rossa in servizio continuativo effettivo potrebbe essere rimodulata ma non certo eliminata. In tale quadro, eventuali inevitabili riduzioni, concepite in un'ottica di contenimento della spesa pubblica dovrebbero essere comunque compatibili con l'esistenza di una struttura in grado di poter continuare a consentire alla Croce rossa di avvalersi di un suo corpo militare per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, come previsto dalla legge. Al fine di mantenere in efficienza la struttura di mobilitazione del Corpo, costituita, oltre che dall'ispettorato di vertice, dai centri di mobilitazione, è infatti imprescindibile la permanenza di una aliquota di personale in servizio che andrebbe altresì utilizzata per continuare a disporre di snelle formazioni sanitarie campali motorizzate di pronto intervento da impiegare tempestivamente nell'ottica del valore strategico del prioritario interesse della salute pubblica, al verificarsi di improvvise gravi situazioni di emergenza. A fronte delle considerazioni fin qui esposte sarebbe quindi estremamente dannoso anche ipotizzare una smilitarizzazione del personale in servizio del Corpo.

Per quanto concerne presunti timori di un'eccessiva presenza delle Forze armate nella Croce rossa, rileva che la legislazione italiana è molto rispettosa del principio di autonomia che deve contraddistinguere l'ente e, a parte i poteri di vigilanza, indirizzo e controllo attribuiti al ministero della Difesa, è prevista, nella stessa Croce rossa, la sola saltuaria presenza di due ufficiali superiori inseriti nella Commissione centrale del personale militare per concorrere alla valutazione delle pratiche di arruolamento e di avanzamento. Al di fuori della suddetta partecipazione è poi attualmente riscontrabile solo la presenza di un ufficiale generale in congedo nella veste di consigliere del vertice della istituzione, da tale autorità nominato autonomamente e non designato dal ministero della Difesa.

In relazione, quindi agli avanzamenti di carriera nel Corpo militare, precisa che essi sono avvenuti per effetto delle procedure amministrative

adottate fino all'8 ottobre 2010 ai sensi del regio decreto n. 484 del 1936, e, dal 9 ottobre 2010, del nuovo Codice dell'ordinamento militare. In particolare, l'*iter* procedimentale degli avanzamenti di grado nel Corpo prevede molteplici fasi che coinvolgono la competenza di diversi organismi (anche esterni alla Croce rossa), sia in sede istruttoria sia in sede di emanazione dei provvedimenti finali. Per questi motivi i tempi di definizione dei procedimenti, risentendo dei vari passaggi che le pratiche devono necessariamente affrontare, possono protrarsi anche per molti anni, rendendo di fatto impossibile avanzamenti di carriera in tempi rapidi, come da taluni ipotizzato.

In materia, è stato peraltro rilevato un sovraffollamento nei gradi più elevati degli ufficiali superiori e dei marescialli in servizio, causato non da disattese disposizioni normative, bensì dall'osservanza della vigente normativa di legge. A tutt'oggi, infatti, il personale militare in servizio continuativo effettivo, pervenuto nella posizione giuridica con rapporto di impiego militare a tempo indeterminato con l'ente è disciplinato dalle stesse identiche norme vigenti per il personale in congedo del Corpo.

Quanto al suggerito inserimento di personale femminile nei ruoli del Corpo militare della Croce rossa, osserva che nulla è da eccepirsi al riguardo, facendo salva l'inderogabile esigenza di conservare in tutte le formazioni sanitarie militari l'inquadramento organico delle infermiere volontarie, la cui preziosa, valorosa ed entusiastica partecipazione non può trovare alternativa alcuna.

Circa, infine, presunte problematiche di natura finanziaria nell'ambito del Corpo militare, sottolinea che, per quanto riguarda gli aspetti contabili e finanziari il bilancio della Croce rossa italiana è unico e la predisposizione e la gestione dello stesso ricadono sotto la responsabilità del direttore generale dell'ente. Le competenze attribuite al vertice del Corpo militare nella sfera finanziaria attengono pertanto unicamente alla pianificazione delle spese. Quest'ultimo aspetto è stato peraltro oggetto di particolare attenzione da parte del competente organo ispettivo del ministero della Difesa, che nell'autunno 2009 ha compiuto un'ispezione amministrativo-contabile presso la Croce rossa e dalle cui risultanze non emerge alcuna censura nei confronti del Corpo militare.

Conclude rinnovando l'auspicio per un prossimo intervento normativo recante una disciplina organica del personale in servizio del Corpo militare della Croce rossa che, pur in linea con le esigenze di bilancio, salvaguardi la funzionalità dell'istituzione e i diritti del personale militare.

Il senatore DEL VECCHIO (PD), nel ringraziare il generale Lupini per gli ulteriori e preziosi elementi conoscitivi forniti, invita la Commissione a soffermarsi, in particolare, su tre delicati aspetti della problematica, ossia la non riconducibilità al personale militare di molti dei rilievi espressi, nel corso dei dibattiti parlamentari, sulla Croce rossa italiana, le criticità formulate in ordine all'impiego del personale militare in ambiti civili, e l'operato del personale del Corpo militare nell'ambito di situazioni di conflitto, che da talune fonti sembra ritenuto non del tutto equili-

brato. Tale ultima osservazione, infatti, appare decisamente lesiva della dignità del personale militare, che in oltre 30 anni di attività nello scenario internazionale ha sempre operato nel pieno rispetto delle normative vigenti e del diritto umanitario.

Il generale LUPINI, dopo aver precisato, in aggiunta a quanto precedentemente detto, che i circa 350 militari del Corpo a tempo determinato sono stati impiegati ininterrottamente e non in maniera saltuaria, osserva che il personale militare del Corpo è assimilabile, in base alle normative nazionali ed internazionali vigenti, al personale sanitario delle Forze armate ed è pertanto, al pari di questo, tenuto ad operare in maniera assolutamente neutrale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI ringrazia il generale Lupini per la sua disponibilità, dichiarando contestualmente conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GENERALE LUPINI NELL'ODIERNA SEDUTA

Con riferimento all'ulteriore documentazione depositata dal generale Lupini nel corso dell'odierna seduta, il presidente CANTONI informa che essa potrà essere pubblicata sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

258^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PER UN AFFARE ASSEGNATO

Il presidente CANTONI rende noto che, nell'Ufficio di Presidenza tenutosi nella mattinata odierna, è stata sottolineata la necessità di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare relativo allo stato di attuazione della normativa anti-pirateria, con particolare riferimento all'impiego di nuclei di protezione a bordo del naviglio civile che transita in acque colpite dal fenomeno.

La Commissione delibera in tal senso.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) (n. 424)**

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 novembre 2011.

Interviene, sull'ordine dei lavori, la senatrice AMATI (*PD*), osservando che, nonostante gli elementi informativi acquisiti a seguito dell'audizione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa, appare opportuno, prima di procedere all'emissione delle prescritte osservazioni, poter analizzare le risultanze della specifica indagine conoscitiva in corso presso la Commissione sanità, dove si è ormai prossimi all'esame del documento conclusivo.

Concorda il senatore TORRI (*LNP*), richiamandosi anche alle considerazioni da lui svolte nella seduta del 21 dicembre.

Ad avviso del senatore CARRARA (*CN-Io Sud-FS*), la Commissione avrebbe, invece, già a disposizione gli elementi necessari alla formulazione di eventuali osservazioni.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), nel porsi in senso non ostativo sulla proposta formulata dalla senatrice Amati, precisa che, in ogni caso, la propria parte politica sarebbe stata disponibile a confrontarsi su un'eventuale bozza di osservazioni già a partire dall'odierna seduta.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) condivide quanto osservato dalla senatrice Amati, invitando altresì la Commissione a considerare sia la particolare delicatezza della situazione in cui versano i 350 uomini del Corpo militare a tempo determinato (che, di fatto, hanno prestato un servizio continuativo), sia la discutibilità della *ratio* sottesa al provvedimento, che pregiudicherebbe l'esistenza di un ente (il citato Corpo militare della

Croce rossa), che ha sempre assolto in maniera egregia i propri compiti istituzionali.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) si associa a quanto rappresentato dai senatori Amati e Del Vecchio.

Interviene quindi il sottosegretario MAGRI, dando conto, con riferimento alla posizione del personale del Corpo militare assunto a tempo determinato, delle ipotesi di soluzione maturate in sede di esame presso la Camera dei deputati, ed in particolare della possibilità di reintegrare tale personale attraverso il superamento dello *status* di militare (che, come precisato dalla Difesa in quella sede, non dovrebbe comunque, in linea di principio, costituire un ostacolo formale).

Conclude sottolineando che vi è, in ogni caso, una positiva convergenza di intenti, da parte del Governo e delle forze politiche, al fine di dare una positiva soluzione alla problematica.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) rimarca la necessità di approfondire quanto poc'anzi riferito dal rappresentante del Governo in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, nn. 7-10/bis) COSTA ed altri. – Modifica dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010 recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni»

(Esame e rinvio)

Il relatore AMATO (*PdL*) osserva che il documento in esame prende atto della necessità, da parte della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla deliberazione del Senato del 16 marzo 2010, di proseguire i propri lavori sino al 16 settembre del presente anno, modificando l'articolo 8 della citata deliberazione con la previsione di un'ulteriore autorizzazione di spesa per il 2012, fissata in 74.000 euro.

L'intento appare –a suo avviso– più che meritorio, stante il proficuo lavoro svolto dalla Commissione in questione, in procinto di approvare uno schema di relazione di medio termine su problematiche molto delicate e che ha articolato i propri lavori in numerose sedute e sopralluoghi. Il raggiungimento di tale risultato testimonia, peraltro, l'efficacia del quadro

normativo delineato dalla deliberazione del 2010, frutto di un ponderato esame presso la Commissione Difesa.

Conclude pronunciandosi in senso favorevole sul provvedimento, ed invitando la Commissione a valutare l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato la rassegnazione del provvedimento in sede deliberante, una volta soddisfatti i presupposti richiesti dal Regolamento.

Il presidente CANTONI constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Propone quindi alla Commissione di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per venerdì 13 gennaio, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

Plenaria

629^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli articoli 1 e 2, posto che la relazione tecnica non contiene gli elementi richiesti dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e che le questioni affrontate dal provvedimento presentano profili di quantificazione che dovrebbero essere forniti ai fini dell'asserzione dell'assenza di oneri, è necessario chiarire i possibili effetti onerosi derivanti dall'eventuale adeguamento strutturale delle camere di sicurezza alle peculiari necessità connesse alla custodia di soggetti arrestati o fermati.

Occorre, altresì, verificare gli incrementi di spesa derivanti dal ricorso al lavoro straordinario del personale chiamato ai compiti di sorveglianza dei soggetti reclusi nelle camere di sicurezza.

Conseguentemente, occorre acquisire chiarimenti circa l'idoneità del trasferimento di risorse dal Ministero della giustizia a quello dell'interno, previsto dall'articolo 2, comma 2, ai fini della copertura integrale degli

oneri sostenuti dalle forze di polizia per la custodia dei soggetti reclusi nelle camere di sicurezza.

In merito, poi, all'articolo 3, risulta necessario acquisire elementi atti a verificare la congruità della stima dei risparmi contenuta nella Relazione tecnica, che potrebbero risultare sovrastimati. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al *dossier* n. 116/2012 del Servizio del bilancio.

Da ultimo, pur esulando rispetto ai profili finanziari di competenza di questa Commissione, ritiene necessario, da parte del Governo, avviare una riflessione sui profili di presunta incompatibilità dell'articolo 1, lettera a), del decreto, rispetto all'articolo 13, comma 3, della Costituzione, per quanto riguarda il termine ultimo di convalida degli atti privativi della libertà personale.

Altresì, fa presente che la stima dei maggiori costi connessi all'adeguamento delle camere di sicurezza dovrebbe essere attentamente ponderata, alla luce del fatto che ogni anno circa 80.000 persone transitano, anche per lassi di tempo molto brevi, presso gli istituti di pena.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede al Relatore chiarimenti circa il dato relativo agli 80.000 soggetti che transiterebbero annualmente presso gli istituti di pena e che, per effetto del decreto, verrebbero invece accompagnati nelle camere di sicurezza. Inoltre, fa presente la necessità che il Governo, unitamente ai dati sull'aumento degli oneri connessi all'adeguamento delle camere di sicurezza, completi la relazione tecnica, fornendo le stime sulla riduzione delle spese legate alla gestione degli istituti penitenziari.

Il senatore LUSI (*PD*) condivide i rilievi del Relatore circa i maggiori oneri derivanti dalla ristrutturazione delle camere di sicurezza, con particolare riferimento alla divisione tra settore maschile e settore femminile. Dissente, invece, dal profilo riguardante i maggiori oneri per il pagamento degli straordinari al personale di servizio, dal momento che, presso le camere di sicurezza, è già vigente un sistema di piantonamento per l'intero arco della giornata.

Da ultimo, ricorda che viene rimesso ad un apposito decreto interministeriale il meccanismo di distribuzione delle risorse dovuto al passaggio di competenze dal Ministero della giustizia a quello dell'interno.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ricorda che il passaggio di risorse dal Ministero della giustizia a quello dell'interno non sarà tale da assicurare una compensazione totale degli oneri complessivi di spesa, dal momento che, presso gli istituti di pena, nonostante una riduzione delle persone transitanti, permarranno comunque dei costi fissi particolarmente elevati, mentre, per quanto riguarda le camere di sicurezza, si renderà in ogni modo necessaria l'assunzione di nuovo personale, come peraltro rilevato dalla Commissione affari costituzionali.

La senatrice CARLONI (*PD*) sottolinea che un tema di grande rilevanza come quello del sovraffollamento delle carceri deve comunque essere affrontato tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Al riguardo, chiede al Governo di fornire dei dati puntuali sulle modalità di calcolo del costo medio giornaliero per detenuto che, secondo la nota del Servizio del bilancio, è pari a 112 euro.

Il senatore MANTOVANI (*PdL*) rileva come l'articolo 3 del decreto, innalzando da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione domiciliare, eroda il principio di certezza della pena. Altresì, constata che, con il provvedimento in esame, si cerca di far leva sull'utilizzo delle camere di sicurezza, presenti nei 400 commissariati di polizia e nelle 4600 stazioni dei carabinieri, rendendosi necessario un potenziamento del personale, in quanto quello attualmente in servizio non è sufficiente a fronteggiare le esigenze conseguenti all'entrata in vigore del decreto; a ciò va aggiunta, altresì, la considerazione che, nonostante il maggior utilizzo delle camere di sicurezza, permarranno degli oneri fissi legati al piantonamento nelle carceri, rendendo aleatorie le stime di risparmio previste.

Il senatore VACCARI (*LNP*) reputa necessario integrare la relazione tecnica, acquisendo informazioni dettagliate sui costi di riorganizzazione delle camere di sicurezza e sul conseguente fabbisogno di personale. Sottolinea, altresì, la necessità di chiarire le modalità e i tempi di utilizzo delle risorse dell'otto per mille dell'Irpef stornate in favore dell'ammodernamento degli istituti di pena.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) condivide la necessità di acquisire dati più precisi, rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica, con particolare riferimento al costo degli straordinari del personale di sorveglianza e all'adeguamento delle camere di sicurezza, giudicando sul punto insufficiente la clausola di invarianza finanziaria e rilevando, da ultimo, che, al netto dei costi per il vitto, la spesa per i detenuti nelle carceri non potrà diminuire, stante l'attuale sovraffollamento degli istituti penitenziari.

Il senatore LEGNINI (*PD*), pur ritenendo opportuna un'integrazione della relazione tecnica, dissente dalle perplessità sollevate dal senatore Mantovani sul costo del piantonamento, posto il fatto che il decreto in esame comporterà una diminuzione degli oneri fino ad ora sostenuti per accompagnare le persone in stato di fermo o di arresto dalle stazioni di pubblica sicurezza alle carceri.

Esprime, peraltro, forte perplessità, per il ricorso alle risorse dell'otto per mille dell'Irpef previsto dall'articolo 4, al fine di adeguare le infrastrutture penitenziarie, ritenendo preferibile una modalità di copertura diversa.

Il relatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) ribadisce i propri rilievi critici sugli oneri connessi all'adeguamento delle camere di sicurezza, considerato anche il fatto che oggi, nella realtà pratica, tali strutture sono spesso inagibili e una persona posta in stato di arresto o di fermo viene direttamente accompagnata in carcere, per cui rischiano di essere sovrastimati i risparmi connessi al minore costo per il tragitto dalle stazioni di pubblica sicurezza agli istituti di pena.

Conferma, poi, che ogni anno, mediamente, circa 80.000 persone transitano per periodi limitati presso gli istituti di pena, mentre il dato dei 21.000 soggetti contenuto nella relazione illustrativa si riferisce soltanto alla permanenza per un tempo massimo di tre giorni.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo di integrare la relazione tecnica, fornendo risposta ai rilievi emersi nel corso della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che il comma 5 dell'articolo 6 sia congruo ad evitare che il raggiungimento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti comporti la svalutazione dei crediti vantati dalle amministrazioni pubbliche, con un conseguente decremento delle entrate.

È poi necessario appurare che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 5 dell'articolo 10 sia sufficiente ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla costituzione degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Infine, con riferimento all'articolo 15, sulla proroga dei magistrati ordinari, occorre precisare la quantificazione della spesa annuale e acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse indicate nella relazione tecnica.

In attesa dei chiarimenti chiesti al Governo, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avvisa che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per domani, 12 gennaio 2012, alle ore 9, è

integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 307-B, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

Sottocommissione per i pareri

60^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2^a Commissione:

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile: Rinvio dell'espressione del parere.

Plenaria

316^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cerriani.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Forte.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI comunica alla Commissione, di intesa con i rispettivi relatori, senatori Conti e Fantetti, che sono rinviati alla prossima settimana l'esame dell'Atto del Governo n. 411 (schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato) e l'esame congiunto degli Atti comunitari n. COM (2011) 652 definitivo, sugli strumenti derivati OTC, e n. COM (2011) 656 definitivo, relativo al mercato degli strumenti finanziari.

Ricorda quindi le audizioni già programmate dalla Commissione in merito al tema della ricapitalizzazione delle banche italiane ed europee in base alla raccomandazione assunta dall'Autorità bancaria europea lo scorso 8 dicembre: si è previsto di ascoltare la Banca d'Italia, l'EBA, la Consob, l'ABI e il Ministro dell'economia e delle finanze. Propone pertanto alla Commissione di svolgere formalmente tali audizioni – da concentrare possibilmente nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 2 febbraio – nell'ambito dell'indagine conoscitiva, già autorizzata, sui rapporti tra banche e imprese con particolare riferimento agli strumenti di finanziamento.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il presidente BALDASSARRI informa altresì la Commissione che il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 23 dicembre, ha proceduto all'approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (già Atto del Governo n. 406). In proposito segnala che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione era già ampiamente decorso, ferma restando comunque la possibilità e l'opportunità di acquisire, nella corrente seduta, dal rappresentante del Governo le motivazioni che hanno reso necessaria l'adozione definitiva del provvedimento, in presenza del solo parere espresso dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati. Nel presupposto che vi sia l'assenso della senatrice Bonfrisco, relatrice sull'Atto del Governo n. 406, propone alla Commissione di rinunciare all'espressione del parere su di esso.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), in qualità di relatrice sull'Atto del Governo n. 406, concorda con la proposta del Presidente e rimarca al riguardo che la mancata tempestiva espressione del parere non risulta assolutamente imputabile a scarsa attenzione da parte della Commissione. Ricorda al contrario come essa sia stata a lungo impegnata nell'esame dei provvedimenti economico-finanziari varati dal Governo in carica, a partire dallo scorso mese di novembre e fino alla conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2011, avvenuta lo scorso dicembre. Sottolinea co-

munque che la circostanza della definitiva adozione del decreto legislativo sui servizi di pagamento non inclina assolutamente i rapporti tra la Commissione e il Governo, che restano in ogni caso improntati alla lealtà e alla correttezza istituzionale.

La Commissione concorda infine con la proposta testé avanzata dal presidente Baldassarri.

Il sottosegretario CERIANI rivolge il proprio ringraziamento alla senatrice Bonfrisco per il tenore dell'intervento da lei svolto e precisa le ragioni di opportunità che hanno indotto il Governo ad approvare in via definitiva lo schema di decreto legislativo concernente i servizi di pagamento nel mercato interno. In particolare si è tenuto conto della necessità di garantire, fin dall'inizio del 2012, certezza normativa in un ambito particolarmente complesso e caratterizzato da numerosi profili di delicatezza, con particolare riferimento all'emissione delle carte di credito, agli istituti di moneta elettronica e alle finalità di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Giudica quindi di tutta evidenza come alla base della decisione assunta dal Governo vi siano ragioni di necessità ed urgenza analoghe a quelle che hanno indotto la Commissione ad anteporre all'esame del provvedimento la discussione di importanti provvedimenti dell'Esecutivo in materia economica e finanziaria.

Ribadisce comunque che, in generale, il Governo annette sempre grande importanza al principio della leale collaborazione nei rapporti con il Parlamento e, a titolo personale, con la Commissione, relativamente all'esercizio delle proprie deleghe.

Il presidente BALDASSARRI rivolge un indirizzo di saluto e un augurio di buon lavoro al senatore Montani, che entra a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Mura.

La Commissione si associa.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ribadisce nuovamente la sollecitazione a riprendere l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1551 recante disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte, rimarcando che si tratta di una proposta particolarmente positiva dal punto di vista della tutela dei diritti dei contribuenti e che può essere considerata «a costo zero», dal momento che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Auspica quindi che vi sia un orientamento favorevole anche da parte del Governo su tale disegno di legge.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ricordato che il disegno di legge è condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, assicura che il suo esame

sarà ripreso a partire dalla prossima settimana, consentendo in tal modo al Governo di compiere i propri approfondimenti e le proprie valutazioni.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) avanza la richiesta di rimessione alla sede plenaria del decreto-legge n. 212 del 2011, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (Atto Senato n. 3075), già all'esame della Sottocommissione per i pareri di oggi. Dopo aver manifestato perplessità per la decisione di prevedere una competenza esclusivamente consultiva per la Commissione finanze su tale provvedimento d'urgenza, segnala al rappresentante del Governo che sulla materia oggetto del decreto-legge l'Assemblea del Senato ha già approvato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, attualmente all'esame della Camera e destinato a tornare al Senato in terza lettura. Ritiene quindi essenziale conoscere l'orientamento del Governo in merito all'eventuale *iter* dell'iniziativa legislativa di natura parlamentare, con particolare riguardo all'ipotesi di accordarle la precedenza rispetto alla conversione del provvedimento governativo d'urgenza.

Il presidente BALDASSARRI prende atto della richiesta avanzata dal senatore Barbolini preannunciando che il disegno di legge n. 3075 sarà esaminato in sede consultiva in Commissione plenaria.

Il sottosegretario CERIANI si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti e di comunicare alla Commissione le valutazioni del Governo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) prende atto delle rassicurazioni del sottosegretario Ceriani e coglie l'occasione per sollecitare nuovamente un'informativa del Governo sul settore dei giochi, recentemente riproposto all'attenzione del Parlamento, a causa dei crescenti rischi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e di fenomeni di dipendenza di cui possono essere vittime i giovani.

Sollecita inoltre anche la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1717 (Misure in favore delle attività professionali) nonché delle proposte abbinate n. 1670 e n. 2747 in materia di cambiale finanziaria. Si tratta di proposte che possono contribuire a migliorare la vita economica e civile del Paese e che hanno un impatto estremamente limitato sulla finanza pubblica.

Il senatore FERRARA (*CN-Io Sud-FS*) ritiene doveroso intervenire per rimarcare il proprio profondo disappunto in merito alle modalità con le quali è stato elaborato il sistema della rilevazione delle presenze dei senatori alle sedute delle Commissioni permanenti. Rimarca infatti in termini estremamente critici che la deliberazione con cui il Consiglio di Presidenza del Senato ha inteso dare attuazione all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 non è stata comunicata ai singoli Senatori né è stata altrimenti resa nota, di modo che i componenti delle Commissioni sono stati sottoposti a veri e propri obblighi di registrazione della presenza sulla

base di una comunicazione da parte degli uffici. A suo parere, il meccanismo congegnato comporta una notevole compressione dei diritti dei parlamentari e presenta profili di incostituzionalità, laddove la misura dell'indennità spettante ai membri del Parlamento viene correlata alla presenza ai lavori nelle Commissioni. Inoltre, più specificamente, il sistema di rilevazione delle presenze presenta profili di marcata diversità e incoerenza rispetto a quanto avviene per le sedute dell'Assemblea del Senato. Di fatto i componenti delle Commissioni sono costretti a far constare la propria presenza a tutte le sedute, per motivi di carattere cautelativo, anche se non sono previste votazioni. In tal modo si crea un sistema eccessivamente rigido e formale, che sarà destinato a generare contenzioso e che limiterà, di fatto, l'autonomia e la libertà del parlamentare, anche in caso di partecipazione a impegni di carattere politico esterni al Senato e concomitanti con i lavori delle Commissioni.

Al contrario, le modalità con cui dare attuazione alle direttive del Governo avrebbero dovuto essere affrontate e discusse in sedi politicamente più ampie, attraverso il confronto con tutti gli interessati. Invece si assiste a una decisione assunta in via unilaterale senza alcun confronto o informazione preventiva, che priva i Senatori dissenzienti della possibilità di far valere le proprie ragioni, anche attraverso forme di tutela giurisdizionale.

Il presidente BALDASSARRI puntualizza che la base normativa della decisione assunta dal Consiglio di Presidenza è costituita dal decreto-legge n. 138 del 2011: non disconosce la rilevanza del tema, ma sottolinea che la Commissione non risulta la sede più appropriata per sollevare la questione.

Interviene quindi il senatore LANNUTTI (*IdV*) ad avviso del quale risulta assolutamente condivisibile l'elaborazione di misure incentivanti, anche di carattere economico, che consentano una maggiore partecipazione ai lavori delle Commissioni parlamentari. Ciò posto, risulta a suo parere fondamentale garantire la piena libertà decisionale, per ciascun senatore, in merito alla scelta dell'organo parlamentare ai cui lavori partecipare, rilevando in proposito un trattamento non completamente omogeneo per quanto riguarda l'obbligo di registrazione della presenza alle sedute delle Commissioni permanenti e a quelle delle Commissioni bicamerali. In particolare ritiene essenziale che non siano penalizzati i senatori che preferiscono partecipare alle sedute delle Commissioni bicamerali.

Per quanto riguarda le rimostranze avanzate dal senatore Ferrara circa la compressione dei diritti e del ruolo dei parlamentari, sottolinea che tale risultato negativo deve essere ascritto a responsabilità della politica, per non aver saputo contrastare la crescente subalternità nei confronti delle oligarchie tecniche ed economiche e per non essere stata in grado di rispondere alle sistematiche campagne di delegittimazione del Parlamento da parte dei mezzi di informazione.

Il presidente BALDASSARRI ribadisce l'importanza delle questioni sollevate e assicura la propria disponibilità a individuare la sede più opportuna per discuterne.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (n. COM (2011) 452 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (n. COM (2011) 453 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI propone di esaminare congiuntamente i due atti comunitari in titolo.

La Commissione conviene.

La relatrice LEDDI (*PD*), prima di procedere alla relazione introduttiva, ribadisce il proprio assenso per lo svolgimento delle audizioni sugli effetti del recepimento dell'accordo di Basilea 3 sui livelli di capitalizzazione delle banche italiane e sui rischi di restrizione del credito alle imprese, ritenendo in particolare possibile e auspicabile inserirle, dal punto di vista formale, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra banche e imprese.

Il presidente BALDASSARRI concorda con tale richiesta, considerata anche l'ampiezza del termine per l'espressione del parere motivato sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare dalle audizioni potrebbero emergere utili elementi di riflessione ai quali dare spazio all'interno del parere.

La relatrice LEDDI (*PD*) evidenzia che la VI Commissione della Camera dei deputati ha già programmato un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame degli Atti comunitari in titolo. Al riguardo rileva l'esigenza di un più ampio coordinamento tra le procedure informative da svolgersi presso entrambi i rami del Parlamento, onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Del resto, i temi affrontati dagli Atti comunitari in titolo sono strettamente correlati al problema del finanziamento delle imprese da parte delle banche, sul quale sarà destinata a incidere pesantemente la recente decisione assunta dall'EBA sui nuovi requisiti di capitale. Ricorda di aver sollevato per prima il tema degli effetti negativi di tale decisione sul comparto bancario italiano, sollecitando un'iniziativa della Commis-

sione da tutti condivisa, rilevando però che i relativi approfondimenti conoscitivi saranno svolti in seconda battuta rispetto ai lavori dell'omologa Commissione della Camera.

Il presidente BALDASSARRI precisa di essersi sempre attenuto, in via generale, al principio del più ampio coordinamento possibile con i lavori della Commissione finanze della Camera. Non essendo emerse le condizioni per uno svolgimento congiunto delle audizioni in parola ritiene che la Commissione finanze del Senato è comunque legittimata a svolgere le audizioni già previste, anche se con una tempistica definita in maniera autonoma. Non ritiene pertanto dirimente la circostanza che tali procedure informative saranno svolte dalla Camera dei deputati in anticipo rispetto al Senato.

La relatrice LEDDI (*PD*) introduce l'esame congiunto degli Atti comunitari in titolo, sottolineando che essi costituiscono un pacchetto unico, da leggersi in combinato disposto. Insieme essi formeranno infatti il quadro giuridico di disciplina dell'accesso dell'attività, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il pacchetto si propone di rafforzare l'efficacia della regolamentazione sui requisiti in materia di fondi propri degli enti finanziari dell'Unione europea, migliorare la stabilità e contenere la prociclicità del sistema finanziario, allo stesso tempo preservando la competitività del settore bancario. I testi in esame intendono recepire nella legislazione dell'Unione europea gli accordi di Basilea 3 elaborati in materia di vigilanza prudenziale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria a seguito della crisi finanziaria del 2008.

L'atto COM (2011) 452 contiene la normativa prudenziale direttamente applicabile alle banche ed alle imprese di investimento: stabilisce criteri per la valutazione dei rischi connessi a talune attività bancarie e dei fondi necessari per far fronte a tali rischi. Il loro inserimento in un regolamento renderebbe i requisiti prudenziali direttamente applicabili in tutta l'Unione europea, con benefici in termini di certezza del diritto, di coerenza del mercato unico e di gestione dei servizi transfrontalieri. Riepiloga sinteticamente i principali contenuti normativi dell'Atto in esame. La parte II disciplina gli elementi dei fondi propri distinguendo tra capitale di classe 1 e capitale di classe 2, la cui somma costituisce appunto i fondi propri. La normativa proposta è finalizzata ad aumentare sia l'ammontare di fondi propri che le banche devono detenere sia la loro qualità nonché ad armonizzare le detrazioni dai fondi propri al fine di determinare l'entità del patrimonio da riconoscere ai fini regolamentari. Segnala, in particolare, l'articolo 73, ai sensi del quale per la riduzione dei fondi propri è richiesto il consenso delle autorità di vigilanza. È inoltre prevista l'introduzione di un requisito armonizzato di copertura della liquidità che determina l'ammontare delle attività liquide detenute in ogni momento dagli enti al fine di assicurare che mantengano livelli adeguati di riserve di liquidità per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in

condizioni di stress nel corso di un breve periodo di tempo. La sua esatta composizione e calibratura saranno determinate entro il 2015, dopo un periodo di osservazione e sulla base degli sviluppi della situazione internazionale. È previsto un nuovo strumento di regolamentazione della leva finanziaria, calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed espresso in percentuale. Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria come la semplice media aritmetica dei coefficienti di leva finanziaria mensili su un trimestre. Se ne propone l'utilizzo come criterio eventuale, applicabile a singole banche a discrezione delle autorità di vigilanza, in vista della sua trasformazione in misura vincolante nel 2018. In merito al rischio di credito delle controparti (CCR), si stabilisce l'obbligo per gli enti di determinare il valore dell'esposizione degli strumenti derivati elencati all'allegato II e prevedere fondi propri supplementari a fronte del deterioramento del merito di credito della controparte. Le modifiche introdotte, coerentemente con l'approccio della Commissione nei confronti dei derivati OTC, vogliono incentivare l'utilizzo delle controparti centrali a garanzia di tali contratti.

L'atto COM (2011) 453 contiene, invece, disposizioni relative all'autorizzazione all'attività degli enti creditizi, all'esercizio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi. Richiama i principali elementi di novità introdotti. Per quanto riguarda le sanzioni, si garantisce un maggior rispetto delle norme dell'Unione europea in materia bancaria e si aumentano l'efficacia e il carattere dissuasivo dei regimi sanzionatori nazionali. In particolare, le norme proposte prevedono che le sanzioni e le misure amministrative siano applicate, a seconda dei casi, alle persone fisiche o giuridiche responsabili, che un insieme minimo di sanzioni e misure amministrative sia a disposizione delle autorità competenti in caso di violazione di disposizioni chiave, che il livello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie superi i vantaggi derivanti dalla violazione, se determinabili, e che comunque non sia inferiore al livello previsto dalla direttiva, che le sanzioni e le misure applicate siano rese pubbliche e, infine, che sia creato un meccanismo adeguato che incoraggi la segnalazione di violazioni all'interno di enti creditizi ed imprese di investimento. Per quanto riguarda il governo societario, vengono disciplinate le qualità, personali e professionali, dei componenti degli organi di gestione, in modo tale da assicurare il potenziamento dell'efficacia della *governance* dei rischi negli enti creditizi e nelle imprese di investimento europei. A proposito del *rating* esterno, si vuole imporre agli enti creditizi ed alle imprese di investimento che hanno esposizioni rilevanti al rischio di credito, o nei confronti di un gran numero di controparti, di sviluppare ed utilizzare modelli interni, al fine di evitare che si faccia eccessivo affidamento ai *rating* esterni. Si prevede altresì l'introduzione di due riserve di capitale, come previsto dall'accordo Basilea 3, di cui una di conservazione, costituita da capitale di qualità elevatissima, pari al 2,5 per cento delle attività ponderate per il rischio, applicabile in ogni momento e una anticiclica, tale cioè da contrastare le fluttuazioni del mercato e non accentuarle, fissata

dalle autorità nazionali per i prestiti accordati alle persone fisiche e giuridiche nell'ambito dello Stato membro.

Riepiloga quindi le diverse basi giuridiche proposte dalla Commissione europea in considerazione dei diversi aspetti disciplinati dalle due proposte normative in questione e dà conto delle motivazioni che argomentano il rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità.

Entrambi i testi in titolo abbondano di complesse deleghe alla Commissione europea per l'adozione di atti in base agli articoli 290 e 291 del TFUE. In entrambi i casi, come da prassi costante, si propongono deleghe a tempo indeterminato con oggetto, tra l'altro, il chiarimento delle definizioni contenute nei testi medesimi. La proposta di regolamento prevede altresì che possa farsi ricorso, previa motivazione, alla procedura di urgenza. Questa comporta l'immediata entrata in vigore degli atti delegati, che resterebbero in applicazione fintantoché non vengano sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, entro due mesi – prorogabili – dalla notifica alle medesime istituzioni. L'articolo 136 della proposta di direttiva disciplina gli atti di esecuzione, nell'adozione dei quali la Commissione europea è assistita dal Comitato bancario europeo. Numerose (una cinquantina nella sola proposta di regolamento) sono anche le deleghe di cui la Commissione è investita solo formalmente, in quanto nella sostanza sarà l'Autorità bancaria europea a determinare il contenuto delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

Ritiene opportuno soffermarsi sull'andamento dei negoziati, intercorsi in seno al Consiglio, evidenziando che essi hanno fatto emergere alcune criticità, di cui dà brevemente conto. In tema di discrezionalità nazionale, è controverso il margine di flessibilità prudenziale (applicazione di norme più rigorose e criteri prudenziali aggiuntivi) da riservare agli Stati membri. Non vi è, del pari, unanimità sull'opportunità di attribuire alla Commissione europea il potere di imporre requisiti prudenziali temporanei più rigorosi mediante atti delegati. Posta la necessità di introdurre un requisito di copertura della liquidità, si registra disaccordo circa l'opportunità che questo venga stabilito dalla Commissione mediante atti delegati (come ipotizzato dall'articolo 444 della proposta di regolamento 452) e non, piuttosto, tramite una successiva modifica del regolamento tramite procedura legislativa ordinaria. La struttura della vigilanza sulla liquidità sarà sottoposta ad un esame ulteriore in virtù delle differenti posizioni degli Stati membri in merito al margine di discrezionalità da riservare alle autorità nazionali competenti. Sul coefficiente di leva finanziaria si contesta da un lato l'obbligo di comunicarlo prima che sia adottata una decisione che lo trasformi in misura vincolante, in virtù del possibile effetto negativo sui partecipanti al mercato, e dall'altro la stessa necessità di adottare tali azioni legislative ulteriori. Infine, sono emerse le perplessità di alcuni Stati membri in ordine alla definizione dei fondi propri.

Rinvia infine al testo scritto della propria relazione per una più puntuale analisi dei pareri motivati sulla violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità adottati da alcuni Parlamenti nazionali e per una

più dettagliata esposizione degli ulteriori interventi di istituzioni o organismi europei in tema di requisiti di patrimonializzazione delle banche e del miglioramento delle loro capacità di avere accesso al credito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (n. COM (2011) 594 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, sottolineandone l'obiettivo di garantire all'Unione europea una nuova importante risorsa finanziaria, con cui sostituire in parte determinate risorse proprie attualmente provenienti dai bilanci nazionali. In primo luogo dà conto dell'oggetto e del campo di applicazione della direttiva, che introduce il sistema comune per l'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). In secondo luogo si sofferma sulle principali definizioni recate dall'articolo 2 con riferimento alle nozioni di transazione finanziaria, di strumenti finanziari, di contratto derivato e di ente finanziario. Descrive quindi i contenuti degli articoli 3 e 4, rispettivamente, sui criteri di stabilimento degli enti finanziari e sull'esigibilità dell'imposta. Richiama in particolare l'attenzione sul comma 2 dell'articolo 4, ritenendo limitativo il riferimento ai casi di errore per escludere l'esigibilità del tributo in caso di successivo annullamento o rettifica di una transazione finanziaria.

Successivamente segnala l'importanza dell'articolo 5, che disciplina la base imponibile dell'ITF in caso di transazioni finanziarie ordinarie e sottolinea la complessità dell'articolo 6, concernente la base imponibile in caso di transazioni aventi per oggetto contratti derivati. Dopo aver dato conto delle disposizioni comuni sulla base imponibile, di cui all'articolo 7, passa a commentare i livelli delle aliquote previste dal successivo articolo 8, specificando che si tratta di soglie minime a partire dalle quali gli Stati membri possono fissare la misura del prelievo come percentuale dell'imponibile.

Conclude la propria esposizione dando brevemente conto degli articoli 9, 10 e 11, compresi nel Capo III (Versamento dell'ITF, obblighi collegati e prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con

diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione di esperti

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 21 dicembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce l'odierna audizione.

Il professor FORTE, dopo aver consegnato alla Presidenza un testo scritto del proprio intervento, ne riassume analiticamente i contenuti svolgendo in premessa alcune considerazioni sulla natura dei tributi da intendersi, a suo parere, quale il prezzo dei servizi pubblici, collegando quindi le imposte stesse al principio di beneficio della spesa pubblica, finanziata attraverso il versamento delle tasse. Da tale osservazione, prosegue l'oratore, discende il giudizio nettamente contrario rispetto all'impostazione che vede il sistema tributario quale strumento di modifica o di orientamento del sistema economico, anche ai fini del riequilibrio redistributivo tra i contribuenti.

L'oratore si sofferma poi analiticamente a illustrare le conseguenze di tale impostazione in relazione al finanziamento della spesa sanitaria e contributiva, a suo parere erroneamente ricadenti sulla fiscalità generale, con una palese contraddizione quindi del citato principio del beneficio. Successivamente, l'auditore formula giudizi fortemente critici in relazione alla struttura dell'imposta regionale sulle attività produttive, che andrebbe, viceversa, suddivisa in due imposte: una, costruita come contributo sanitario sul costo del lavoro e l'altra, come semplice addizionale regionale alle imposte sui redditi sulle società. Tale proposta non negherebbe comunque la natura di imposta regionale del tributo, ma ne garantirebbe la maggiore razionalità e collegamento con la spesa pubblica da finanziare. In merito all'imposta sul valore aggiunto, dopo aver rilevato che la struttura a tre aliquote dovrebbe consentire una discriminazione in termini di progressività, sottolinea che tale struttura andrebbe completamente rivista in quanto il ventaglio delle aliquote agevolate (4 per cento e 10 per cento) è troppo ampio rispetto alla logica dell'imposta indiretta. Viceversa, nel caso si volesse mantenere un sistema di aliquote agevolate rispetto all'aliquota ordinaria, propone di stabilire l'aliquota ridotta solo rispetto al consumatore finale.

Per quanto riguarda invece l'Irpef, il professor Forte contesta in radice che la riduzione del numero delle aliquote sull'imposta sui redditi possa costituire uno strumento valido per adeguare la struttura dell'imposta principale alla qualità e alla natura dei redditi. Da un lato, mette in evidenza come l'attuale struttura delle aliquote, riferite ai diversi scaglioni e con l'applicazione della frammentate congerie di detrazioni e agevolazioni, realizza un sistema di progressione continua che perde il requisito della semplicità e sostanzialmente rende arbitraria sia la definizione della base imponibile che la relativa imposta; dall'altro, evidenzia che le numerose variazioni e modifiche introdotte nell'ultimo decennio, soprattutto per quanto riguarda le detrazioni per carichi familiari, hanno fatto perdere al sistema leggibilità e razionalità. L'oratore fa poi riferimento all'eccessivo frazionamento delle articolazioni dei tipi di reddito e delle tecniche di accertamento, che rendono più difficile una efficace lotta all'evasione e all'elusione fiscale. A suo parere, inoltre, l'attuale struttura verticale del reddito imponibile Irpef restituisce una rappresentazione del tutto irrealistica del reddito delle famiglie e delle imprese. A tale riguardo, insiste sulla necessità e urgenza dell'introduzione del quoziente familiare – del tutto omogeneo a una struttura di aliquote fortemente progressiva – in grado sia di tener conto del contributo che le famiglie forniscono in termini di economie esterne diffuse, non surrogabili dalla mano pubblica, sia di realizzare un'effettiva equità orizzontale rispetto ai diversi livelli di reddito.

Dopo aver positivamente sottolineato che le imposte sostitutive riferite ai redditi da capitale e ai redditi da locazione immobiliare a fini residenziali rispondono comunque alla logica di tutelare il risparmio, si sofferma analiticamente sullo strumento del redditometro, quale criterio in grado di determinare presuntivamente il reddito, così come era stato da lui stesso promosso in qualità di Ministro delle Finanze. Dal proprio punto di vista, infatti, gli accertamenti induttivi, se condotti con parametri oggettivi e preventivamente resi noti ai contribuenti, consentono di determinare il reddito imponibile con maggiore efficacia rispetto ad un'azione accertativa sulle ricevute fiscali e sugli scontrini, che, al di là degli effetti mediatici, non appaiono adeguati ad una efficace lotta all'evasione fiscale. Conclude formulando osservazioni fortemente critiche circa le ipotesi di introdurre una fattispecie penale definita in termini di abuso di diritto, sottolineando come l'applicazione del principio di realtà economica sottesa alle azioni dei contribuenti appare di per sé sufficiente a porre in condizione l'amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti accertamenti.

Interviene quindi il senatore LANNUTTI (*IdV*) il quale, dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia relazione dell'audit, dissente circa la contrarietà espressa sull'efficacia dell'abuso di diritto che, viceversa, a suo parere, rappresenta un utile principio per aggredire e contrastare manovre elusive, con particolare riferimento alle azioni poste in essere da organismi bancari e finanziari.

A giudizio del professor FORTE la categoria dell'abuso di diritto dovrebbe essere ricondotta nella più tradizionale fattispecie dell'elusione tributaria, che consente comunque di superare lo schermo del negozio giuridico e di analizzare la reale motivazione economica dell'operazione.

Il senatore COSTA (*PdL*) dopo aver apprezzato in particolare l'enfasi sul quoziente familiare quale strumento di maggiore equità fiscale, chiede all'auditore di specificare le dimensioni economiche dello spostamento del prelievo dalle imposte dirette alle imposte indirette.

Il professor FORTE ritiene che lo spostamento dalle imposte dirette alle imposte indirette, per aver efficacia, dovrebbe riguardare volumi finanziari non minori di due punti percentuali del prodotto interno lordo.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore e lo congeda, dichiarando chiusa l'audizione. Avverte quindi che la documentazione consegnata dal professor Forte sarà resa disponibile nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

Plenaria

345^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta la richiesta ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che di tale procedura sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il PRESIDENTE introduce la seduta, dando il benvenuto al ministro Profumo.

Il ministro PROFUMO osserva anzitutto che, nel panorama delle amministrazioni centrali e periferiche in cui si articola l'organizzazione statale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si contraddistingue per alcune peculiarità specifiche tra le quali l'imponenza dell'organizzazione. Non solo esso ha infatti un organico estremamente cospicuo, ma si compone anche di una molteplicità di sedi che ad avviso del Ministro occorre razionalizzare onde ottimizzare spazi e costi. Fra l'altro, ritiene che le Agenzie debbano godere di una terzietà anche geografica.

Egli si sofferma indi sui temi della ricerca, a partire dalle difficoltà riscontrate dall'Italia nell'accedere ai fondi europei e dalla necessità di inserire meglio il Paese nella competizione internazionale. Ad esempio, sul VII Programma Quadro, che ha impegnato circa 50 miliardi di euro complessivi, il contributo dell'Italia è stato pari circa al 15 per cento, ma lo sfruttamento non ha superato l'8,5 per cento circa. Il differenziale ammonta quindi a circa mezzo miliardo all'anno che, rispetto alle risorse complessive del settore, non è certo indifferente. In vista dell'VIII Programma Quadro, denominato Horizon 2020, che muoverà risorse per 80 miliardi circa, è dunque assolutamente indispensabile recuperare margini di competitività. I ricercatori italiani sono del resto estremamente brillanti come singoli, ma rilevano difficoltà nell'azione di gruppo. Egli preannuncia quindi l'intenzione di utilizzare i due anni che ci separano dall'avvio del prossimo Programma Quadro per stimolare le capacità dei ricercatori italiani a lavorare insieme su grandi temi, in una sorta di «grande palestra».

Anche sul fronte delle politiche di coesione, la *performance* dell'Italia nell'utilizzazione dei fondi strutturali è molto scarsa: il Paese è infatti al penultimo posto, davanti alla Romania, con situazioni particolarmente critiche nelle Regioni della convergenza.

A titolo di ulteriore esempio, il Ministro riporta l'ultimo bando di *grant* da parte dell'*European Research Council* per progetti proposti da singoli ricercatori, che rappresenta un'opportunità di grande rilievo, atteso che investe anche le capacità gestionali dei ricercatori, i quali possono decidere dove utilizzare il *grant* ottenuto. Anche in questo caso l'Italia, pur figurando al primo posto per numero di progetti avanzati, è assai più bassa in classifica in termini di assegnazioni, confermando un dato costante dal 2007. Negli anni di operatività di detti *grant*, l'Italia se ne è aggiudicati infatti solo 72 in tutto, a dimostrazione dell'evidente difficoltà del sistema a trasformare ottimi progetti in progetti Paese.

Dopo aver illustrato una tabella in cui sono riportate le specifiche azioni in essere e quelle in fase di avvio, il Ministro riferisce di aver avviato, nello scorso mese di dicembre, i progetti FIRB giovani e PRIN, attraverso cui spera si realizzi quella sorta di «palestra» in cui i ricercatori potranno allenarsi in vista di Horizon 2020.

Egli comunica indi di aver stanziato alcune somme residue (pari a 100 milioni del MIUR e 100 milioni dell'Ambiente) per stimolare la trasformazione di alcuni progetti in progetti Paese. In particolare, ritiene che la città rappresenti il centro reale della domanda dei cittadini, rispetto alla

quale la digitalizzazione sta diventando dirompente. Occorre pertanto configurare delle città intelligenti, nelle quali sia possibile utilizzare proficuamente la grande quantità di dati esistente, attraverso modalità di comunicazione diverse. L'enorme disponibilità di dati cambia infatti il nostro modo di essere e deve essere gestita in modo intelligente. A tal fine, egli ha individuato sette verticalizzazioni, fra cui la scuola, la sanità, la mobilità, l'ambiente, l'energia e il binomio cultura-turismo. Partendo dalla domanda pubblica in ciascuno di questi settori, occorrerà mettere i dati a disposizione di comunità più ampie attraverso associazioni temporanee di imprese che coprano competenze diverse. Sul territorio opereranno dunque micro imprese per sviluppare i progetti di imprese più grandi. Per superare le difficoltà che esse potranno incontrare nel divenire stabili nel tempo, occorrerà supportarle con capitali di rischio ed incentivarne il lavoro sinergico in distretti. Si tratta di un progetto, prosegue il Ministro, che partirà dal Sud, instaurando un meccanismo virtuoso per tutto il Paese.

Per il medesimo progetto al Centro-Nord è prevista la devoluzione di 700 milioni di euro, di cui una quota parte a fondo perduto e una quota parte sul fondo rotativo.

Passando ai temi dell'università, il Ministro rileva anzitutto come sia necessario ringiovanire le università e assicurare periodicità al reclutamento.

È poi necessaria la riforma dei dottorati di ricerca, atteso che attualmente solo il 20 per cento dei dottorati trova sbocco presso l'università o enti di ricerca. Occorre dunque che l'investimento abbia una maggiore ritorno verso la comunità, sia nella pubblica amministrazione che nelle aziende, e si migliori la percezione dei dottorati, allo stato di età troppo elevata e con buona esperienza di laboratorio ma non di gestione. A titolo di esempio cita il bando da lui emesso per quattro figure di consigliere, per le quali ha richiesto proprio un'età giovanile e il possesso del dottorato.

Dopo aver accennato all'obiettivo della valutazione, il Ministro si sofferma sul diritto allo studio, informando che il decreto legislativo previsto dalla legge n. 240 del 2010 sta per essere trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni.

Quanto alla revisione del finanziamento dell'università, egli pone l'accento sulla specificità del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), che rappresenta solo un segmento di un sistema complesso. L'università può infatti contare su tre distinte linee di finanziamento statale: le risorse a copertura delle spese correnti, i fondi infrastrutturali e i fondi per la ricerca. Quanto al primo canale, pari a 7,5 miliardi di euro, esso si compone del FFO, della programmazione triennale e delle economie da *turn over*, che consentono di liberare molte risorse vincolate. A tale riguardo, egli comunica di aver destinato al FFO 300 dei 400 milioni disponibili sul cosiddetto «fondo Letta».

Con riferimento al secondo canale, sul quale pure sono dirottate alcune risorse del «fondo Letta», egli si sofferma in particolare sul Fondo edilizia ed infrastrutture, sul Fondo per le residenze di cui alla legge n.

338 del 2000, sulle risorse per collegi e residenze, nonché sul Piano per il Sud già avviato dagli *ex* ministri Gelmini e Fitto per 1,2 miliardi di euro. Si tratta in particolare di completare tutte le strutture esistenti e di promuoverne l'ottimizzazione energetica. A tale canale afferiscono anche il PON A3-Rafforzamento strutturale (di cui il 30 per cento è destinato alle università), nonché la rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti alla luce della riduzione degli interessi e in vista di un allungamento del debito. Occorre peraltro che le risorse liberate tornino alle università con il vincolo di essere utilizzate per la riduzione del debito. Tale canale assomma complessivamente a 1,7 miliardi di euro. Il terzo canale di finanziamento riguarda, infine, i fondi per la ricerca, per un totale di 3,3 miliardi di euro. Si tratta dei fondi PRIN 2010-2011, FIRB 2012, PON 2 – Distretti e laboratori, PON 1 – Ricerca industriale, distretti Centro-Nord e dottorati di ricerca.

Nel complesso, le risorse disponibili assommano perciò a circa 12,5 miliardi.

Quanto poi al settore dell'istruzione, evidenzia l'urgenza di mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici e dare concretezza all'autonomia scolastica in un'ottica di responsabilità. Atteso che non è realistico un incremento di risorse disponibili nel breve periodo, occorre peraltro utilizzare meglio quelle che ci sono, realizzando le possibili razionalizzazioni. Individua dunque alcune azioni prioritarie di intervento, fra cui innanzitutto il rilancio e lo sviluppo dell'autonomia nelle scuole; un nuovo modello di *governance* del servizio scolastico; la revisione delle Indicazioni nazionali e dei *curricula*, in senso più cooperativo e meno autorizzativo; la valorizzazione della professionalità dei docenti, con adeguati investimenti; lo sviluppo del sistema nazionale di valutazione; il recupero delle aree scolastiche più compromesse, di cui sottolinea la complessità; l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per il rilancio della cultura tecnica e scientifica e il sostegno all'occupazione; la promozione del merito e dell'eccellenza; interventi a favore dell'edilizia scolastica e messa in sicurezza degli edifici scolastici. A questo ultimo riguardo, il Ministro riporta che il patrimonio edilizio scolastico assomma a 64 milioni di metri quadri, di cui il 75 per cento costruita prima degli anni Ottanta. Si tratta perciò di un'edilizia piuttosto povera, di cui il 10 per cento è in affitto e il 30 per cento si trova in aree ad elevato valore immobiliare. Rispetto ad una popolazione di 8 milioni di studenti, il dato è di 8 metri quadri a studente, che risulta addirittura maggiore della media europea (pari a 6 metri quadri). Gli spazi non tuttavia ben utilizzati perché in gran parte originariamente costruiti con altre finalità. Inoltre, quasi tutte le scuole si trovano in classe G dal punto di vista energetico, facendo registrare un costo di 200 euro a metro quadro, per un totale di 12 miliardi, che si scarica sugli enti locali. Se si riuscisse a portare buona parte degli edifici scolastici in classe B, il costo energetico scenderebbe a 60 euro a metro quadro, per un totale di 4 miliardi. Se poi si riuscisse a trasformarli in classe A, il costo energetico scenderebbe addirittura a 35 euro a metro quadro, per un totale di 3 miliardi. Il Ministro assicura per-

tanto il massimo impegno in questo senso. Fra gli altri interventi prioritari in materia scolastica, egli cita infine la semplificazione delle modalità di finanziamento della scuola paritaria nel sistema pubblico di istruzione e l'innovazione digitale nella scuola.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori in cui intervengono i senatori PROCACCI (PD) e VALDITARA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), cui risponde il PRESIDENTE, prende la parola il senatore GIAMBRONE (*IdV*) il quale ringrazia anzitutto il Ministro per la sua ampia esposizione. Chiede tuttavia di chiarire se vi sia un'effettiva inversione di tendenza rispetto al passato e, in particolare, se le politiche formative abbiano finalmente guadagnato il centro dell'azione di Governo. In tal senso, le dichiarazioni del Ministro sulla difficoltà di reperire risorse aggiuntive non sembrano incoraggianti. Gli ultimi anni hanno del resto visto numerosi interventi che hanno falciato il mondo dei saperi, dalla riduzione del tempo scuola, all'aumento degli alunni per classe, alla revisione delle classi di concorso. Occorre dunque un cambio di passo, che marchi la differenza con il passato.

Dopo aver apprezzato le parole del Ministro sulla sicurezza nelle scuole, l'oratore chiede che il Ministro si pronunci sull'istituzione di dotazioni organiche aggiuntive, sulla gestione del personale docente in esubero, con particolare riguardo al difficile equilibrio fra giovani e precari, e sulla possibilità di abilitare all'insegnamento musicale coloro che ne sono rimasti esclusi per una normativa irragionevole.

In tema di università, chiede ragguagli in ordine al finanziamento delle borse di studio e alla sorte degli idonei, assicurando il sostegno del suo Gruppo all'azione del Ministro, nella misura in cui saprà segnare una forte discontinuità con il passato.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) non esita a definirsi sconvolta dall'enunciazione del Ministro, che ha illustrato un programma indubbiamente destinato a sconvolgere gli assetti del Paese. Dopo più di due anni caratterizzati da riforme ispirate da intenti punitivi nei confronti della ricerca e dell'università, le parole del Ministro non possono non essere salutate con entusiasmo. La realizzazione del programma illustrato contribuirà infatti certamente alla crescita del Paese.

Ella dichiara poi di condividere l'obiettivo del Ministro di svecchiare l'università e la ricerca italiane e si augura che ciò possa essere conseguito nella fase applicativa della riforma.

Quanto al diritto allo studio, ella auspica l'ampliamento del numero dei diplomati e dei laureati, ponendo l'accento sull'importanza di creare le condizioni affinché tutti possano competere ad armi pari, piuttosto che inseguire la meritocrazia. In proposito, chiede delucidazioni sulle sorti del Fondo per il merito introdotto dalla legge n. 240 e indi trasformato in Fondazione, sottolineando l'esigenza di garantire eguale cittadinanza a tutti. Concorda altresì sull'obiettivo di assicurare periodicità al reclutamento, evidenziando nel contempo la necessità di evitare la formazione

di nuovo precariato. Apprezza inoltre l'intenzione di assicurare maggiore dignità ai dottorati di ricerca.

Rivolge indi due domande specifiche al Ministro, di cui la prima sui criteri di assegnazione dei PRIN, che rischiano di penalizzare le scuole di eccellenza e la ricerca di base, nonché sui parametri di valutazione elaborati dall'ANVUR, pur nella sua autonomia.

Quanto alla scuola, ella ritiene infine indispensabile rimotivare i docenti, recuperando il ruolo fondamentale della scuola rispetto ad altre agenzie formative che, negli ultimi anni, hanno contribuito alla diffusione di disvalori.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), dopo aver ringraziato il Ministro per la sua esposizione, gli chiede quali siano le sue intenzioni in ordine all'imminente scadenza del mandato di alcuni rettori, a fronte dell'ancora incompiuta riforma delineata dalla legge n. 240.

Sollecita altresì ragguagli in ordine alle nuove assunzioni, tanto più che è ancora vigente il vincolo di non superare il 90 per cento del FFO per la spesa destinata al personale. A fronte delle continue riduzioni del Fondo, tale soglia è stata infatti incolpevolmente sfiorata da molti atenei, con gravi ripercussioni su un'intera generazione di talenti. Chiede quindi al Ministro di esprimersi al riguardo, con particolare riferimento alle idoneità in scadenza.

Egli evidenzia poi la difficoltà dei docenti che abbiano conseguito un finanziamento privato ad assumere ricercatori e sollecita un aggiustamento della normativa relativa alle borse di studio e di ricerca.

Dopo aver condiviso l'intenzione di valorizzare i dottorati di ricerca, suggerendo di estendere l'azione alle specializzazioni in medicina, si sofferma indi sull'edilizia scolastica, invitando a verificare con attenzione le situazioni di emergenza denunciate.

Quanto infine all'autonomia, ritiene che dovrebbe estendersi alla gestione del personale docente ed in tal senso chiede al Ministro di pronunciarsi sul futuro delle graduatorie.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ringrazia il Ministro per il messaggio positivo trasmesso, secondo cui la formazione non è più un settore di spesa ma di investimento ed auspica che in questo modo la funzione docente possa recuperare centralità.

Chiede poi al Ministro di precisare come intenda coniugare la promessa attenzione ai giovani con il dovuto rispetto dei diritti acquisiti dai precari in questi anni, augurandosi che il reclutamento venga bandito con costante periodicità biennale.

In merito all'edilizia scolastica rileva che solo il 40 per cento delle scuole ha il certificato di idoneità. Ritiene pertanto che i comuni dove ha sede il restante 60 per cento degli edifici scolastici dovrebbero essere autorizzati a sfiorare il patto di stabilità.

Sollecita infine procedure più agili per l'accreditamento delle risorse alle scuole.

Il senatore PITTONI (*LNP*) rivendica al suo Gruppo l'impegno per riequilibrare la situazione delle università sottofinanziate, incrementando la consistenza dei fondi assegnati per merito. A tal fine, mancano tuttavia alcuni decreti attuativi della legge n. 240, come quello sui costi *standard* per studente, su cui chiede informazioni al Ministro.

Sottolinea poi le disfunzioni legate alla limitazione degli accessi per determinate facoltà, come ad esempio medicina, e ne sollecita un ripensamento.

Dopo aver convenuto sull'urgenza di assicurare la sicurezza nelle scuole, pur con le verifiche sollecitate dal senatore Asciutti, si sofferma sulla problematica del reclutamento degli insegnanti, le cui aspettative sono state finora largamente disattese. Pone quindi in luce la necessità di intervenire con urgenza e dà conto del suo impegno a favore di una proposta, oggetto di ampio confronto con gli operatori del settore, che coniuga merito e capacità nell'interesse di tutti, per migliorare la qualità dei docenti e, di conseguenza, degli studenti.

In considerazione dell'elevato numero degli iscritti a parlare, il PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 244

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

Plenaria

350^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO porge a nome di tutti i commissari un cordiale benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro al senatore Ladu, recentemente entrato a far parte della Commissione.

Dà inoltre conto della nuova disciplina sulla rilevazione delle presenze dei senatori in Commissione, già illustrata ai rappresentanti dei Gruppi nel corso dell'Ufficio di Presidenza di ieri.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (n. COM (2011) 650 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 dicembre scorso.

Il senatore GALLO (*PdL*) osserva che la nuova configurazione dei corridoi della rete transeuropea dei trasporti appare meno soddisfacente di quella precedente per quanto riguarda la copertura della zona adriatica e che la Commissione dovrebbe sottolineare la centralità della dorsale adriatica fino a Lecce, anche nell'ottica del rafforzamento dei collegamenti con la regione balcanica. Appare infatti paradossale che, mentre il

Senato discute l'importanza della macroregione adriatico-ionica, i collegamenti all'interno della stessa non vengano garantiti. Ricorda, a tal proposito, la riduzione in corso dei collegamenti ferroviari, alla quale le Regioni si stanno opponendo con forza.

Il senatore LADU (*PdL*) lamenta il mancato coinvolgimento della Sardegna nei corridoi transeuropei e sottolinea la necessità di acquisire informazioni sui motivi che hanno portato a tale esclusione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente GRILLO comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15 e che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla navigazione lacuale.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

351^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (n. COM (2011) 650 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CASTELLI (*LNP*), premesso che il Gruppo della Lega Nord è assolutamente favorevole nel merito al provvedimento presentato

dalla Commissione europea, sottolinea l'importanza delle questioni sottoposte all'esame del Parlamento e la necessità di fare chiarezza su alcuni punti che sono stati evocati anche nel corso della discussione odierna in Aula sull'istituzione della macroregione Adriatico-Jonica.

La trattativa che ha condotto alla elaborazione dell'atto comunitario in esame è stata svolta in applicazione di un metodo di lavoro innovativo, in virtù del quale la Commissione europea si è avvalsa anche di consulenti privati che hanno sostituito alle valutazioni puramente politiche considerazioni di carattere oggettivo. Si è passati dai corridoi all'individuazione di nodi della rete che rispondono a parametri chiari, quali il numero di abitanti o ad esempio, per quanto riguarda i porti, determinati livelli di traffico. Una grande importanza, in tal senso, ha avuto la Conferenza di Napoli, voluta dal ministro Matteoli.

Più in generale, il precedente Governo italiano si è contraddistinto per attivismo ed efficacia, grazie ai quali il nostro Paese ha ottenuto risultati fondamentali, quali: l'inserimento nelle reti di un numero notevole di porti italiani; la previsione che ben quattro corridoi attraversino il territorio nazionale; l'introduzione del nuovo corridoio Baltico-Adriatico, nonché il significativo aumento della quota di finanziamenti a carico dell'Unione europea.

Il precedente Governo si è inoltre battuto contro l'impostazione europea che, privilegiando la realizzazione di infrastrutture nelle zone più avanzate, tende a sacrificare le aree più periferiche. In esito a tale battaglia, la Sicilia e la tratta Napoli-Bari sono state inserite all'interno delle reti. Lo stesso non è stato purtroppo possibile con riferimento alla Sardegna che, contro la volontà del Governo, è rimasta esclusa.

In considerazione dell'entità dei fondi europei e di quelli privati, le risorse che lo Stato italiano dovrà impiegare per la realizzazione dei progetti sono assolutamente ragionevoli per un grande Paese come l'Italia. Tutto ciò costituisce un'opportunità epocale e l'Italia sarà in grado di fare fronte agli impegni assunti.

È ora fondamentale che tutte le forze politiche, attraverso i loro rappresentanti al Parlamento europeo, sostengano con convinzione il provvedimento in questione che costituisce l'assetto più favorevole possibile per l'Italia.

Osservato che le grandi decisioni politiche vengono oggi assunte a livello europeo, auspica infine un più stretto coordinamento tra il Parlamento e, in particolare, l'8^a Commissione, il Governo e le Istituzioni europee.

Il senatore LADU (*PdL*) ringrazia il senatore Castelli per i chiarimenti forniti e dichiara di apprezzare l'impegno profuso dal precedente Governo. Tuttavia, non condivide l'approccio dell'Unione europea che privilegia i territori posti in posizioni più centrali, a scapito delle regioni periferiche e dunque della coesione territoriale dell'Unione. Ribadisce che la regione Sardegna è già gravemente penalizzata dalla sua insularità e che per essa il nuovo quadro delle reti transeuropee rappresenta un'occasione

mancata. Auspica pertanto che tali sue considerazioni possano trovare accoglimento nella risoluzione che la Commissione approverà all'esito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (n. COM (2011) 659 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente GRILLO (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il contenuto della proposta di regolamento in esame, che nasce dalla constatazione, da parte della Commissione europea, dei ritardi che si registrano nel completamento delle reti transeuropee nel settore dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, a causa della mancanza di investimenti.

In un contesto caratterizzato da tagli generalizzati alla spesa pubblica e dalla crescente difficoltà di ottenere prestiti bancari a lungo termine, diventa necessario individuare soluzioni innovative per mobilitare una quota maggiore del risparmio privato e migliorare la gamma degli strumenti finanziari disponibili per i progetti infrastrutturali.

Per tale motivo, nella proposta di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione europea ha previsto di inserire la concessione di aiuti finanziari per le infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni in un quadro legislativo comune, il cosiddetto «Meccanismo per collegare l'Europa», sotto forma sia di sovvenzioni per la realizzazione delle infrastrutture sia di strumenti finanziari volti ad attirare finanziamenti privati per i progetti (anche tale atto – COM(2011) 665 – è all'esame dell'8^a Commissione).

Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo quadro finanziario, la Commissione ha adottato l'iniziativa «Prestiti obbligazionari Europa 2020», che consente, già durante il quadro finanziario attuale (2007-2013), di sostenere progetti infrastrutturali dotati di un potenziale commerciale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, mentre dopo il 2013 l'iniziativa potrebbe essere estesa ad altri settori.

Al fine di aiutare a finanziare progetti relativi a priorità politiche europee e facilitare un maggiore coinvolgimento del settore privato nel finanziamento a lungo termine sui mercati dei capitali a favore di progetti infrastrutturali, la suddetta iniziativa prevede l'emissione di obbligazioni da parte delle imprese che realizzano i progetti, mentre il bilancio dell'Unione europea, tramite anticipazioni fornite dalla BEI, verrebbe utilizzato per migliorare l'affidabilità creditizia delle obbligazioni.

Il sostegno dell'Unione europea dovrebbe ridurre il rischio inerente ai prestiti obbligazionari per il finanziamento dei progetti, tanto da rendere

gli operatori dei mercati dei capitali disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell'Unione.

In conclusione, valuta positivamente il contenuto del provvedimento in esame, che potrebbe rivelarsi efficace, così come si sta rivelando efficace la disciplina italiana sul *project financing*, nonostante le recenti modifiche apportate dal decreto-legge n. 201 del 2011, che hanno complicato il quadro normativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla navigazione lacuale: esame. Approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, n. 12)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana del 9 marzo 2011.

Il relatore BUTTI (*PdL*) ringrazia, anche a nome degli altri colleghi originari delle regioni settentrionali, il Presidente e i membri della Commissione per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in esame, che assume una particolare rilevanza in un momento in cui vi è una forte esigenza di reperire risorse per un settore che vede coinvolti settecento lavoratori e milioni di passeggeri. Ricorda che per il 2009 e il 2010 la questione delle risorse per la navigazione lacuale è stata risolta in maniera *bi-partisan*, grazie all'approvazione di emendamenti presentati dai membri della Commissione, e al ruolo fondamentale del ministro Matteoli.

Illustra quindi la proposta di documento conclusivo, allegata al resoconto di seduta. Dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine è emersa la necessità di procedere alla regionalizzazione del servizio, che presuppone un accordo tra le regioni e lo Stato, un impegno finanziario da parte di quest'ultimo, nonché l'armonizzazione delle varie normative regionali.

Sottolinea la grande disponibilità mostrata dalle regioni nei confronti di una soluzione al problema, che si pone annualmente, dei tagli delle risorse.

Ricordato che la situazione finanziaria del settore per il 2012 si presenta drammatica, evidenzia l'importanza di approvare immediatamente e all'unanimità la proposta di documento in esame, in considerazione degli imminenti incontri che si svolgeranno tra l'ente della navigazione e i sindacati.

Il presidente GRILLO, in merito alla tempistica dell'approvazione della proposta, invita i membri della Commissione a valutare l'opportunità di acquisire la posizione del Governo.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) ritiene che la regionalizzazione del servizio sia assolutamente auspicabile e di grande importanza per le regioni e che l'approvazione immediata e all'unanimità della proposta di documento conclusivo sarebbe pertanto un segnale estremamente significativo, anche alla luce degli incontri menzionati dal Relatore.

Il senatore MATTEOLI (*PdL*) concorda con il fatto che la regionalizzazione del servizio sia unanimemente considerata in termini positivi.

Il senatore DE TONI (*IdV*) ritiene che possa essere raggiunto un accordo sul tenore delle conclusioni, ma invita i membri della Commissione a riflettere sull'opportunità di ottenere dal Governo una preventiva conferma delle cifre ivi riportate.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), manifestato apprezzamento per l'attività svolta dal Relatore e condivisa la necessità espressa da quest'ultimo di procedere in tempi rapidi, ritiene che, in assenza di un'interlocuzione con il Governo, l'opportunità di indicare in maniera esatta gli stanziamenti da trasferire alle regioni dovrebbe essere valutata con estrema attenzione.

Il senatore TOFANI (*PdL*) osserva che l'indagine conoscitiva è un'attività parlamentare e che il documento conclusivo non contiene alcun impegno indirizzato al Governo, ma solo l'orientamento maturato dalla Commissione alla luce delle audizioni svolte e delle informazioni raccolte.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) osserva che le cifre fornite nel documento conclusivo sono il frutto dell'attività conoscitiva svolta autonomamente dal Parlamento e che il Governo resta assolutamente libero di svolgere le proprie considerazioni.

Il senatore RANUCCI (*PD*) condivide quanto affermato dai senatori Tofani e Bornacin, ma invita i membri della Commissione a valutare il rischio che le conclusioni contenute nella proposta possano ingenerare nei soggetti coinvolti aspettative che potrebbero andare frustrate.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) afferma che la Commissione dovrebbe approvare la proposta di documento conclusivo nella sua attuale formulazione e osserva che il numero dei componenti dell'attuale Governo non consente loro un'adequata presenza ai lavori parlamentari.

Il senatore MATTEOLI (*PdL*) propone una riformulazione dell'ultimo paragrafo delle conclusioni, volta a chiarire che le cifre in esse indicate sono quelle emerse nel corso dell'indagine conoscitiva.

Il relatore BUTTI (*PdL*) modifica la proposta di documento conclusivo nel senso indicato dal senatore Matteoli.

Il presidente GRILLO, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di documento conclusivo riformulata dal relatore Butti e allegata al resoconto di seduta, che risulta approvata all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 12 gennaio 2012, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

**DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE
CONOSCITIVA SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE
ALLA NAVIGAZIONE LACUALE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE**

(Doc. XVII, n. 12)

Antefatto: l'affare assegnato relativo alle problematiche connesse al settore della navigazione lacuale (n. 540)

Il 12 gennaio 2011, il Presidente della Commissione Lavori pubblici e comunicazioni ha chiesto al Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Regolamento, l'assegnazione di un affare riguardante le problematiche connesse al settore della navigazione lacuale.

La richiesta era motivata sulla base del fatto che la legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) aveva decurtato di circa 10 milioni di euro le risorse per il settore della navigazione lacuale e che ciò avrebbe comportato rilevanti difficoltà al servizio di trasporto pubblico in realtà di grande importanza produttiva e turistica, quali i territori bagnati dai laghi di Como, Garda e Maggiore.

Una volta assegnato l'affare, la Commissione ha proceduto ad audire, nel corso della seduta del 26 gennaio 2011, i vertici della Gestione governativa navigazione laghi, alla quale la legge 18 luglio 1957, n. 614 ha affidato l'esercizio, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi suddetti, prevedendo che l'eventuale disavanzo di bilancio sia coperto con i fondi stanziati annualmente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui spetta la vigilanza sull'amministrazione affidata al gestore.

Nel corso dell'audizione, il Gestore, dottor Renato Poletti, ha ricordato che, negli ultimi anni, il finanziamento statale si è assestato su circa 26 milioni di euro e che, a fronte di un primo pesante taglio di fondi operato nel 2009 e al fine di scongiurare la possibilità che fosse compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione, l'art. 7-sexies, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 ha autorizzato la Gestione ad utilizzare, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, gli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi.

Il Gestore ha chiesto, pertanto, un impegno, affinché, a fronte di nuove decurtazioni incidenti per il 45 per cento sulle risorse a disposizione, venisse prevista la possibilità di continuare a fare ricorso all'utile

pregresso, paventando, in caso contrario, il rischio di tagliare il personale a contratto stagionale, pari a circa 130 persone, oltre a quello di dover ridurre gli *standard* del servizio, con conseguente possibile diminuzione degli utili futuri.

In risposta ad alcuni membri della Commissione, i quali suggerivano che la regionalizzazione del servizio avrebbe potuto garantire una maggiore funzionalità ed efficienza dello stesso, il Gestore ha ricordato che l'art. 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (che, in realtà, riproduceva l'art. 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) prevedeva che, entro il 1 gennaio 2000, la gestione fosse trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla Provincia autonoma di Trento, previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, da realizzarsi in base ad un piano predisposto dal Ministero dei trasporti ed approvato, entro il 31 marzo 1998, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito di intesa con le regioni interessate e con la provincia autonoma di Trento.

Nonostante l'art. 2, comma 8, della legge 18 giugno 1998, n. 194 abbia disposto un finanziamento urgente ai fini del risanamento tecnico-economico, i termini suddetti sono però trascorsi invano e, secondo una stima dell'assessorato ai trasporti della Regione Lombardia, il completamento del piano di risanamento richiederebbe un fabbisogno di circa 250 milioni di euro (v. *infra*). Sul punto, si segnala che, successivamente all'audizione del Gestore, nel corso della seduta della Camera dei deputati del 27 luglio 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato che il piano di risanamento non è stato attuato per il mancato accordo tra le Regioni interessate con conseguente perdita dei fondi stanziati. Ne consegue che il fabbisogno di 250 milioni di Euro occorrente per il piano di risanamento sarebbe costituito pertanto da nuovi fondi.

Il Gestore ha concluso il suo intervento affermando che molti dei problemi potrebbero essere risolti se l'art. 4, quarto comma, della legge 614/1957 istitutiva della gestione governativa – che dispone il versamento allo stato di previsione dell'entrata dello Stato degli utili di gestione risultanti dal conto economico – fosse modificato nel senso di prevedere che tali avanzi di gestione rimangano nella disponibilità dell'ente.

Il decreto-legge «mille-proroghe» 29 dicembre 2010, n. 225

Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (A.S. 2518), le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio del Senato – nelle sedute del 10 e dell'11 febbraio 2011 – hanno approvato due emendamenti relativi alla Gestione governativa navigazione laghi.

Il primo (1.227, Zanetta, Butti) prorogava per il biennio 2011 e 2012 la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 della Gestione.

Il secondo (2.507, Bricolo e altri) attribuiva alla Gestione un finanziamento di due milioni di euro, per l'anno 2011.

I due emendamenti in questione sono stati poi recepiti nel maxi-emendamento approvato in Aula al Senato e hanno infine trovato collocazione nell'art. 2, commi 12-*bis* e 12-*ter*, del decreto-legge in questione, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10.

L'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla navigazione lacuale

Nella seduta del 16 febbraio 2011, la Commissione Lavori pubblici e comunicazioni ha deliberato, su proposta del Sen. Butti e di altri componenti, di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle problematiche della navigazione lacuale.

Nel corso dell'indagine, sono stati auditi gli assessori ai trasporti delle regioni Piemonte e Lombardia (seduta del 23 febbraio 2011) e Veneto (seduta del 9 marzo 2011).

Il dottor Raffaele Cattaneo, assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Lombardia, ha affermato che la mancata regionalizzazione della navigazione lacuale è da imputare al mancato raggiungimento di un accordo sul previo risanamento tecnico-economico.

Ricordato che esistono già due casi di gestione non governativa – lago Ceresio, sul quale opera la Società Navigazione del Lago di Lugano S.A., e lago di Iseo, già regionalizzato, in cui opera la Lago d'Iseo s.r.l., una società formata da un consorzio di Comuni del territorio –, ha auspicato che il trasferimento alla Regione del servizio di navigazione lacuale possa avvenire anche per i laghi di Como, Maggiore e Garda, nei quali una flotta di circa 90 natanti trasporta oltre otto milioni e mezzo di passeggeri, a condizione che vi sia un reale risanamento tecnico-economico e che le risorse per l'esercizio del servizio vengano confermate.

Il percorso prospettato per giungere alla regionalizzazione del servizio consta di tre fasi. In primo luogo, si dovrebbe procedere ad una verifica dello stato dell'arte, con un aggiornamento del piano di risanamento tecnico-economico per l'individuazione e il reperimento dei fondi necessari, facendo riferimento ai dati contenuti negli studi commissionati dalla Regione Lombardia nel 1997 e nel 2006. Successivamente, raggiungere un accordo tra le Regioni interessate per la gestione delle funzioni e delle competenze trasferite. Infine, stipulare un accordo di programma tra lo Stato e le Regioni, grazie al quale definire le risorse finanziarie in conto capitale e in conto esercizio, nonché la loro ripartizione.

Per quanto concerne la consistenza delle risorse necessarie, le risorse da erogare a carico dello Stato all'atto del trasferimento, e negli anni successivi, venivano quantificate, dallo studio del 2006, in: 128 milioni di euro per investimenti di ammodernamento della flotta; 24 milioni di euro per investimenti sulle strutture fisse (pontili, punti di manutenzione); 18 milioni di euro per il fondo TFR. Questo per la parte in conto capitale.

Quanto alla stima delle risorse necessarie in conto esercizio, la quantificazione era intorno ai 30 milioni di euro l'anno. Immaginando una crescita legata alla dinamica ordinaria dei prezzi e dei costi, la stima si aggira intorno ai 37 milioni di euro nel 2016; si tratta di una stima al netto dell'IVA, cui perciò bisogna aggiungere il dieci per cento.

In sintesi, l'investimento dovrebbe ammontare a circa 200 milioni di euro in conto capitale e 30 milioni in conto esercizio. Dal momento che la legge pone come condizione il «previo risanamento tecnico-economico», tale risanamento dovrebbe avvenire, secondo la Regione Lombardia, nel momento in cui la competenza è ancora in capo allo Stato.

Sull'individuazione del modello di *governance* della navigazione nei tre bacini in questione, veniva sottolineata l'esigenza di tenere conto del vincolo di esclusione dell'affidamento diretto e, quindi, della necessità di bandire una gara per la gestione del servizio, sebbene le procedure di gara possano essere particolarmente lunghe. In realtà allo stato attuale, si deve tenere in considerazione anche l'esito dell'ultimo referendum in materia di affidamento dei servizi di pubblica utilità per cui è ritornato legittimo il cosiddetto affidamento «in house».

Ad ogni modo, l'Assessore Cattaneo evidenziava l'opportunità di prevedere una separazione giuridica tra il proprietario di beni e infrastrutture ed il gestore del servizio vincitore della gara, conservando la proprietà dei beni e delle infrastrutture in capo ad una società pubblica, che disponga di tutti i beni attualmente di proprietà di Navigazione Laghi e cui siano affidate le funzioni tipiche dell'ente regolatore (programmazione, regolazione, coordinamento, definizione delle linee di indirizzo del servizio).

In merito alla ripartizione delle quote societarie, l'audit affermava che i criteri per la determinazione dei pesi ponderati che i vari enti saranno chiamati ad assumere nei processi decisionali relativi a ciascun bacino dovrebbero essere il più possibile oggettivi, con riferimento, ad esempio: al numero degli imbarchi e degli sbarchi per area geografica di competenza; alla produzione di natanti/chilometro, vale a dire alla dimensione del servizio; al fatturato; al numero di abitanti costieri; ai chilometri di costa di competenza; ai metri quadrati di bacino; all'attrattività turistica. Un modello ipotizzabile è quello di una *holding* che gestisca il processo di regionalizzazione del servizio sulla base di criteri di natura più istituzionale, in termini di indirizzo e di strategie, con quote di partecipazione in tre società, una per ciascun lago, individuate secondo criteri maggiormente legati ai dati oggettivi prima indicati: in questo modo, si eviterebbe,

ad esempio, che il Veneto possa venir coinvolto nella gestione del lago Maggiore o il Piemonte in quella del lago di Garda.

Infine, considerata la natura interregionale del lago di Garda e del lago Maggiore, l'auditore ha sostenuto che l'attuazione del processo di trasferimento dallo Stato alle Regioni debba necessariamente prevedere anche una armonizzazione delle differenti discipline regionali (legge Regione Lombardia n. 11 del 2009; legge Regione Veneto n. 25 del 1998; leggi Regione Piemonte n. 1 del 2000 e n. 2 del 2008; legge Provincia autonoma di Trento n. 4 del 1990), nonché la rivisitazione, ed eventualmente la modifica, laddove risultasse opportuno, di quella parte della Convenzione tra lo Stato italiano e la Confederazione elvetica che concerne gli accordi in materia di gestione della navigazione del lago di Lugano e della sponda svizzera del lago Maggiore.

Ad un'operazione di questo genere veniva attribuito anche il beneficio di stimolare l'armonizzazione delle norme vigenti in materia di demanio lacuale. Ad esempio, le tariffe del demanio lacuale sono diverse tra le differenti Regioni, per cui accade che, nel caso del lago Maggiore, sulla sponda lombarda si segua una disciplina e su quella piemontese un'altra, il che determina spesso una sorta di competizione, al fine di sottrarsi quelle opportunità che la gestione del demanio lacuale porta con sé, e questo non sempre costituisce un fattore positivo; al contrario, forse una gestione più ordinata potrebbe favorire un rapporto maggiormente produttivo.

In conclusione, secondo la Regione Lombardia, un percorso di regionalizzazione della navigazione lacuale, favorendo una valorizzazione complessiva del territorio e avvicinando il luogo della risposta a quello del bisogno, costituirebbe un grosso vantaggio. In questo modo, la navigazione dei laghi andrebbe ad inserirsi all'interno di un più ampio disegno di valorizzazione turistica, ambientale, economica e trasportistica del territorio stesso.

La Regione ha ricordato che oggi la navigazione, con percentuali molto simili nei tre bacini, produce ricavi per circa 30 milioni di euro e costi per circa 60 milioni di euro. Attualmente, dunque, lo Stato si assume ogni anno l'onere di 30 milioni di euro, indicati come contributi in conto esercizio. Senza quei contributi, il servizio di navigazione non reggerebbe. La percentuale dei ricavi rispetto ai costi può essere aumentata in modo significativo solo attraverso una gestione diversa, attraendo una domanda che oggi non è completamente valorizzata. Dalle stime realizzate, il coefficiente di esercizio, pari attualmente al 50 per cento, potrebbe salire addirittura al 100 per cento (nei mesi estivi siamo già all'85 per cento), con la possibilità, quindi, di ripagare i costi di gestione.

Secondo la Lombardia, le Regioni devono dunque raccogliere la sfida e affrontare un percorso in cui, progressivamente, il contributo gestionale si riduce ed esse si fanno carico della responsabilità di tenere in piedi un

modello che, dal punto di vista gestionale, stia in equilibrio. Ciò comporterebbe un risparmio di 30 milioni di euro annui per le casse dello Stato. Esiste, tuttavia, a monte, il problema degli investimenti. A detta degli esperti l'età massima dei natanti è di 40 anni per le navi in acciaio e di 25-30 anni per quelle in alluminio, laddove, al momento, circa i due terzi della flotta sono al di sopra di questo limite. Assai difficilmente si potrà trovare qualcuno in grado di farsi carico di un investimento assai cospicuo.

Tale questione evidenzia anche il problema dell'alta specificità di questo tipo di navigazione e quindi il problema delle tariffe. La leva per migliorare i ricavi può essere l'attrattività complessiva del servizio, ma soprattutto il prezzo a cui si offre. Occorre, però, tenere presente che la navigazione in questione è ibrida, avendo sia una dimensione di trasporto pubblico locale, che necessita di tariffe connesse all'impianto complessivo del trasporto pubblico locale del nostro Paese, sia una dimensione di trasporto turistico.

L'Assessore ha infine affermato che occorre dunque contemperare l'esigenza di assicurare il trasporto pubblico locale e il funzionamento dal punto di vista dei conti.

La dottoressa Barbara Bonino, assessore ai trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica della Regione Piemonte, nel concordare con la posizione illustrata dalla Lombardia, ha evidenziato la necessità che il processo di regionalizzazione si inserisca in un contesto connotato dalla certezza dei trasferimenti e delle risorse finanziarie: alle Regioni deve essere assicurata una prospettiva di programmazione di lungo periodo, che non sia limitata soltanto ai primi due anni di vita del provvedimento di regionalizzazione.

A riprova della volontà di svolgere un ruolo diretto nella materia in questione, la Regione Piemonte ha predisposto, anche attraverso interventi legislativi, una delega alla Giunta finalizzata alla costituzione di un'apposita società erogatrice del servizio di navigazione lacuale.

Nella seduta del 9 marzo 2011, l'ingegner Bruno Carli, direttore della direzione mobilità della Regione Veneto, ha dichiarato che quest'ultima condivide le posizioni espresse nell'audizione precedente dalla Lombardia e dal Piemonte.

Già in passato, la Regione Veneto aveva chiesto che si procedesse, analogamente a quanto è stato fatto con le gestioni commissariali e ferroviarie, alla trasformazione della Gestione in una società di capitali soggetta a bilancio di tipo civilistico, dal quale possano emergere i reali costi di gestione e tutte le problematiche che altrimenti non emergerebbero (ad esempio, ammortamento di beni, capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria e accantonamenti vari, tra cui l'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto).

Per quanto riguarda le tariffe (con particolare riferimento al lago di Garda), il servizio che si occupa della gestione navigazione laghi è defi-

nito di trasporto pubblico locale, ma in realtà è simile a quello di Venezia, dove la quota turistica è forse prevalente rispetto a quella del trasporto pubblico dei residenti veri e propri. I problemi legati alla tariffazione potrebbero dunque essere risolti, come è stato fatto a Venezia, dove è stata introdotta la cosiddetta «carta Venezia», in base alla quale ai turisti viene applicata una tariffa superiore a quella che pagano i residenti. Ciò ha comportato qualche problema con la Corte di giustizia dell'Unione europea, che è stato però risolto, sostenendo che la tariffa reale era quella applicata ai turisti e la tariffa applicata ai residenti era in realtà una tariffa agevolata.

Dovrebbe poi essere affrontata la questione delle tabelle di armamento, che prevedono l'equipaggio a bordo delle imbarcazioni, alla luce del fatto che le tabelle di armamento delle compagnie che operano sul lago Maggiore in Svizzera sono ridotte rispetto a quelle che sono in vigore in Italia. Tabelle di armamento ridotte vorrebbe dire risparmio anche sui costi di esercizio. È ovvio che bisognerebbe pensare ad una procedura graduale perchè ne conseguirebbe la riduzione del personale imbarcato. Tali tabelle sono sostanzialmente legate al concetto di sicurezza e sono di competenza statale.

CONCLUSIONI

La regionalizzazione del trasporto pubblico lacuale può costituire una concreta soluzione.

Appare, infatti, evidente la volontà delle regioni interessate di vedersi assegnare la competenza del trasporto navigazione lacuale per i laghi di Como, Garda e Maggiore.

A tal riguardo è necessario tener conto di due esempi positivi di gestione non governativa: il Lago Ceresio sul quale opera la Società Navigazione del lago di Lugano S.A. e il lago di Iseo già regionalizzato su cui è attiva una società formata da un consorzio di Comuni del territorio.

I laghi di Garda e Maggiore, per la loro natura interregionale necessitano di una revisione e di una armonizzazione delle differenti discipline regionali.

L'indagine conoscitiva ha stimato il costo di esercizio in 30 milioni di euro annui; è ora auspicabile un accordo tra Stato e regioni per consentire, da parte del Governo, il risanamento tecnico-economico in attesa che le regioni maturino una gestione autonoma e efficiente del servizio.

**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO
DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE
LACUALE**

Antefatto: l'affare assegnato relativo alle problematiche connesse al settore della navigazione lacuale (n. 540)

Il 12 gennaio 2011, il Presidente della Commissione Lavori pubblici e comunicazioni ha chiesto al Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Regolamento, l'assegnazione di un affare riguardante le problematiche connesse al settore della navigazione lacuale.

La richiesta era motivata sulla base del fatto che la legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) aveva decurtato di circa 10 milioni di euro le risorse per il settore della navigazione lacuale e che ciò avrebbe comportato rilevanti difficoltà al servizio di trasporto pubblico in realtà di grande importanza produttiva e turistica, quali i territori bagnati dai laghi di Como, Garda e Maggiore.

Una volta assegnato l'affare, la Commissione ha proceduto ad audire, nel corso della seduta del 26 gennaio 2011, i vertici della Gestione governativa navigazione laghi, alla quale la legge 18 luglio 1957, n. 614 ha affidato l'esercizio, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi suddetti, prevedendo che l'eventuale disavanzo di bilancio sia coperto con i fondi stanziati annualmente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui spetta la vigilanza sull'amministrazione affidata al gestore.

Nel corso dell'audizione, il Gestore, dottor Renato Poletti, ha ricordato che, negli ultimi anni, il finanziamento statale si è assestato su circa 26 milioni di euro e che, a fronte di un primo pesante taglio di fondi operato nel 2009 e al fine di scongiurare la possibilità che fosse compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione, l'art. 7-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 ha autorizzato la Gestione ad utilizzare, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, gli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi.

Il Gestore ha chiesto, pertanto, un impegno, affinché, a fronte di nuove decurtazioni incidenti per il 45 per cento sulle risorse a disposizione, venisse prevista la possibilità di continuare a fare ricorso all'utile pregresso, paventando, in caso contrario, il rischio di tagliare il personale a contratto stagionale, pari a circa 130 persone, oltre a quello di dover ri-

durre gli *standard* del servizio, con conseguente possibile diminuzione degli utili futuri.

In risposta ad alcuni membri della Commissione, i quali suggerivano che la regionalizzazione del servizio avrebbe potuto garantire una maggiore funzionalità ed efficienza dello stesso, il Gestore ha ricordato che l'art. 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (che, in realtà, riproduceva l'art. 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) prevedeva che, entro il 1 gennaio 2000, la gestione fosse trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla Provincia autonoma di Trento, previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, da realizzarsi in base ad un piano predisposto dal Ministero dei trasporti ed approvato, entro il 31 marzo 1998, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito di intesa con le regioni interessate e con la provincia autonoma di Trento.

Nonostante l'art. 2, comma 8, della legge 18 giugno 1998, n. 194 abbia disposto un finanziamento urgente ai fini del risanamento tecnico-economico, i termini suddetti sono però trascorsi invano e, secondo una stima dell'assessorato ai trasporti della Regione Lombardia, il completamento del piano di risanamento richiederebbe un fabbisogno di circa 250 milioni di euro (v. *infra*). Sul punto, si segnala che, successivamente all'audizione del Gestore, nel corso della seduta della Camera dei deputati del 27 luglio 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato che il piano di risanamento non è stato attuato per il mancato accordo tra le Regioni interessate con conseguente perdita dei fondi stanziati. Ne consegue che il fabbisogno di 250 milioni di Euro occorrente per il piano di risanamento sarebbe costituito pertanto da nuovi fondi.

Il Gestore ha concluso il suo intervento affermando che molti dei problemi potrebbero essere risolti se l'art. 4, quarto comma, della legge 614/1957 istitutiva della gestione governativa – che dispone il versamento allo stato di previsione dell'entrata dello Stato degli utili di gestione risultanti dal conto economico – fosse modificato nel senso di prevedere che tali avanzi di gestione rimangano nella disponibilità dell'ente.

Il decreto-legge «mille-proroghe» 29 dicembre 2010, n. 225

Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (A.S. 2518), le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio del Senato – nelle sedute del 10 e dell'11 febbraio 2011 – hanno approvato due emendamenti relativi alla Gestione governativa navigazione laghi.

Il primo (1.227, Zanetta, Butti) prorogava per il biennio 2011 e 2012 la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 della Gestione.

Il secondo (2.507, Bricolo e altri) attribuiva alla Gestione un finanziamento di due milioni di euro, per l'anno 2011.

I due emendamenti in questione sono stati poi recepiti nel maxi-emendamento approvato in Aula al Senato e hanno infine trovato collocazione nell'art. 2, commi 12-*bis* e 12-*ter*, del decreto-legge in questione, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10.

L'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla navigazione lacuale

Nella seduta del 16 febbraio 2011, la Commissione Lavori pubblici e comunicazioni ha deliberato, su proposta del Sen. Butti e di altri componenti, di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle problematiche della navigazione lacuale.

Nel corso dell'indagine, sono stati auditi gli assessori ai trasporti delle regioni Piemonte e Lombardia (seduta del 23 febbraio 2011) e Veneto (seduta del 9 marzo 2011).

Il dottor Raffaele Cattaneo, assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Lombardia, ha affermato che la mancata regionalizzazione della navigazione lacuale è da imputare al mancato raggiungimento di un accordo sul previo risanamento tecnico-economico.

Ricordato che esistono già due casi di gestione non governativa – lago Ceresio, sul quale opera la Società Navigazione del Lago di Lugano S.A., e lago di Iseo, già regionalizzato, in cui opera la Lago d'Iseo s.r.l., una società formata da un consorzio di Comuni del territorio –, ha auspicato che il trasferimento alla Regione del servizio di navigazione lacuale possa avvenire anche per i laghi di Como, Maggiore e Garda, nei quali una flotta di circa 90 natanti trasporta oltre otto milioni e mezzo di passeggeri, a condizione che vi sia un reale risanamento tecnico-economico e che le risorse per l'esercizio del servizio vengano confermate.

Il percorso prospettato per giungere alla regionalizzazione del servizio consta di tre fasi. In primo luogo, si dovrebbe procedere ad una verifica dello stato dell'arte, con un aggiornamento del piano di risanamento tecnico-economico per l'individuazione e il reperimento dei fondi necessari, facendo riferimento ai dati contenuti negli studi commissionati dalla Regione Lombardia nel 1997 e nel 2006. Successivamente, raggiungere un accordo tra le Regioni interessate per la gestione delle funzioni e delle competenze trasferite. Infine, stipulare un accordo di programma tra lo Stato e le Regioni, grazie al quale definire le risorse finanziarie in conto capitale e in conto esercizio, nonché la loro ripartizione.

Per quanto concerne la consistenza delle risorse necessarie, le risorse da erogare a carico dello Stato all'atto del trasferimento, e negli anni successivi, venivano quantificate, dallo studio del 2006, in: 128 milioni di

euro per investimenti di ammodernamento della flotta; 24 milioni di euro per investimenti sulle strutture fisse (pontili, punti di manutenzione); 18 milioni di euro per il fondo TFR. Questo per la parte in conto capitale.

Quanto alla stima delle risorse necessarie in conto esercizio, la quantificazione era intorno ai 30 milioni di euro l'anno. Immaginando una crescita legata alla dinamica ordinaria dei prezzi e dei costi, la stima si aggira intorno ai 37 milioni di euro nel 2016; si tratta di una stima al netto dell'IVA, cui perciò bisogna aggiungere il dieci per cento.

In sintesi, l'investimento dovrebbe ammontare a circa 200 milioni di euro in conto capitale e 30 milioni in conto esercizio. Dal momento che la legge pone come condizione il «previo risanamento tecnico-economico», tale risanamento dovrebbe avvenire, secondo la Regione Lombardia, nel momento in cui la competenza è ancora in capo allo Stato.

Sull'individuazione del modello di *governance* della navigazione nei tre bacini in questione, veniva sottolineata l'esigenza di tenere conto del vincolo di esclusione dell'affidamento diretto e, quindi, della necessità di bandire una gara per la gestione del servizio, sebbene le procedure di gara possano essere particolarmente lunghe. In realtà allo stato attuale, si deve tenere in considerazione anche l'esito dell'ultimo referendum in materia di affidamento dei servizi di pubblica utilità per cui è ritornato legittimo il cosiddetto affidamento «in house».

Ad ogni modo, l'Assessore Cattaneo evidenziava l'opportunità di prevedere una separazione giuridica tra il proprietario di beni e infrastrutture ed il gestore del servizio vincitore della gara, conservando la proprietà dei beni e delle infrastrutture in capo ad una società pubblica, che disponga di tutti i beni attualmente di proprietà di Navigazione Laghi e cui siano affidate le funzioni tipiche dell'ente regolatore (programmazione, regolazione, coordinamento, definizione delle linee di indirizzo del servizio).

In merito alla ripartizione delle quote societarie, l'audit affermava che i criteri per la determinazione dei pesi ponderati che i vari enti saranno chiamati ad assumere nei processi decisionali relativi a ciascun bacino dovrebbero essere il più possibile oggettivi, con riferimento, ad esempio: al numero degli imbarchi e degli sbarchi per area geografica di competenza; alla produzione di natanti/chilometro, vale a dire alla dimensione del servizio; al fatturato; al numero di abitanti costieri; ai chilometri di costa di competenza; ai metri quadrati di bacino; all'attrattiva turistica. Un modello ipotizzabile è quello di una *holding* che gestisca il processo di regionalizzazione del servizio sulla base di criteri di natura più istituzionale, in termini di indirizzo e di strategie, con quote di partecipazione in tre società, una per ciascun lago, individuate secondo criteri maggiormente legati ai dati oggettivi prima indicati: in questo modo, si eviterebbe, ad esempio, che il Veneto possa venir coinvolto nella gestione del lago Maggiore o il Piemonte in quella del lago di Garda.

Infine, considerata la natura interregionale del lago di Garda e del lago Maggiore, l'auditore ha sostenuto che l'attuazione del processo di trasferimento dallo Stato alle Regioni debba necessariamente prevedere anche una armonizzazione delle differenti discipline regionali (legge Regione Lombardia n. 11 del 2009; legge Regione Veneto n. 25 del 1998; leggi Regione Piemonte n. 1 del 2000 e n. 2 del 2008; legge Provincia autonoma di Trento n. 4 del 1990), nonché la rivisitazione, ed eventualmente la modifica, laddove risultasse opportuno, di quella parte della Convenzione tra lo Stato italiano e la Confederazione elvetica che concerne gli accordi in materia di gestione della navigazione del lago di Lugano e della sponda svizzera del lago Maggiore.

Ad un'operazione di questo genere veniva attribuito anche il beneficio di stimolare l'armonizzazione delle norme vigenti in materia di demanio lacuale. Ad esempio, le tariffe del demanio lacuale sono diverse tra le differenti Regioni, per cui accade che, nel caso del lago Maggiore, sulla sponda lombarda si segua una disciplina e su quella piemontese un'altra, il che determina spesso una sorta di competizione, al fine di sottrarsi quelle opportunità che la gestione del demanio lacuale porta con sé, e questo non sempre costituisce un fattore positivo; al contrario, forse una gestione più ordinata potrebbe favorire un rapporto maggiormente produttivo.

In conclusione, secondo la Regione Lombardia, un percorso di regionalizzazione della navigazione lacuale, favorendo una valorizzazione complessiva del territorio e avvicinando il luogo della risposta a quello del bisogno, costituirebbe un grosso vantaggio. In questo modo, la navigazione dei laghi andrebbe ad inserirsi all'interno di un più ampio disegno di valorizzazione turistica, ambientale, economica e trasportistica del territorio stesso.

La Regione ha ricordato che oggi la navigazione, con percentuali molto simili nei tre bacini, produce ricavi per circa 30 milioni di euro e costi per circa 60 milioni di euro. Attualmente, dunque, lo Stato si assume ogni anno l'onere di 30 milioni di euro, indicati come contributi in conto esercizio. Senza quei contributi, il servizio di navigazione non reggerebbe. La percentuale dei ricavi rispetto ai costi può essere aumentata in modo significativo solo attraverso una gestione diversa, attraendo una domanda che oggi non è completamente valorizzata. Dalle stime realizzate, il coefficiente di esercizio, pari attualmente al 50 per cento, potrebbe salire addirittura al 100 per cento (nei mesi estivi siamo già all'85 per cento), con la possibilità, quindi, di ripagare i costi di gestione.

Secondo la Lombardia, le Regioni devono dunque raccogliere la sfida e affrontare un percorso in cui, progressivamente, il contributo gestionale si riduce ed esse si fanno carico della responsabilità di tenere in piedi un modello che, dal punto di vista gestionale, stia in equilibrio. Ciò comporterebbe un risparmio di 30 milioni di euro annui per le casse dello Stato. Esiste, tuttavia, a monte, il problema degli investimenti. A detta degli

esperti l'età massima dei natanti è di 40 anni per le navi in acciaio e di 25-30 anni per quelle in alluminio, laddove, al momento, circa i due terzi della flotta sono al di sopra di questo limite. Assai difficilmente si potrà trovare qualcuno in grado di farsi carico di un investimento assai cospicuo.

Tale questione evidenzia anche il problema dell'alta specificità di questo tipo di navigazione e quindi il problema delle tariffe. La leva per migliorare i ricavi può essere l'attrattiva complessiva del servizio, ma soprattutto il prezzo a cui si offre. Occorre, però, tenere presente che la navigazione in questione è ibrida, avendo sia una dimensione di trasporto pubblico locale, che necessita di tariffe connesse all'impianto complessivo del trasporto pubblico locale del nostro Paese, sia una dimensione di trasporto turistico.

L'Assessore ha infine affermato che occorre dunque contemperare l'esigenza di assicurare il trasporto pubblico locale e il funzionamento dal punto di vista dei conti.

La dottoressa Barbara Bonino, assessore ai trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica della Regione Piemonte, nel concordare con la posizione illustrata dalla Lombardia, ha evidenziato la necessità che il processo di regionalizzazione si inserisca in un contesto connotato dalla certezza dei trasferimenti e delle risorse finanziarie: alle Regioni deve essere assicurata una prospettiva di programmazione di lungo periodo, che non sia limitata soltanto ai primi due anni di vita del provvedimento di regionalizzazione.

A riprova della volontà di svolgere un ruolo diretto nella materia in questione, la Regione Piemonte ha predisposto, anche attraverso interventi legislativi, una delega alla Giunta finalizzata alla costituzione di un'apposita società erogatrice del servizio di navigazione lacuale.

Nella seduta del 9 marzo 2011, l'ingegner Bruno Carli, direttore della direzione mobilità della Regione Veneto, ha dichiarato che quest'ultima condivide le posizioni espresse nell'audizione precedente dalla Lombardia e dal Piemonte.

Già in passato, la Regione Veneto aveva chiesto che si procedesse, analogamente a quanto è stato fatto con le gestioni commissariali e ferroviarie, alla trasformazione della Gestione in una società di capitali soggetta a bilancio di tipo civilistico, dal quale possano emergere i reali costi di gestione e tutte le problematiche che altrimenti non emergerebbero (ad esempio, ammortamento di beni, capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria e accantonamenti vari, tra cui l'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto).

Per quanto riguarda le tariffe (con particolare riferimento al lago di Garda), il servizio che si occupa della gestione navigazione laghi è definito di trasporto pubblico locale, ma in realtà è simile a quello di Venezia, dove la quota turistica è forse prevalente rispetto a quella del trasporto pubblico dei residenti veri e propri. I problemi legati alla tariffazione po-

trebbero dunque essere risolti, come è stato fatto a Venezia, dove è stata introdotta la cosiddetta «carta Venezia», in base alla quale ai turisti viene applicata una tariffa superiore a quella che pagano i residenti. Ciò ha comportato qualche problema con la Corte di giustizia dell'Unione europea, che è stato però risolto, sostenendo che la tariffa reale era quella applicata ai turisti e la tariffa applicata ai residenti era in realtà una tariffa agevolata.

Dovrebbe poi essere affrontata la questione delle tabelle di armamento, che prevedono l'equipaggio a bordo delle imbarcazioni, alla luce del fatto che le tabelle di armamento delle compagnie che operano sul lago Maggiore in Svizzera sono ridotte rispetto a quelle che sono in vigore in Italia. Tabelle di armamento ridotte vorrebbe dire risparmio anche sui costi di esercizio. È ovvio che bisognerebbe pensare ad una procedura graduale perchè ne conseguirebbe la riduzione del personale imbarcato. Tali tabelle sono sostanzialmente legate al concetto di sicurezza e sono di competenza statale.

CONCLUSIONI

La regionalizzazione del trasporto pubblico lacuale può costituire una concreta soluzione.

Appare, infatti, evidente la volontà delle regioni interessate di vedersi assegnare la competenza del trasporto navigazione lacuale per i laghi di Como, Garda e Maggiore.

A tal riguardo è necessario tener conto di due esempi positivi di gestione non governativa: il Lago Ceresio sul quale opera la Società Navigazione del lago di Lugano S.A. e il lago di Iseo già regionalizzato su cui è attiva una società formata da un consorzio di Comuni del territorio.

I laghi di Garda e Maggiore, per la loro natura interregionale necessitano di una revisione e di una armonizzazione delle differenti discipline regionali.

Più in generale è indispensabile procedere ad un accordo tra Stato e regioni per il risanamento tecnico economico, affinché lo Stato garantisca gli investimenti necessari per il suddetto risanamento nonché il trasferimento delle risorse necessarie in conto esercizio stimate in 30 milioni di euro annui, in attesa che le regioni maturino una gestione autonoma ed efficiente del servizio.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

Plenaria**277^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2740) MONGIELLO ed altri. – Misure per favorire l'innovazione e la competitività delle imprese del settore agromeccanico

(Esame e rinvio)

La senatrice BERTUZZI (PD), in sostituzione della relatrice Mongiello – impossibilitata a partecipare all'odierna seduta per concomitanti, improrogabili impegni – riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente che l'evoluzione strutturale che ha caratterizzato nel corso del tempo il complesso dell'agricoltura e del mondo rurale ha operato significative trasformazioni, anche a seguito del mutare delle condizioni naturali di esercizio, che hanno avuto ad oggetto lo sviluppo dei metodi produttivi e una più accentuata specializzazione delle competenze.

A tale sviluppo hanno contribuito in modo fondamentale le imprese del settore agromeccanico, integrando e sostituendo i metodi produttivi dell'agricoltura tradizionale, in modo da garantire vitali incrementi di produttività.

Il rilievo del comparto in questione – prosegue la relatrice – si è evidenziato sia per volume d'affari, sia in termini di occupazione, sia in relazione al generale miglioramento della competitività delle aziende agricole, che hanno potuto usufruire della professionalità, delle tecnologie e della fornitura di nuovi e diversificati servizi da parte del settore agromeccanico, spesso utile anche in rapporto alla tutela del territorio in caso di calamità naturali.

Tale ultimo aspetto non va sottovalutato, soprattutto in riferimento alla multifunzionalità dell'agricoltura, ritenuta in modo sempre più ampio

e deciso come una nuova e decisiva caratteristica per lo sviluppo e la salvaguardia del settore primario.

La prospettiva del settore agromeccanico è pertanto quella di grande sviluppo in termini non solo di incremento di competitività dell'agricoltura, ma anche di connessione della stessa con esigenze ambientali e di salute pubblica.

La combinazione tra produzione agricola sostenibile e le esigenze suddette – prosegue la relatrice – profilano un ruolo di primo piano per le imprese agromeccaniche, in grado di garantire un elevato margine di tecnicità e di professionalità, oltre che di un parco macchine già moderno e in parallelo sviluppo con le nuove esigenze e le loro finalità.

Secondo tale ottica, appare evidente come le prospettive del comparto in questione volgano ad un coinvolgimento dello stesso in modo imprescindibile nella catena produttiva, di cui peraltro l'agromeccanica può già considerarsi come parte integrante.

Il complesso delle norme contenute nell'iniziativa in esame – prosegue la relatrice – si muove nella direzione fin qui esposta, al fine di tracciare una disciplina omogenea ed essenziale della figura e della professionalità dell'impresa agromeccanica.

Le finalità sono delineate dall'articolo 1, con particolare riguardo a qualificare la professionalità delle imprese, a tutelare i soggetti che, in attività agricole, forestali o ambientali si avvalgono delle prestazioni da esse fornite, a certificare la tracciabilità dei servizi prestati in ambito agricolo o forestale.

L'articolo 2 – prosegue la relatrice – fornisce le definizioni di attività agromeccanica, di impresa agromeccanica (svolta in forma autonoma e con carattere di prevalenza economica) e di impresa professionale agromeccanica, la cui individuazione è rinviata ai requisiti contenuti nel successivo articolo 4, commi 2 e 3.

L'articolo 3, nello stabilire i requisiti di capacità professionale, prevede in primo luogo che le imprese agromeccaniche, per certificare le prestazioni svolte, devono disporre di un tecnico, che non può essere un consulente o un professionista esterno e per il quale ricorra almeno una delle condizioni previste al comma 3, che fanno riferimento, con diverse modulazioni, a due elementi essenziali, quali aver svolto attività professionale per un determinato periodo presso un'impresa agromeccanica nonché aver preso parte a un corso di aggiornamento e di formazione professionale.

L'individuazione dei requisiti organizzativi e strutturali delle imprese agromeccaniche professionali – prosegue la senatrice – è contenuta nell'articolo 4, che elenca a tal fine una serie di attività specifiche, tra le quali si segnalano il rapporto con fornitori dotati di regolarità giuridica e amministrativa, il rispetto dei codici di buone pratiche, la tutela con strumento assicurativo verso i prestatori d'opera e verso i destinatari delle prestazioni agromeccaniche.

Nei confronti delle imprese in questione è altresì disposto l'obbligo di tenuta dei registri che documentino mansioni, profili operativi e inter-

venti di formazione del personale, quantità e qualità delle prestazioni svolte, identificazione dei macchinari, eventuali difficoltà riscontrate nel lavoro, quantità e qualità dei mezzi tecnici, procedure adottate di tutela ambientale, interventi di manutenzione e riparazione a impianti e attrezzature.

L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 è oggetto dell'articolo 5, che in merito rinvia ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei soggetti e delle modalità, nonché del contenuto dei corsi di formazione e aggiornamento contemplati dall'articolo 3.

L'articolo 6 infine autorizza le imprese agromeccaniche professionali a rilasciare certificazioni delle prestazioni effettuate nei confronti delle aziende agricole destinatarie delle stesse, o di amministrazioni pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2710) BERTUZZI ed altri. – Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura

(2919) SCARPA BONAZZA BUORA. – Interventi per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura

(2674) BERTUZZI ed altri. – Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione della Banca delle terre agricole

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta 22 dicembre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, su richiesta della relatrice BERTUZZI (PD), sottopone alla Commissione la proposta di costituire un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ANDRIA (PD) pone l'accento sulla tematica attinente alla crisi del comparto ippico – oggetto anche di una mozione il cui primo firmatario è il presidente Tomassini – prospettando l'opportunità di chiedere l'assegnazione di un affare sulla materia in questione, sulla quale peraltro il ministro Catania ha preannunciato la costituzione di un apposito tavolo tecnico, orientato nella prospettiva del rilancio del settore.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, nel sottolineare l'importanza della tematica in questione, sottopone alla Commissione la proposta

di chiedere l'assegnazione di un affare in merito alla crisi del settore ipico, limitatamente ai profili di propria competenza.

Conviene la Commissione su tale proposta.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

Plenaria

258^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2172) ARMATO ed altri. – *Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile*

(3056) SPADONI URBANI. – *Misure temporanee di sostegno alle imprese femminili*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2172, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3056 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3056, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2172 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2172, sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il presidente CURSI informa che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 3056, volto ad introdurre misure temporanee di sostegno alle imprese femminili; in considerazione dell'analogia della materia trattata, propone pertanto la congiunzione di detto provvedimento con l'esame del disegno di legge n. 2172.

Conviene la Commissione.

Dà quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione del disegno di legge n. 3056.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) illustra il provvedimento che punta alla valorizzazione del ruolo della donna imprenditrice. Secondo i dati forniti da Unioncamere, il numero di imprese femminili è aumentato nel corso dell'ultimo anno di rilevazione di quasi 10.000 unità, superando

complessivamente la soglia di 1,4 milioni, a dimostrazione delle capacità femminili nel confronto con il libero mercato. Al fine di agevolare l'accesso al credito attraverso l'impiego di fondi di garanzia e il rafforzamento delle quote rosa attraverso interventi in conto capitale, il disegno di legge reca all'articolo 1 lo stanziamento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 all'interno del Fondo per la finanza d'impresa. Lo scopo è proprio quello di agevolare da un lato la creazione di nuove imprese femminili e dall'altro di rafforzare finanziariamente quelle già in essere o eventuali aggregazioni delle stesse. All'articolo 2 viene previsto un credito d'imposta pari al 30 per cento, sempre riferito al triennio anzidetto, per agevolare l'acquisto di attrezzature, l'avviamento di attività, l'attuazione di progetti e la frequenza di corsi. A tali fini la cifra stanziata per ciascun anno a copertura del mancato introito fiscale è pari a 50 milioni di euro. Una misura di pari entità è contenuta all'articolo 3, laddove si punta a sostenere i programmi dei Comitati per l'imprenditoria femminile istituiti presso le Camere di commercio, che vadano in direzione di favorire l'accesso al credito, di qualificare le donne imprenditrici, di formare e informare il mondo imprenditoriale femminile e il territorio in cui opera. L'articolo 4 reca infine la copertura finanziaria, corrispondente a 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio, rintracciata nella corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In conclusione, propone la costituzione di un comitato ristretto per valutare le iniziative legislative in esame.

Le senatrici MARAVENTANO (*LNP*), GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) e BUGNANO (*IdV*) intervengono separatamente per preannunciare la presentazione di propri disegni di legge sulla medesima materia.

La senatrice ARMATO (*PD*) interviene per aderire alla proposta formulata dalla relatrice.

Il senatore BUBBICO (*PD*) annuncia l'apposizione della firma al disegno di legge n. 2172 da parte di tutti i senatori componenti il Gruppo parlamentare PD in Commissione.

Il presidente CURSI, preso atto della preannunciata presentazione di ulteriori disegni di legge, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI dà conto dell'attività programmata per il mese di gennaio, tra cui ricorda le audizioni del Ministro del turismo e del Mini-

stro dello sviluppo economico, nonché del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Seguono brevi interventi del senatore SANGALLI (*PD*), per sollecitare l'esame da parte della Commissione del disegno di legge n. 2712 sui ritardati pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, delle senatrici BUGNANO (*IdV*) e SPADONI URBANI (*PdL*), nonché del senatore BUBBICO (*PD*).

SULL'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE

Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale, l'avvocato Bellodi, responsabile rapporti istituzionali dell'ENI, ha trasmesso le risposte scritte ai quesiti posti dalle senatrici e dai senatori nella seduta del 12 ottobre scorso; tale documentazione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOLAVORO, FELSA CISL,
NIDIL CGIL, UIL TEM.P[®] E ALLEANZA LAVORO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 428.*

Plenaria

272^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali
Martone.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale (n. 428)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre 2011.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) ricorda che dinanzi all'Ufficio di presidenza testé conclusosi si sono svolte audizioni di rappresentanti di Assolavoro, FeLSA Cisl, NidiL CGIL, UIL Tem.p[@] e Alleanza lavoro, e che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Comunica inoltre che sono giunte le osservazioni non ostative della 1^a Commissione permanente e che, come da informativa trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il parere da parte della Conferenza Unificata sull'atto sarà espresso il 19 gennaio. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e al fine di consentire un'accurata disamina delle memorie consegnate dagli auditi ed una ponderazione delle osservazioni da essi avanzate, propone di differire il seguito del dibattito sull'Atto ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) richiama brevemente i contenuti dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201, convertito nella legge n. 214 del 2011 (consolidamento dei conti pubblici), che ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS. In considerazione del particolare rilievo della disposizione e dei profili assai delicati che dalla soppressione sono implicati, e che riterrrebbe opportuno non sfuggissero alla Commissione, giudica utile l'acquisizione di chiarimenti, innanzitutto dal Presidente dell'INPS.

Concorda il presidente GIULIANO, proponendo pertanto di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'assegnazione di uno specifico affare.

La Commissione unanime conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

Plenaria

298^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 430)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 41 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

La senatrice CHIAROMONTE (PD), nell'esprimere un giudizio favorevole sul provvedimento, invita il relatore a considerare la necessità di inserire nel parere alcune considerazioni in merito alle possibili discrasie che potrebbero prodursi in relazione alla tempistica tecnico-amministrativa connessa alle procedure di valutazione e di immissione in commercio dei prodotti interessati. In particolare, se è vero che la durata media delle procedure effettuate in Italia risulta più elevata rispetto a quella in ambito comunitario, si deve comunque tener conto anche dei profili di tutela e di sicurezza.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri senatori che chiedono di intervenire, dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), presenta ed illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta, rassicurando la senatrice Chiaromonte che i profili da lei ricordati sono certamente meritevoli di attenzione e, come tali, sono stati considerati nello schema di parere.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 430**

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo, considerato che:

– lo schema in esame apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e che tali modifiche sono volte a garantire una maggiore semplificazione delle procedure tecnico-amministrative relative alla immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, riducendo il numero dei passaggi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti finali, con l'introduzione di modifiche alle procedure di valutazione, in linea con il principio di semplificazione posto in via generale dalla legge n. 59 del 1997;

– le disposizioni comunitarie di recente emanazione (cosiddetto «pacchetto pesticidi») hanno ampliato l'ambito normativo demandato alla regolamentazione di livello comunitario in materia, ponendo la necessità di armonizzare sotto tale aspetto il quadro normativo italiano con successivi interventi, al fine di prevedere una disciplina organica in materia ed anche al fine di eliminare discrasie sulla tempistica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo in esame, con l'osservazione che appare centrale garantire, anche in relazione a successivi interventi normativi che saranno adottati in materia, la necessaria armonizzazione tra le normative a livello europeo ed interno, al fine di garantire un quadro operativo chiaro anche in relazione all'interesse della tutela della salute.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 gennaio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

Presidenza della Presidente
BOLDI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 11 gennaio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 11 gennaio 2012

Plenaria

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottoressa Emanuela Donato, maresciallo capo Giovanni Maceroni e avvocato Massimiliano Silvetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOFANI, in relazione alle attività avviate nei mesi scorsi, richiama la proposta normativa elaborata dalla Commissione, di concerto con il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di facilitare le condizioni di utilizzo delle agevolazioni pubbliche tese ad accrescere la sicurezza delle macchine e attrezzature da lavoro, escludendo le stesse dai vincoli comunitari previsti per gli aiuti di Stato. Attraverso il Dipartimento delle politiche comunitarie, la proposta è già stata inviata per una prima valutazione informale alla Commissione europea, con la quale è attualmente in corso un confronto. L'obiettivo è quello di arrivare prima possibile a un testo consolidato da formalizzare in un disegno di legge, che possa poi essere presentato in Parlamento per il normale *iter* legislativo.

Segnala quindi che il Ministero dell'interno, con un lavoro molto puntuale e articolato, ha fornito una risposta alle questioni sollevate dalla

Commissione, nel corso dell'audizione dello scorso 25 ottobre 2011, in merito ad alcune criticità riscontrate nella sicurezza sul lavoro delle attività pirotecniche. Nella risposta, curata in particolare dal direttore del competente Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale, sono state accolte molte delle osservazioni della Commissione e individuate una serie di modifiche alle attuali regolamentazioni normative e amministrative del settore, che potranno garantire una maggiore sicurezza a queste attività lavorative, particolarmente rischiose e funestate da frequenti incidenti, anche mortali.

La Commissione aveva chiesto un approfondimento anche al Ministero del lavoro, circa lo stato di avanzamento del coordinamento e della standardizzazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro tra i vari corpi ispettivi, anche ai fini dell'adozione del verbale unico ispettivo, punto sollevato in particolare dal senatore De Angelis. In proposito, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro ha risposto confermando le difficoltà di realizzare un coordinamento sinergico tra lo Stato e le Regioni, sia riguardo all'adozione di procedure e strumenti uniformi per i controlli ispettivi, sia in termini più generali per la programmazione delle attività di prevenzione a favore della salute e sicurezza sul lavoro. Quello delle persistenti difficoltà e ritardi nel raccordo tra Stato e Regioni in questo settore è, purtroppo, un aspetto che la Commissione ha riscontrato molto spesso nella sua inchiesta e di cui si darà ampiamente conto anche nella prossima relazione annuale sull'attività svolta.

Infine, è pervenuta una nota di approfondimento da parte dell'INAIL, anche questa sollecitata dalla Commissione, in merito ai dati provvisori recentemente diffusi dall'Istituto sull'andamento degli infortuni nel periodo gennaio-settembre 2011. Secondo questi dati, in tale periodo il numero degli infortuni nel complesso risulta in diminuzione del 4,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2010. Gli incidenti mortali restano invece praticamente invariati, essendo scesi solo dello 0,9 per cento: peraltro, l'andamento si presenta molto differenziato tra i vari settori produttivi e i vari territori, diminuendo in alcuni e, purtroppo, addirittura aumentando in altri. Fermo restando che si tratta di dati parziali e, come già detto, ancora provvisori – in quanto l'INAIL consolida le proprie statistiche solo verso la metà dell'anno successivo a quello di riferimento –, essi confermano tuttavia la perdurante gravità del fenomeno degli infortuni sul lavoro in Italia, che richiede interventi ancora più decisi e incisivi sul fronte della prevenzione e del contrasto.

Il PRESIDENTE passa quindi ad affrontare gli aspetti relativi alla stesura della terza relazione annuale sull'attività svolta dalla Commissione, la cui bozza è stata inviata a tutti i Commissari prima della pausa natalizia. Una volta approvata in Commissione, come negli anni precedenti, la relazione sarà oggetto di una discussione in Assemblea, al termine della quale potrebbe essere altresì votata una specifica risoluzione per il Governo, la cui bozza preliminare è stata ugualmente inviata ai

Commissari. Invita pertanto i colleghi a trasmettere in tempi rapidi eventuali osservazioni o proposte di modifica ai due testi, in modo da poter approvare la relazione nella prossima seduta. Ricorda, in merito, che per la suddetta deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

Il senatore NEROZZI (*PD*) esprime un giudizio positivo sia sulla bozza di relazione che su quella di risoluzione, segnalando comunque l'opportunità di alcune integrazioni. Per quanto riguarda la relazione, suggerisce di integrare i dati definitivi sugli infortuni del 2010 e quelli provvisori del periodo gennaio-settembre 2011 con il dato sul numero effettivo di ore lavorate. Ciò al fine di valutare in maniera più completa se e in che misura la riduzione complessiva degli infortuni abbia risentito anche della diminuzione del numero di ore lavorate legata alla crisi economica. Circa la risoluzione, tra gli impegni al Governo occorrerebbe inserire anche la richiesta di fornire risposte sollecite ed esaustive alla Commissione europea, in relazione alla procedura di infrazione recentemente aperta contro l'Italia per alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di evitare una condanna del nostro Paese.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) nel confermare anch'ella la valutazione favorevole sulle bozze di relazione e di risoluzione, propone alcune modifiche per quest'ultimo testo. Per quanto riguarda l'impegno del Governo a sostenere la proposta della Commissione per facilitare l'uso delle agevolazioni finalizzate ad accrescere la sicurezza dei macchinari e delle attrezzature da lavoro, occorrerebbe precisare meglio nella formulazione che l'esclusione dal regime degli aiuti di Stato riguarda la possibilità di derogare, previo assenso dell'Unione europea, ai limiti normalmente posti in sede comunitaria all'uso di fondi pubblici, onde evitare effetti distorsivi sulla concorrenza. Per quanto concerne le misure di tutela a favore delle lavoratrici e della maternità nelle attività lavorative a maggior rischio, si dovrebbe precisare che tale tutela deve riguardare sia la salute dei lavoratori che quella delle lavoratrici: purtroppo, esistono infatti ancora oggi luoghi di lavoro che, in relazione alle condizioni ambientali e all'esposizione a particolari sostanze, presentano elevati rischi per la fertilità degli individui, uomini e donne. Infine, nell'impegno al Governo a riformare la regolamentazione del settore delle attività pirotecniche per accrescere la sicurezza dei lavoratori, sarebbe opportuno sottolineare che si tratta di un settore dove si verificano spesso gravi incidenti, come testimoniato anche da alcuni episodi avvenuti durante le recenti festività.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) ricorda la proposta già avanzata di organizzare un convegno sulla tematica sugli infortuni sul lavoro, sia per valorizzare l'importante lavoro compiuto dalla Commissione d'inchiesta, sia per tenere desta l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica su questo argomento, specie in una fase di grave crisi economica come l'at-

tuale. Di tale iniziativa dovrebbero essere informate anche le più importanti cariche istituzionali, a cominciare dal Capo dello Stato, da sempre profondamente impegnato su tali temi.

Il presidente TOFANI ringrazia i colleghi per il contributo fornito ai lavori, concordando con le integrazioni suggerite per i testi preliminari della relazione e della risoluzione. In merito alla proposta di convegno del senatore Gramazio, ricorda che la stessa aveva già riscosso un'ampia condivisione all'interno della Commissione. Si potranno quindi definire quanto prima le modalità più opportune per lo svolgimento dell'iniziativa, acquisendo anche le necessarie intese istituzionali. Il convegno dovrebbe comunque avere luogo dopo l'approvazione della relazione della Commissione, in modo che i risultati dell'inchiesta possano costituire lo spunto per un'ampia riflessione sui temi della sicurezza sul lavoro.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 11 gennaio 2012

Plenaria
56ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6 del Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, dott.ssa Antonietta Gatti, dott. Antonio Onnis, ing. Fernando Codonesu.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Esame della proposta di relazione intermedia

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un cordiale augurio di buon anno ai componenti della Commissione e ai collaboratori, ricorda che è stato trasmesso a tutti i senatori uno schema di relazione intermedia, con cui si intende proporre alcune considerazioni e alcune valutazioni che derivano dall'attività istruttoria svolta fino ad oggi, nonché rendere pubblici alcuni risultati conseguiti nel corso di tale attività. La proposta di relazione dà conto degli approfondimenti realizzati su ciascuna delle materie indicate all'articolo 1 della Deliberazione istitutiva 16 marzo 2010 e sottolinea inoltre il clima di generale accordo stabilitosi tra tutti i gruppi politici, che ha reso possibile l'adozione di tutte le deliberazioni all'unanimità.

Il Presidente dà quindi dettagliatamente conto della parte dello schema di relazione che si riferisce ai casi di morte e malattie gravi che hanno colpito il personale militare impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti, come indicato dall'articolo 1, comma 1 lettera *a*) della Deliberazione istitutiva 16 marzo 2010, e della parte successiva dedicata al controverso tema dei vaccini. Si sofferma quindi sul capitolo dedicato alla tematica dei poligoni di tiro, ricordando in particolare le attività conoscitive svolte sul Poligono Interforze di Salto di Quirra, in parallelo con l'indagine giudiziaria avviata dal procuratore della Repubblica di Lanusei. Lo schema di relazione sottolinea altresì come l'avvio dell'indagine epidemiologica a carattere sistematico nell'area del Poligono di Salto di Quirra costituisca un risultato importante, dovuto in larga misura anche all'impegno della Commissione, risultato che può fornire un quadro obiettivo della situazione sanitaria della zona e assicurare risposte obiettive agli interrogativi e alle preoccupazioni della popolazione locale, ponendo così fine ad una situazione di incertezza dalla quale sono derivati danni di varia natura, anche per quanto riguarda l'aspetto economico, produttivo ed occupazionale, che, peraltro, non può e non deve essere considerato in contrapposizione con l'esigenza primaria di assicurare la salute della popolazione e la salubrità dell'ambiente.

Proseguendo nell'esposizione, il Presidente dà conto della parte dello schema di relazione relativo alla questione degli indennizzi previsti ai sensi degli articoli 603 e 1907 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in favore del personale militare affetto da malattie permanentemente invalidanti, equiparato alle vittime del dovere, nonché dei familiari dei superstiti. Nel testo viene richiamato il meticoloso e paziente lavoro di inchiesta, di indirizzo e di proposta teso a rimuovere i vincoli, anche normativi, che risultavano avere completamente bloccato, alla data del novembre 2010 – quando il Direttore generale di PREVIMIL fu ascoltato per la prima volta dalla Commissione –, l'erogazione dei benefici previsti dalla legge in favore delle persone contaminate per effetto di esposizione ad agenti tossici, compreso l'uranio impoverito. Si sottolinea in particolare come la Commissione abbia svolto una funzione di stimolo ma anche di raccordo tra le amministrazioni, che ha favorito tra l'altro la comunicazione e la sinergia tra i due principali attori del procedimento: il Comitato di verifica per le cause di servizio, cui spetta appunto esprimersi sulla sussistenza di tale causa per ciascuna delle richieste presentate, e la Direzione generale per la previdenza militare del Ministro della difesa, cui spetta la decisione finale e la liquidazione dell'indennizzo. Si è giunti così, nella seduta del 7 dicembre, ad un primo risultato, con la comunicazione da parte della Direzione generale della previdenza militare dell'avvenuta erogazione dei benefici a 98 soggetti, su un totale di 355. Tuttavia, considerato l'elevato numero di pareri negativi sulle istanze presentate, permane l'esigenza di assicurare lo snellimento e la semplificazione di tutti i procedimenti che hanno ad oggetto la concessione di benefici alle vittime del dovere, considerato anche che

l'adozione di provvedimenti equi e tempestivi potrebbe produrre l'effetto non trascurabile di ridurre il contenzioso giudiziario che, in passato, ha dato luogo a risarcimenti di notevoli proporzioni, per cifre molto superiori agli indennizzi previsti.

A tal fine, la relazione pone il problema del ricorso allo strumento transattivo come elemento alternativo di composizione delle controversie, considerato che il numero dei ricorsi alla magistratura potrebbe aumentare in modo esponenziale a seguito della reiezione di molte istanze di indennizzo.

Infine, in appendice allo schema di relazione, sono riportati i dati relativi alle singole audizioni, nonché i resoconti sommari delle missioni e dei sopralluoghi effettuati.

Il Presidente propone quindi di fissare a venerdì 13 gennaio il termine per la presentazione di proposte di modifica ed integrazione allo schema di relazione all'esame.

Conviene la Commissione.

La senatrice FONTANA (*PD*) osserva preliminarmente che l'esame della relazione intermedia fornisce l'occasione di una opportuna riflessione su quanto la Commissione ha realizzato fino ad oggi e sulle iniziative da intraprendere in futuro. Lo schema di relazione all'esame dà conto di un'attività estremamente complessa e di un approccio ai temi dell'inchiesta rivolto all'individuazione e alla soluzione dei problemi secondo un metodo di dialogo interistituzionale che sta già producendo risultati significativi. In particolare, è importante che la Commissione, senza attendere il termine dell'inchiesta, abbia individuato problemi e proposto soluzioni concrete ed operative, come nei casi, ricordati dal Presidente, dell'erogazione degli indennizzi e dell'avvio dell'indagine epidemiologica nelle aree di insediamento dei poligoni di tiro in Sardegna, a partire dal territorio di Salto di Quirra. Anche se parziali, questi risultati premiano la serietà del lavoro svolto, nel quale tutti i gruppi politici si sono concordemente impegnati, nello spirito di una ricerca della verità privo di remore e di condizionamenti.

Di ciò occorre ringraziare in primo luogo il Presidente, e poi i collaboratori e tutti i senatori, per la comune volontà di muoversi lungo un percorso condiviso. Come rappresentante del gruppo del Partito Democratico, la senatrice Fontana rivolge altresì il proprio ringraziamento ai senatori del gruppo medesimo, per la assiduità con cui hanno seguito i lavori e per il contributo ad essi assicurato.

La senatrice Fontana dichiara quindi di condividere l'impostazione dello schema di relazione illustrato dal Presidente e, nel riservarsi di trasmettere specifiche proposte di modifica e integrazione nel termine concordato, si sofferma sulla parte relativa agli indennizzi. A suo parere sarebbe opportuno integrare il documento con un riferimento all'esigenza di approfondire la riflessione sui criteri e sulle modalità di valutazione che sono stati adottati dagli uffici competenti nella fase della procedura

concessiva relativa all'accertamento della sussistenza della causa di servizio. Infatti, l'elevato numero di pareri contrari, espressi proprio dal Comitato di verifica per le cause di servizio – come è risultato dall'audizione della Direzione generale della previdenza militare svolta il 7 dicembre 2011 – sollecita una riflessione nel senso indicato, anche perché è presumibile che almeno una parte dei destinatari del decreto di reiezione della richiesta di indennizzo intenda adire la magistratura ordinaria e amministrativa. Lo schema di relazione, a tale proposito, richiama la questione del ricorso allo strumento transattivo: poiché tale materia è oggetto di approfondimento presso il gruppo di lavoro sulla normativa coordinato dal senatore Gallo e poiché non si è ancora giunti ad una conclusione, appare opportuno limitarsi, nella relazione, a enunciare il problema nelle sue linee generali.

Il senatore GALLO (*PdL*) fa presente che il gruppo di lavoro sulla normativa da lui coordinato aveva iniziato una riflessione sulla regolazione degli indennizzi e dei risarcimenti, confrontandosi anche con i competenti uffici del Ministero della difesa, al fine di formulare una proposta normativa specificamente dedicata a tale questione. Pertanto egli condivide la richiesta della senatrice Fontana e propone di riunire nella giornata di martedì 17 gennaio il gruppo di lavoro, per valutare la possibilità di pervenire ad una proposta condivisa sulla questione delle transazioni, eventualmente integrando lo schema di relazione intermedia.

Il senatore AMATO (*PdL*) dichiara di condividere il contenuto e le proposte degli interventi che lo hanno preceduto e sottolinea l'importanza dello schema di relazione all'esame che, tra l'altro, suffraga l'ipotesi di prorogare il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori, attualmente fissato a due anni decorrenti dalla costituzione della Commissione stessa.

Il PRESIDENTE esprime il proprio compiacimento per una discussione che riflette la serietà del lavoro svolto e l'unità di intenti con cui esso è stato portato avanti da tutti i gruppi politici. Con riferimento alle proposte della senatrice Fontana, che condivide, ricorda di avere convenuto con il senatore Gallo, nella qualità di coordinatore del gruppo di lavoro sulla normativa, circa l'opportunità di approfondire la conoscenza del metodo e dei criteri adottati dal Comitato di verifica per le cause di servizio in sede di valutazione delle richieste di indennizzo, anche attraverso l'accesso ai documenti amministrativi ad esse riferiti. Soffermandosi inoltre sul prevedibile incremento del contenzioso in sede giudiziaria, il Presidente ricorda altresì come la Commissione debba approfondire le problematiche relative agli indirizzi prevalenti in ambito giurisprudenziale, per tutta la materia del risarcimento dei danni derivanti dalla esposizione ad agenti tossici, tra i quali l'uranio impoverito, valutando altresì la possibilità di formulare proposte specificamente mirate, nel pieno rispetto del-

l'autonomia della Magistratura a rendere più agevole e spedita la risoluzione delle controversie.

Il seguito dell'esame della proposta di relazione intermedia è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RAMPONI (*PdL*) ricorda che nella seduta del 19 gennaio 2011 furono ascoltati i membri del Comitato scientifico del progetto SIGNUM. In tale occasione, si convenne di rivolgere una specifica richiesta al Ministro della difesa per avere il testo della relazione conclusiva del progetto, che era stato consegnato al Ministro stesso pochi giorni dopo la ricordata audizione. Tale documentazione è attualmente sottoposta al regime stabilito dall'articolo 19 del Regolamento interno, relativo all'apposizione del segreto funzionale. Tuttavia, risulta che la relazione del progetto SIGNUM sia ormai di pubblico dominio e pertanto appaiono superate le ragioni per le quali si adottò, all'epoca, il regime di cui al citato articolo 19 del Regolamento interno.

Il PRESIDENTE conviene con il senatore Ramponi, al quale fa presente che il regime dell'articolo 19 del Regolamento interno fu adottato per la documentazione relativa al progetto SIGMUM in via cautelativa. Poiché la relazione era stata trasmessa alla Commissione pochi giorni dopo essere stata presentata al Ministro, egli ritenne all'epoca opportuno assicurare una condizione di riservatezza che, alla luce di quanto il senatore Ramponi ha segnalato, potrà essere senz'altro riconsiderata già nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 554 di martedì 10 gennaio 2012, seduta n. 345 della Commissione affari costituzionali (1^a), alla pagina 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla nona riga, **sostituire** le parole: «nn. 2959 e connessi», con le parole: «nn. 2259 e connessi»;
- alla quindicesima riga, **sostituire** le parole: «Bianco e Pastore», con le parole: «Bianco e Boschetto».

